



## **Regione Toscana**

Seduta n. 302/PS/VAS del 27/01/2026  
Determinazione n. 1/AC/2026

### **NURV**

**(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)**

**Autorità competente per la VAS**

**Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano**

Proponente: Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

Autorità precedente per l'adozione: Consiglio direttivo dell'Ente Parco

Autorità precedente per l'approvazione: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

### **Parere motivato di VAS**

#### **II NURV**

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 478/2021 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137/2021, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS

### visti

- la Direttiva 2001/42 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il d.lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro sulle aree protette*”;
- la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale*”;
- la legge regionale 10/2010 recante “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*”;

### premesse che

- la Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano (PNAT) rientra nel campo di applicazione della VAS ai sensi dell'art.5 comma 2 lett.b della l.r. 10/2010 in quanto è sottoposta alla procedura di valutazione di incidenza ambientale;
- con nota ns prot. 0168252 del 13/03/2024 il Proponente ha trasmesso al NURV e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale la richiesta di attivazione della verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 8 co. 5 della L.R. 10/2010 della Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano, trasmettendo a tal fine di seguenti documenti: Documento Preliminare con i contenuti di cui agli art.22 e 23 della L.R. 10/10 e Studio di Incidenza;
- con nota ns prot. 0169878 del 14/03/2024 il presidente del NURV ha avviato procedimento semplificato ai sensi dell'art.10 del Regolamento interno approvato con DGR 478/2021, ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV;
- Il NURV, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 8 co.5 della L.R. 10/2010, nella seduta n. 279/PS/VAS del 23/05/2024 con Determina n. 5/AC/2024 ha espresso il seguente provvedimento di verifica: “*la Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano è assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica*”.
- con nota ns prot. 0617974 del 31/07/2025, che annulla e sostituisce le precedenti note acquisite al protocollo regionale n. 0582730 del 18/07/2025, n. 0611882 del 29/07/2025 e n. 0612477 del 29/07/2025, il Proponente ha avviato le consultazioni ai sensi dell'art.25 della L.R. 10/2010 relative alla Variante del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e ha trasmesso al NURV e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale la documentazione della Variante del Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza elaborato ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della L.R. n. 30/2015 e s.m.i.;
- con nota ns prot. 0628047 del 04/08/2025 il presidente del NURV ha comunicato ai componenti del NURV la pubblicazione in area riservata dei documenti di Piano, del Rapporto ambientale e dello Studio di Incidenza ed ha fissato la scadenza del 24/10/2025 per eventuali osservazioni ai fini del perfezionamento dell'istruttoria da approvare in sede di NURV; il presidente del NURV ha inoltre comunicato ai componenti la data del 28/10/2025 per il deposito in Area Riservata e il 29/10/2025 per l'approvazione della Determina;
- con nota ns prot. 0758133 del 24/09/2025 il presidente del NURV ha richiesto chiarimenti ed integrazioni allo Studio di Incidenza assegnando 25 giorni per la trasmissione integrativa al Presidente del NURV;
- con nota ns prot. 0784522 del 06/10/2025 il Proponente ha chiesto una proroga di ulteriori 25 giorni, rispetto ai giorni previsti;
- con nota ns prot. 0897860 del 18/11/2025, l'Ente Parco ha trasmesso la documentazione integrativa allo Studio di Incidenza;

- considerati i tempi del procedimento relativi alla richiesta di integrazioni e alla richiesta di proroga del Proponente, il Presidente ha comunicato ai componenti del NURV, con nota prot. 0785776 del 06/10/2025, nuovi termini per la scadenza dei contributi istruttori, fissando il giorno 12/12/2025 quale termine per la trasmissione dei contributi, il giorno 16/12/2025 per il deposito della determina in area riservata e il giorno 17/12/2025 per la sua approvazione;
- in relazione alla complessità istruttoria e all'esigenza di sottoporre all'attenzione della nuova giunta regionale i contenuti del Piano, i principali elementi valutativi emersi nel processo di VAS nonché gli esiti della VINCA, il Presidente ha comunicato, con nota prot. 0971483 del 15/12/2025, ai componenti del NURV la necessità di posticipare la seduta del NURV ai fini dell'approvazione del parere motivato;
- con nota prot. 0026997 del 15/01/2026 il Presidente ha comunicato le nuove date per il deposito e l'approvazione della determina di parere motivato, individuando la data del 26/01/2026 per il deposito in Area riservata, per la relativa condivisione tra i componenti del NURV, e la data del 27/01/2026 per l'approvazione;
- la determina è firmata digitalmente dalla Presidente del NURV ai sensi dell'art. 5 co.2 del Regolamento interno del NURV approvato con DGR 478/2021;
- sono pervenute al NURV le seguenti osservazioni/contributi dai componenti del NURV, dai soggetti competenti in materia ambientale consultati e dal pubblico:
  1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – ns. prot. 0731155 del 15/09/2025;
  2. Consorzio Isola di Giannutri - ns. prot. 0733987 del 16/09/2025;
  3. Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore - ns. prot. 0734614 del 16/09/2025;
  4. Comune di Livorno – ns. prot. 0743370 del 19/09/2025;
  5. Comune di Campo, trasmessa con mail dall'Ente Parco in data 09/12/2025;
  6. Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio - ns. prot. 0965174 de 12/12/2025;
  7. Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Economia Circolare e qualità dell'aria, trasmesso via mail in data 12/12/2025 ore 12.46;
  8. Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale ns prot. 0966019 del 12/12/2025;
  9. Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità ambientale – ns prot. 0966354 del 12/12/2025;
  10. ARPAT - ns prot. 0972419 del 16/01/2026;
- non sono pervenuti contributi dai seguenti componenti del NURV:
  - Settore Programmazione e Finanza Locale
  - Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
  - Settore Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR
  - Settore Tutela della Natura e del Mare
  - Settore Prevenzione, salute e sicurezza vererinaria
  - Settore Sistema informativo e pianificazione del territorio
  - Settore Autorizzazioni integrate ambientali

#### **esaminati**

- i documenti trasmessi dal Proponente in data 31/07/2025 consultabili dal link:  
<https://www.islepark.it/avvio-consultazioni-vas-e-vinca-alla-variante-del-piano-del-parco/>

Rapporto ambientale  
Sintesi non tecnica

Valutazione di Incidenza\_2025

- gli ulteriori documenti della Variante al Piano del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano trasmessi dal Proponente in data 31/07/2025:

01\_Relazione Tecnica\_2024

02\_Norme Tecniche di Attuazione\_2024

03\_Inquadramento\_250k

04\_Zonazione\_Elba25k

05\_Zonazione\_TERRA\_IsoleMinori\_25k

06\_Zonazione\_Elba10k\_Tav1

07\_Zonazione\_Elba10k\_Tav2

08\_Zonazione\_Elba10k\_Tav3

09\_Zonazione\_Elba10k\_Tav4

10\_Zonazione\_Elba10k\_Tav5

11\_Zonazione\_TERRA\_Capraia\_10k

12\_Zonazione\_TERRA\_Giannutri\_Gorgona\_10k

13\_Zonazione\_TERRA\_Giglio\_10k

14\_Zonazione\_TERRA\_Montecristo\_10k

15\_Zonazione\_TERRA\_Pianosa\_10k

16\_Zonazione\_MARE\_Capraia\_25k

17\_Zonazione\_MARE\_Giannutri\_25k

18\_Zonazione\_MARE\_Gorgona\_25k

19\_Zonazione\_MARE\_Montecristo\_25k

20\_Zonazione\_MARE\_Pianosa\_25k

21\_Circolazione motorizzata\_Elba\_strade\_percorribili

22\_Circolazione motorizzata\_Capraia\_strade\_percorribili

23\_Circolazione motorizzata\_Giglio\_strade\_percorribili

24\_Limitazione\_Captazioni\_Elba\_25k

25\_Limitazione\_Captazioni\_IsoleMinori\_25k

- i documenti integrativi trasmessi dal Proponente in data 18/11/2025:

Riferimenti alle integrazioni allo studio di incidenza e sintetiche risposte  
Studio di Incidenza integrato;

- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti sopra elencati che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

N.	Soggetto	Osservazione
1.	Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	L'Autorità richiama la nota del 12/04/2024, trasmessa per la fase di Verifica di assoggettabilità alla VAS e visto il Rapporto Ambientale, prende atto che il proprio contributo è stato tenuto in considerazione per la formazione della variante in oggetto. Con l'occasione, informa che l'Autorità di Bacino, allo scopo di facilitare la consultazione dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei vigenti Piani di bacino, ha predisposto una apposita webapplication disponibile al link: <a href="https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd">https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd</a> . Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile verificare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali e gli articoli applicabili delle rispettive discipline normative.
2.	Consorzio Isola di Giannutri	L'osservazione presentata dal Consorzio concerne aspetti procedurali per i quali è evidenziata: - la necessità del Regolamento del Parco preliminare all'avvio della Variante;

		<p>- il ritardo dell'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS della presente Variante. Viene evidenziata la criticità relativa ai traffici turistici nell'Isola di Giannutri e richiesta una norma che consenta un accesso limitato di turisti nell'Isola.</p> <p>Il Consorzio contesta inoltre i divieti assoluti introdotti nelle zone MA di riserva assoluta (ex zona 1) introdotti dalla Variante in riferimento alla navigazione in canoa o Kayac e di pesca sportiva/ricreativa. Viene richiesto che la balneazione, lo snorkeling e la pesca sportiva/ricreativa siano attività consentite previa autorizzazione ai proprietari, residenti ecc. Per le motivazioni si rimanda al contributo presentato dal Consorzio.</p>
3.	Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	<p>Il Settore evidenzia che all'art. 12 delle NTA, comma 2 punto a) si prescrivono limitazioni ai pompaggi per i pozzi precedenti al 2023 nelle aree costiere a porosità primaria, sulla base di specifiche prove di pompaggio. La prescrizione appare un po' vaga. Non è infatti chiaro quali parametri e/o risultati di tali prove dovrebbero certificare possibili criticità nell'acquifero e quindi la necessità di limitare/ vietare il pompaggio.</p> <p>Se l'obiettivo fosse dimostrare che il pozzo non è in grado di richiamare acqua di mare, considerate le scarse conoscenze idrogeologiche di questi piccoli acquiferi, occorrerebbe fare delle prove di pompaggio di lunga durata per ottenere i parametri idraulici. Queste prove avrebbero risultati aleatori su acquiferi così piccoli, e dovrebbero essere fatte in assenza di altri pompaggi. Sarebbero insomma molto costose in termini organizzativi e con notevole spreco di risorsa idrica, soprattutto in considerazione della scarsa attendibilità dei risultati.</p> <p>Una alternativa più economica e speditiva al contenimento dell'ingressione salina negli acquiferi costieri potrebbe essere basata sul controllo della conducibilità delle acque di falda. La imposizione di un autocontrollo ai privati, tuttavia, appare di difficile gestione, ai fini di pronte risposte ad un eventuale aumento della salinità in falda. Andrebbero infatti chiariti i tempi ed i modi per verificare i dati registrati da parte dei privati, le modalità per la trasmissione dei dati stessi all'Ente pubblico competente, oltre che uno standard minimo per i sensori di misura da utilizzare (precisione, tolleranza ecc).</p> <p>Come ed in quali tempi dovrebbe l'Ente agire di conseguenza ad un eventuale sfioramento di valori soglia prefissati? Una tale imposizione dovrebbe quindi al massimo essere prevista per un periodo transitorio, finalizzato a dotare questi acquiferi di conducimetri pubblici consultabili in rete. Con un simile strumento è possibile prevedere nelle NTA una conducibilità soglia superata la quale i pompaggi dovrebbero subire riduzioni e/o interruzioni.</p> <p>Al punto c) del medesimo articolo, si ritiene più opportuno consentire esplicitamente i prelievi nelle aree di riserva integrale al SII visto che ad esempio nella Riserva Integrale di Monte Capanne vi rientrano gran parte delle sorgenti ad esso in uso.</p> <p>Si raccomanda infine di evitare per quanto concerne la materia del Demanio Idrico un doppio canale autorizzatorio, quello del Genio Civile e quello dell'Ente Parco. La procedura più chiara e speditiva è quella già in uso: tutte le autorizzazioni e concessioni vengono rilasciate dal Genio Civile, con il parere vincolante dell'Ente Parco, per le fattispecie rientranti nelle NTA.</p>
4.	Comune di Livorno	<p>Il Comune di Livorno rileva nel proprio contributo che la presente Variante al Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano prevede, relativamente al territorio del Comune di Livorno ovvero all'isola di Gorgona, la sostituzione dell'attuale disciplina per le aree a mare con la seguente nuova zonazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Zona definita MA, di riserva marina integrale;</li> <li>•Zona definita MB, di riserva generale orientata.</li> </ul> <p>Rispetto a tale variazione il comune non rileva criticità ed elementi ostativi.</p>
5.	Comune di Campo nell'Elba	<p>Il comune rileva aspetti procedurali relativi alla VAS e alla pianificazione. In merito alla zonazione a terra il comune rileva che la zona C contigua alla frazione di Sant'Illario ostacola il processo di rinascita economica e chiede che tale zona sia classificata in zona D.</p>
6.	Regione Toscana Settore Tutela, Riqualficazione e valorizzazione del paesaggio	<p>Il Settore, tenuto conto di quanto espresso in fase di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/10 con nota Prot. 0275958 del 16/05/2024, per quanto di competenza in merito ai contenuti dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (da ora in poi PIT/PPR), approvato con DCR n. 37 del 27/03/2015, rappresenta quanto segue.</p> <p><b>1) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b> Art 52 - <i>Norme di Salvaguardia</i> In merito alla richiesta di <b>integrare le NTA con l'Art. 52 - Norme di salvaguardia</b>, dal paragrafo 1.5.1.9 del Rapporto Ambientale il Settore prende atto che non sono presenti norme di salvaguardia.</p> <p><b>2)</b> In merito alla richiesta di fornire chiarimenti sugli elementi di quadro conoscitivo a cui gli <b>articoli 11, 13, 14, 15 e 36 delle NTA</b> del Piano del Parco fanno riferimento (anche ai fini delle valutazioni ambientali del piano e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art.6 c.2 delle NTA), dal paragrafo 1.5.1.9 del Rapporto Ambientale risulta: <i>"Si fa riferimento al QC del Piano del Parco 2009 e della variante 2017 integrate dagli elaborati prodotti nell'ambito dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 e da studi e indagini specialistiche"</i>; pertanto chiede di integrare l'art. 3 delle NTA con l'elenco degli elaborati del Piano del Parco del 2009 e della variante 2017 che rimangono in vigore in quanto <i>"riferimento"</i> di quadro conoscitivo, e di specificare altresì l'elenco dei Piani di Gestione e gli studi e le indagini specialistiche.</p> <p>Tale specifica è necessaria al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- consentire una lettura coordinata e circostanziata delle NTA con gli elaborati grafici e con gli studi di dettaglio che compongono il Piano del Parco;</li> <li>- rendere le NTA un documento di riferimento esaustivo ed efficace ai fini del recepimento del Piano del Parco negli atti di pianificazione o ai fini della predisposizione di progetti degli interventi.</li> </ul> <p>Il Settore fa presente che, in assenza di un quadro conoscitivo che costituisca il riferimento ai fini dell'applicazione delle norme, il seguente testo inserito all'art. 1 c.3 delle NTA: [il Piano del Parco] <i>si conforma ed attua il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (...) ai sensi all'art. 88 della L.R. 65/2014 e s.m.i.</i>, rimane un mero assioma, che non possibile verificare.</p> <p>Ad esempio non è chiaro come verificare il recepimento della seguente norma della Scheda del Sistema costiero 11 del PIT/PPR : <i>"g - Garantire la conservazione delle residuali dune costiere di Lacona, nelle loro</i></p>

componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche attraverso la corretta organizzazione della fruizione turistica, evitando l'installazione di strutture turistiche, i fenomeni di calpestio e sentieramento diffuso, la diffusione di specie aliene invasive e riducendo i fenomeni di inquinamento luminoso, nonché migliorando la sostenibilità delle periodiche attività di pulizia dell'arenile. Salvaguardare i rari tratti di costa sabbiosa, tutelando i residui elementi vegetali ancora presenti e incentivando gli interventi di ricostituzione di morfologie ed ecosistemi dunali (ad es a Marina di Campo, Biodola, Procchio, Cala Giovanna dell'Isola di Pianosa).

Inoltre tenuto conto del contenuto dell'art. 5 c.3 delle NTA del Piano del Parco:

*"I contenuti del Piano sono inoltre integrati dagli indirizzi, dalle direttive, dalle prescrizioni e dalle prescrizioni d'uso del P.I.T.", non si comprende come le norme del Piano del Parco possano da una parte conformarsi ed attuare al PIT/PPR e al contempo essere integrate dalle norme del PIT/PPR.*

**3) Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 15 delle NTA del Piano del Parco modificato nel seguente modo:**

*"4.- Per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico individuati ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e ricadenti nell'area protetta, il Piano del Parco rinvia alle relative Schede raccolte nell'allegato "3B" del P.I.T., comprensive di:*

- *identificazione del vincolo;*
- *analitico descrittivo del provvedimento di vincolo;*
- *cartografia identificativa del vincolo;*
- *elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza - trasformazione, disciplina d'uso articolata in indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso".*

Il Settore fa presente che nel territorio del Parco sono presenti anche aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 del D.Lgs. n. 42/2004; pertanto segnala che occorre integrare la norma con riferimento a tutte le categorie di beni paesaggistici, ai sensi del Dlgs 42/2004, presenti nel territorio del Parco e alla relativa disciplina contenuta nell'Allegato 8B del PIT/PPR.

#### **4) Art. 19 - Strutture e servizi per la fruizione e il turismo**

In relazione alla richiesta di integrare il Piano del Parco con l'individuazione delle aree in cui è prevista la realizzazione di strutture e servizi, Centri Visite, Case del Parco, InfoPoint ed altre infrastrutture ecc. in considerazione della norma: *"2.- L'Ente Parco promuove e realizza strutture e servizi (a terra e a mare) per favorire l'informazione e l'assistenza ai visitatori, nonché la divulgazione degli aspetti naturalistici e culturali dell'ambiente terrestre e marino. A tali scopi l'Ente Parco opera per la realizzazione e l'allestimento di Centri Visite, Case del Parco, InfoPoint ed altre infrastrutture aventi analoghe finalità, per la predisposizione e la distribuzione di materiale illustrativo e divulgativo, per l'allestimento di percorsi tematici (a terra e a mare), per l'organizzazione di servizi turistici destinati a valorizzare e far conoscere le eccellenze ambientali, storiche, archeologiche e culturali presenti nelle sette isole che fanno parte dell'Arcipelago Toscano"*

dal paragrafo 1.5.1.9 del Rapporto Ambientale emerge la seguente risposta *"Non prevista la localizzazione nelle NTA del Piano"*. Considerato che la realizzazione di nuove strutture può determinare trasformazioni territoriali che sono valutabili dal punto di vista paesaggistico, all'interno di un atto di pianificazione, in presenza di specifiche riguardanti la localizzazione, tipologia edilizia, dimensioni ecc., si prende atto che tale contenuto non è valutabile.

**5) In riferimento all'Art. 34 - Divieti generali a terra**, il Settore evidenzia che la norma presenta criticità perché fa salvi i contenuti del Regolamento del Parco ad oggi non noti.

**6) Inoltre quanto espresso alla lett.g) del comma 2 dell'art.34 (g - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici, così come riconosciuti dal Piano per il Parco o dal P.I.T.)** risulta soggetto ad interpretazioni discrezionali riguardanti la significatività degli impatti.

#### **7) Art. 37- Le Zone C, di protezione**

In merito alla richiesta di chiarimenti riguardanti la *"coerenza tra gli usi e le attività compatibili con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali, di cui al comma 1 per la Zona C) di protezione del Parco, e gli interventi consentiti dai successivi commi, ad esempio realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione, piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo, progetto di un'area da adibire ad agriturismo, ecc...."* il Settore prende atto della risposta ai contenuti dei capitoli 7.1.2 e 7.1.4 del Rapporto Ambientale dal quale emerge in particolare che il comma 1 dell'art. 37 delle NTA è stato integrato con riferimento alla *"conformità alle disposizioni relative al territorio rurale contenute nel P.I.T."*.

A tal proposito il Settore segnala che è necessario modificare la norma riconducendola al rispetto di tutte le disposizioni del PIT/PPR, in quanto ad esempio nell'isola di Pianosa la zona C interessa non solo il territorio rurale ma anche il centro abitato.

**8) Il Settore segnala nuovamente che alcune norme relative ad ampliamenti di edifici non sono coerenti con le norme del PIT/PPR; ad esempio le seguenti norme:**

##### **4.1.- EDILIZIA e RECINZIONI**

**a.** Sul patrimonio edilizio ad uso residenziale

*"Per le unità immobiliari superiori a 28 mq. è ammesso l'ampliamento una tantum per una superficie utile non superiore a 30 mq. ad uso residenziale che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio...."*

*Per le unità immobiliari di dimensioni comprese tra 20 mq. e 28 mq., l'ampliamento potrà essere effettuato fino al raggiungimento della superficie di 35 mq. complessivi dell'unità immobiliare, che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio...."*

sul patrimonio edilizio ricadente in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. a) del D.Lgs.42/2004 non sono coerenti con la seguente prescrizione h) contenuta nella Scheda del Sistema Costiero 11 Sistema Elba e Isole

Minori del PIT-PPR:  
 “Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l’impegno di suolo non edificato a condizione che: [...] - non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti”.

**9)** Per quanto concerne le *strutture stagionali al servizio della balneazione*, il **comma 4.1 lett. e)** rimanda a quanto specificato nel successivo Art. 45 e nel Regolamento del Parco: “È ammessa la realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo e assentite dal Parco con nulla osta. Tali strutture dovranno essere realizzate secondo quanto specificato al successivo Art. 45 e nel Regolamento del Parco”, tuttavia dall’art. 45 delle NTA non si evincono specifiche riguardanti la realizzazione delle strutture stagionali al servizio della balneazione, pertanto - di fatto – il Piano del Parco rimanda al Regolamento del Parco ad oggi non noto. Inoltre negli elaborati grafici del Piano del Parco non sono rappresentate le aree attualmente interessate dalle strutture per la balneazione e/o destinate alle strutture per la balneazione, pertanto non è possibile verificare la coerenza della realizzazione di “strutture per la balneazione” in relazione alla Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR, in quanto demandata al Regolamento.

**10)** In assenza di una seppur schematica localizzazione di detti servizi, si rileva la criticità nella relazione tra il Piano del Parco e i Piani di utilizzo degli arenili redatti dai Comuni ad esempio il PUA del Comune di Campo nell’Elba, adottato con D.C.C. n. 24/2025, le cui norme, nelle aree interne al Parco, rimandano al Piano del Parco.

**11) Art. 38 - Le Zone D, di promozione economica e sociale**  
 Il Settore prende atto dell’inserimento di un riferimento al PIT/PPR nel **comma 3 della lett. h** (“3.- La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle Zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali sulla base degli indirizzi elencati di seguito e in conformità con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del P.I.T.”); si chiede di integrare il medesimo con il riferimento agli anche obiettivi del PIT.

**12) RAPPORTO AMBIENTALE**  
 Per quanto riguarda la revisione e aggiornamento zonazione a terra il Settore prende atto che le zone De e Ds sono state incorporate nelle zone D, demandando ai Comuni la pianificazione urbanistica su queste aree. A proposito delle zone D, sia del Piano Vigente che vengono riconfermate, sia di nuova individuazione con la Variante al Piano in oggetto, il Settore segnala che - in alcuni casi - a differenza di quanto stabilito all’art.38 c.1 delle NTA del Piano del Parco, le zone D ricomprendono al loro interno anche ambiti non “*profondamente modificati dai processi di antropizzazione*” e che la disciplina delle zone D favorisce lo sviluppo dell’assetto urbanistico, il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani ecc.... Premesso che l’Art. 38- Le Zone D, di promozione economica e sociale delle NTA del Piano del Parco al comma 3 dispone:  
 “La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle Zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali sulla base degli indirizzi elencati di seguito e in conformità con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d’uso del P.I.T.”  
 il Settore ritiene che l’inserimento nelle zone D di ambiti non “*profondamente modificati dai processi di antropizzazione*” possa determinare errate interpretazioni in merito all’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato da parte dei Comuni in fase di formazione degli strumenti comunali e in merito alle effettive possibilità di trasformazione.  
 Pertanto il Settore ritiene necessario chiarire fin da ora che, in fase di formazione degli strumenti comunali nelle aree del Parco caratterizzate dalla presenza dell’edificato continuo, il perimetro delle zone D del Piano per il Parco non potrà essere assunto quale perimetro del territorio urbanizzato (TU) ai sensi dell’art. 4 della L.R. 65/2014. Difatti, ai fini della determinazione del perimetro del TU, occorre effettuare verifiche puntuali e di dettaglio (individuazioni dei tessuti, ecc.) che non sono svolte al livello di piano di settore; e a nulla vale il semplice richiamo della Carta del territorio urbanizzato (scala 1:50.000) del PIT/PPR ad esempio a pag. 278 e a pag 283 del RA1, oppure il richiamo alle superfici artificiali nella Carta della rete ecologica del PIT/PPR (scala 1:50.000).  
 Inoltre le zone D del Parco caratterizzate dalla presenza di edifici sparsi nel territorio rurale non potranno essere assimilate a tessuti urbani e ad esse non sarà possibile applicare norme che attengono all’edificato continuo.  
 A tal proposito, a titolo esemplificativo, si richiama la modifica delle zona da B a D del Piano del Parco (pag. 209 del Rapporto Ambientale) Poggio Pelato che in fase di pianificazione potrebbe presentare criticità proprio nell’applicazione di quanto disposto nel PIT-PPR dalla Scheda del Sistema costiero 11 Elba e Isole minori e dalla prescrizione 3.c.6. *Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato* del D.M. 14/12/1959 G.U. 79 del 1960 - Intero territorio comunale di Isola del Giglio, compresa l’Isola di Giannutri.  
In conclusione si propone di verificare che le zone D, sia le riconferme del Piano Vigente sia di nuova individuazione, siano effettivamente costituite da ambiti profondamente modificati dai processi di antropizzazione.  
 A titolo esemplificativo il Settore richiama alcune zone D esaminate nel Rapporto Ambientale, che includono anche ambiti non profondamente modificati dai processi di antropizzazione.  
 - paragrafo 7.2.7.3 Poggio Falcone  
 - paragrafo 7.2.9.1.2 COMUNE DI RIO  
 - paragrafo 7.2.9.3.1 GOLFO DI LACONA  
 - paragrafo 7.2.9.3.2 MARCIANA  
 - paragrafo 7.2.9.3.3.1 Golfo della Biodola e Loc. Scuderia  
 - paragrafo 7.2.9.3.3.2 Promontorio dell’Enfola

		<p>- paragrafo 7.2.9.3.3.3 Loc. Bagnai- La Banditella  - paragrafo 7.2.9.3.4.1 Loc. Ripe Alte  - paragrafo 7.2.9.3.5 Capoliveri e Porto Azzurro- Golfo di Mola  <u>Il Settore segnala anche che la zona D in corrispondenza della spiaggia del Ferrato, rappresentata a pag. 287 del RA, non corrisponde a quella indicata nella Zonazione Elba Tavola 5</u></p> <p><b>13)</b> Infine si chiedono i chiarimenti sulla Motivazione: <i>“Il limite della zonazione è stato modificato per tener conto dell’effettivo uso del suolo”</i> ai fini della modifica dei perimetri in Loc. Caldane e loc. Fonte dei Prete (paragrafo 7.2.7.2) che arrivano ad includere la costa rocciosa nella zona C.</p>
7.	<p>Regione Toscana</p> <p>Settore Economia Circolare qualità dell’aria</p>	<p>Il Settore rileva in merito alla componente <b>RIFIUTI</b> che nel RA è il tema dei rifiuti è stato preso in esame in vari punti del documento, in particolare sono stati trattati i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la coerenza della variante con i principali obiettivi del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati – piano dell’economia circolare (Prec);</li> <li>- l’analisi degli aspetti più generali, inerenti lo stato attuale dell’ambiente, nell’ambito della quale sono richiamati i dati di produzione dei rifiuti urbani dei comuni isolani e l’andamento della raccolta differenziata (riferiti all’anno 2023), oltre che descritta la situazione dell’unico impianto di trattamento meccanico biologico presente, sito nell’isola d’Elba in loc. Buraccio nel comune di Porto Azzurro.</li> </ul> <p>Vengono altresì richiamate, per quanto applicabili al contesto del parco, la legge regionale 37 del 28/06/2019 e le misure nella stessa contenute per la riduzione dell’incidenza della plastica sull’ambiente e, in particolare, l’art. 1 c.2 e seguenti e la Legge 60 del 17/05/2022 recante <i>“Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare (legge “SalvaMare”)</i>”.</p> <p>Nel RA sono evidenziati i seguenti elementi di criticità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i rifiuti prodotti a livello insulare (sia urbani che speciali) sono raccolti e avviati a recupero/smaltimento nel continente, con un aggravio non soltanto in termini economici, ma soprattutto in termini di sostenibilità;</li> <li>2. la produzione dei rifiuti urbani è fortemente correlata alle presenze turistiche;</li> <li>3. alcuni comuni non raggiungono il valore soglia del 65% (fissato al 2012) di raccolta differenziata e alcuni presentano ancora percentuali molto basse;</li> <li>4. non sono disponibili dati relativi ai quantitativi di rifiuti speciali prodotti disaggregati alla scala comunale, che in generale costituiscono una frazione molto più consistente rispetto ai rifiuti urbani e che devono essere raccolti e avviati a recupero/smaltiti sul continente;</li> <li>5. nei mari dell’Arcipelago Toscano il fenomeno dell’inquinamento delle acque da micro e nanoplastiche risulta significativo e sono urgenti misure per poter ridurre la quantità di tali rifiuti.</li> </ol> <p><u>Pertanto la gestione non corretta dei rifiuti nella parte a terra e di ormeggio viene individuata come fattore di potenziale impatto negativo, che necessita di specifiche azioni di sensibilizzazione sulla problematica per incentivare il recupero e il riciclo. Per la fase di navigazione il fattore di impatto negativo viene invece ricondotto allo sversamento dei rifiuti in mare.</u></p> <p>Le disposizioni in materia di rifiuti sono sostanzialmente demandate ai contenuti del Regolamento del Parco, strumento di gestione che ha la funzione di disciplinare le attività consentite all’interno dell’area protetta e che viene redatto in occasione della presente variante; in tale contesto l’obiettivo di sostenibilità preso a riferimento è quello di ridurre la produzione dei rifiuti attraverso la prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo.</p> <p>In merito alla problematica dei rifiuti marini, si specifica invece che all’art. 21- <i>Norme e divieti generali a mare</i> delle NTA della variante del Piano non è consentita <i>“..qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente fisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ivi compresa l’immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l’immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente”</i>.</p> <p>In considerazione di quanto sopra il Settore rileva che <u>l’aspetto relativo all’impatto della componente rifiuti in rapporto alla variante al piano risulta preso in esame e che vengono altresì indicate misure di prevenzione. L’obiettivo di promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti, favorendo la prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo, indicato nel Rapporto ambientale risulta coerente con le finalità espresse nel Prec.</u></p> <p>In riferimento alla componente <b>ARIA</b> il Settore specifica che i comuni che ricadono all’interno del territorio del Parco nazionale non rientrano in aree di superamento, né confinano con comuni che sono tenuti all’elaborazione del Piano di Azione (cfr. D.G.R.T. 228/2023 e D.G.R.T. 895/2025).</p> <p>In riferimento agli strumenti di programmazione regionale in materia di qualità dell’aria, si precisa che con Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 59 del 24 luglio 2025, è stato approvato, ai sensi della L.R. 65/2014, il nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria ambiente (PRQA), pubblicato sul Burt 33 parte II del 13 agosto 2025 con Supplemento 193 alla parte II.</p> <p>Il nuovo PRQA oltre a definire il quadro conoscitivo aggiornato relativo allo stato della qualità dell’aria ambiente e alle sorgenti di emissione e a individuare gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi volti a mettere in atto misure per il progressivo e continuo miglioramento della qualità dell’aria, si pone anche come strumento preliminare di valutazione della conformità rispetto ai nuovi adempimenti che i territori saranno chiamati a rispettare per effetto dell’approvazione della nuova Direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell’aria. Tale Direttiva, che dovrà essere recepita a livello nazionale entro l’11 dicembre 2026, introduce limiti più sfidanti per le concentrazioni degli inquinanti a partire dal 2030, fissando dei valori da rispettare circa dimezzati rispetto a quelli attualmente vigenti.</p> <p>La Variante al Piano del Parco prevede che nelle Zone A, di riserva integrale, sia vietato transitare con qualsiasi mezzo motorizzato al di fuori dalle strade asfaltate e nelle Zone B di riserva generale orientata sia vietato il transito con qualsiasi mezzo motorizzato al di fuori delle strade individuate nella “Carta della Circolazione motorizzata” di cui all’art. 3.</p> <p>In riferimento alle aree portuali, nel RA è indicato che le stesse ricadono all’esterno del territorio del parco, ma per completezza di analisi sono riportati i dati relativi ai traffici marittimi e dei mezzi nei porti elbani di Portoferraio, Rio Marina e Cavo riferiti all’anno 2024, elaborati dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar</p>

		<p>Tirreno Settentrionale. Viene inoltre citato il Documento di Pianificazione Energetica ed Ambientale (DEASP) elaborato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e i dati ivi riportati in merito alle emissioni di anidride carbonica correlate all'attività portuale. Viene quindi riportata come misura di contenimento delle emissioni provenienti dalle aree portuali l'iniziativa avviata dall'Autorità portuale per la realizzazione di strutture di alimentazione di energia elettrica delle navi da banchina (Onshore Power Supply) nel porto di Portoferraio.</p> <p>Il Settore precisa che il PRQA prevede misure per le aree portuali: oltre alla elettrificazione delle banchine portuali nel porto di Portoferraio (intervento MN01), azione già citata nel Rapporto Ambientale, è prevista una prescrizione specifica (intervento MN02) che consiste nell'adozione di ordinanze da parte delle Capitanerie di Porto per il divieto di utilizzo di combustibili navali con tenore di zolfo maggiore allo 0,1% in manovra, sulla base di quanto stabilito nel 2022 dal MEPC 79 (Marine Environment Protection Committee), ovvero la 79ª sessione del Comitato dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che ha modificato l'allegato VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (MARPOL) inserendo il Mediterraneo tra le cosiddette aree SECA, nelle quali avviene un controllo delle emissioni di zolfo.</p> <p>Il PRQA tra le azioni rivolte al mantenimento della buona qualità dell'aria contiene infatti indicazioni per tutti i Comuni, affinché nei propri atti di programmazione e pianificazione venga tutelata la risorsa aria, in particolare con interventi atti a favorire il potenziamento della mobilità dolce, ciclabile o pedonale e l'efficientamento energetico degli edifici. Tale esigenza scaturisce anche dall'adozione dei nuovi limiti di qualità dell'aria nella nuova direttiva europea 2024/2881, sopra citata.</p> <p>Il Settore precisa per quanto riguarda la gestione dei cantieri che, oltre alle richiamate Linee guida ARPAT per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (2018), <u>risulta opportuno fare riferimento al Capitolo 9 dell'Allegato 5 alla Parte I del PRQA "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti"</u> e all'Allegato 6 alla Parte I del PRQA "<u>Prescrizione di buone pratiche e misure di mitigazione della polverosità diffusa originata dai cantieri edili</u>".</p>
8.	<p>Regione Toscana</p> <p>Settore Valutazione Impatto Ambientale</p>	<p>Il Settore richiama il proprio contributo trasmesso nella fase di Verifica di Vas ed evidenzia che nel Capitolo 1.5 del RA è contenuto un quadro di sintesi delle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione preliminare e sono forniti gli elementi di riscontro e le modalità con cui i rilievi emersi nei contributi trasmessi dagli SCA sono stati recepiti nel RA e nel Piano, con rimandi a specifici capitoli del suddetto documento.</p> <p>Con riferimento a quanto rilevato dal Settore VIA il RA rimanda ai contenuti del Capitolo 8 nel quale è sottolineato che " [...], <u>come disposto dall'art. 9 c.1 delle NTA, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere su tutto il territorio del Parco e la realizzazione di attività e operazioni capaci di incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e, in genere, ambientale e paesaggistico) dei luoghi è soggetto a preventivo NULLA OSTA, provvedimento obbligatorio e vincolante dell'Ente, conformemente a quanto previsto dal Piano e dal relativo Regolamento. [...]</u>".</p> <p>Inoltre viene precisato che " [...]<u> per i progetti che rientrano nelle fattispecie di cui agli allegati alla Parte II del D.Lgs 152/06 e quindi oggetto di VIA, costituisce riferimento anche il cd "Decreto soglie" (Dm Ambiente 30 marzo 2015, n. 52- Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale) che comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nell'allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente. [...]</u>".</p> <p>Il Settore rileva che nelle NTA revisionate, con riferimento ad azioni potenzialmente ricadenti nel campo di applicazione della normativa VIA, sono citate per le "Zone D, di promozione economica e sociale", le strutture ricettive per le quali la disciplina attuativa richiama " [...]<u> le disposizioni di cui agli allegati alla Parte II del D.Lgs 152/06 (in particolare allegato IV) in merito alle fattispecie di progetti oggetto di procedura di VIA. In tal senso si fa presente che per i progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50% (in particolare aree protette, Siti Natura 2000, zone costiere articolo 142, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004) [...]</u>", recependo quanto segnalato dal Settore VIA nel proprio contributo del 16/05/2024. Pertanto il Settore conclude evidenziando che, nell'ambito delle previsioni descritte nel Rapporto Ambientale relativo al Piano in esame, pur considerando che il livello pianificatorio degli interventi non si traduce in progetti dettagliati e riconoscendo che le azioni individuate sono funzionali a perseguire le finalità dell'Ente Parco (tutela dei valori naturali e ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali), <u>non si rilevano ulteriori specifici elementi da segnalare sulla documentazione esaminata, salvo quanto sopra riportato nella sezione "Contributo" in materia di VIA utile per orientare la successiva fase di progettazione di dettaglio degli interventi programmati.</u></p>
9.	<p>Regione Toscana</p> <p>Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità ambientale</p>	<p>Il Settore specifica, in relazione agli inquinamenti fisici, che il Regolamento di attuazione della L.R. 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, evidenzia l'interconnessione tra classificazione acustica del territorio e pianificazione territoriale, <u>per cui è necessario garantire il coordinamento tra i piani comunali di classificazione acustica e gli strumenti di pianificazione.</u> In particolare agli indirizzi per il suddetto coordinamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 unitamente all'Allegato 3 del Regolamento.</p> <p>L'Allegato 3 definisce le linee guida sugli elementi da valutare nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e Piano Comunale di Classificazione Acustica oltre che sulla localizzazione dei ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo e altre strutture di tipo sanitario), delle zone industriali, delle attività a grande impatto acustico e delle infrastrutture di trasporto.</p> <p>Il Settore, relativamente al procedimento in oggetto prende atto che il Rapporto ambientale predisposto ai fini della Valutazione Ambientale Strategica riporta che "<u>Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.G.R n. 2/R/2014, le aree comprese nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (ai sensi della Legge 394/1991), nonché le aree protette regionali e i siti di interesse naturalistico individuati dalla normativa regionale devono essere classificate in classe I, limitatamente alle porzioni di territorio da salvaguardare per l'uso prettamente naturalistico; lo stesso articolo 5 comma 6 esclude da tale classificazione le porzioni destinate, fra le altre, ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali e a parcheggio, che pertanto devono essere ricondotte a</u></p>

		<p><i>classi acustiche più appropriate rispetto alla loro destinazione d'uso effettiva.</i>  <i>In presenza di eventuali incongruenze, la competenza per l'eventuale adeguamento del PCCA rimane in capo al Comune".</i></p> <p>In considerazione di ciò sollecita l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ad inserire nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in oggetto, un richiamo ai Comuni territorialmente interessati affinché effettuino una puntuale verifica della congruenza dei Piani di classificazione acustica con quanto previsto per le aree in oggetto dal D.P.G.R n. 2/R/2014, attivando, nel caso si rendesse necessario, l'aggiornamento del PCCA.</p> <p>Il Settore ricorda infine che in data 24 marzo 2022 è stato emanato il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MITE, oggi MASE, avente per oggetto la "Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194". Suggestisce pertanto l'inserimento nel "Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano" di un richiamo ai riferimenti normativi che hanno introdotto le zone silenziose in aperta campagna, richiamando i Comuni compresi nell'area ad effettuare una ricognizione finalizzata ad individuare aree idonee in vista dei prossimi aggiornamenti dell'elenco delle zone silenziose.</p>
10.	ARPAT	<p><b>1)</b> L'Agenzia specifica che le seguenti osservazioni sono state predisposte in collaborazione e con il contributo delle strutture ARPAT: Settore Mare, Dipartimenti di Livorno, Piombino-Elba, Grosseto.</p> <p>L'Agenzia richiama i precedenti contributi nell'ambito delle procedure di VAS inerenti il Piano del Parco. Sono richiamati i contenuti disciplinari riportati nella Relazione tecnica di Piano e nelle NTA (art. 1 co 3) che definiscono la natura del Piano del Parco.</p> <p>In particolare l'art. 12, comma 7 della Legge 394/1991 che recita: «<i>Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione</i>»; nel RA (pag. 28) è indicato tuttavia che «<i>L'Ente Parco in accordo con le amministrazioni comunali, così come previsto dall'art. 12 comma 4 della Legge 394/91, ha ritenuto che la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle Zone D sia stabilita dagli strumenti urbanistici locali e in conformità con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni d'uso del P.I.T.</i>»; l'art. 12, comma 4 della Legge 394/1991 per la precisione indica a riguardo: «<i>la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano</i>».</p> <p>L'agenzia richiama inoltre l'art. 5, co 1 delle NTA dove è indicato che il Piano e le NTA contengono due diversi tipi di disposizioni, così definite:</p> <p>«<i>a) previsioni e prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti interessati [...] che agiscono nell'ambito del Parco e prevalgono, sostituendoli - anche prima che la competente Amministrazione abbia provveduto al necessario adeguamento - sugli strumenti urbanistici comunali e sui regolamenti urbanistici;</i>  <i>b) indirizzi e direttive da specificare e da attuare [...] con gli strumenti territoriali e urbanistici locali nonché con gli strumenti e i provvedimenti attuativi di competenza dell'Ente Parco, eventualmente d'intesa con altri soggetti interessati</i>».</p> <p>In merito a quanto indicato nel par. 1.4 del RA: «<i>Costituiscono riferimento, nel rispetto del principio di non duplicazione i processi di VAS relativi a:</i>  - Piano del Parco e sue precedenti varianti  - Progetto di Paesaggio dell'Isola di Capraia  - Pianificazione urbanistica comunale di vario livello»</p> <p>l'Agenzia richiama il proprio contributo sul RA di VAS del PdP dell'Isola di Capraia (prot. ARPAT n. 3328 del 17/1/2022, prot. RT n. 17507 del 18/1/2022) in cui l'Agenzia aveva preso atto del livello di indeterminatezza delle previsioni e relativi impatti del PdP, sottolineato che le relative valutazioni ambientali avrebbero dovuto essere effettuate nelle fasi e negli atti successivi di attuazione. Il presente Piano non risulta tuttavia avere un dettaglio molto maggiore: pertanto mantengono validità le stesse considerazioni e rimangono da effettuare le valutazioni ambientali negli atti successivi di maggior dettaglio.</p> <p><b>2)</b> Nel par. 1.5 del RA è presentato un <b>Riscontro alle osservazioni</b> ARPAT di fase preliminare (sottoparagrafo 1.5.1.11) espresse nel contributo per la fase di verifica e preliminare di VAS della presente variante: sia con riferimento a tal paragrafo, sia con riferimento ai vari contenuti del RA e del resto della documentazione presentata, l'Agenzia esprime le seguenti considerazioni:</p> <p>In merito alle RISORSE IDRICHE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta dell'Agenzia di considerare il nuovo documento di avvio del procedimento di formazione del Piano di Tutela delle Acque e richiamo, con riferimento alle attività agricole e zootecniche, di quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Proponente ha accolto (par. 3.2.3.1) l'indicazione di confronto con la D.G.R. n. 115 del 12/2/2024, documento di avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano di Tutela delle Acque. Dal punto di vista delle aree che richiedono specifiche misure di protezione, ha precisato che nelle isole dell'arcipelago non sono individuate aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati. È stato sviluppato il quadro della depurazione dei reflui urbani, sia relativamente ai depuratori che alle caratteristiche della rete fognaria (informazioni aggiornate al 31/12/2023). Per quanto riguarda lo stato quantitativo della risorsa idrica, di significativa importanza soprattutto per la sostenibilità dell'attività turistico ricettiva dell'Isola d'Elba, lo stato dell'arte è stato rappresentato correttamente. Il Proponente afferma che nell'analisi valutativa delle modifiche avanzate dalla variante saranno verificate la disponibilità delle reti acquedotto e fognatura e la presenza di "zone di rispetto", come richiesto anche nel contributo dell'Agenzia, per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base di quanto indicato all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;</li> <li>• segnalazione dell'Agenzia (per quanto riguarda Pianosa e Montecristo) in merito al fatto che il DP non riportava lo stato della disponibilità idrica, per cui - in particolare per Pianosa, dove insistono alcuni insediamenti abitati - si è ritenuta necessaria un'integrazione della valutazione al fine di vagliare</li> </ul> </li> </ul>

	<p>eventuali ricadute sulle NTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in risposta il Proponente fa presente che sull'Isola di Pianosa l'approvvigionamento avviene mediante captazione da pozzi e sull'Isola di Montecristo mediante alcune sorgenti. Al par. 4.2.1.1.2.4 viene descritto il progetto che (sulla base della scheda disponibile al link indicato) tra il 2016 e il 2021 ha riguardato l'attività di ricerca finalizzata ad un ottimale sfruttamento delle risorse idriche sotterranee nell'Isola di Pianosa. Le attività hanno riguardato la sostenibilità e disponibilità della risorsa sotterranea, che si fa critica nella stagione estiva anche a fronte di una infiltrazione efficace minore del 10% delle piogge annue; il Proponente fa cenno, inoltre, a un pozzo profondo attualmente utilizzato e a un suo possibile sostituto avente caratteristiche di qualità migliori. Il progetto sembra a tutt'oggi attivo e al fine della pianificazione territoriale resta indispensabile conoscere quali siano l'effettiva disponibilità attuale di risorsa idropotabile, la sua qualità, nonché le conseguenze e/o eventuali azioni che si intendono mettere in campo a seguito delle valutazioni fino ad oggi condotte, in relazione agli obiettivi del Piano, con particolare riferimento all'insediamento/ampliamento di attività agricole. A tale proposito si prende atto che il RA (par. 7.2.8.6.2) riporta la disponibilità idrica tra le criticità emerse dall'analisi valutativa ed il recupero delle acque tra gli indirizzi per la definizione della disciplina d'uso definita dalle NTA e dal Regolamento del Parco.</li> </ul> <p>Relativamente al FABBISOGNO IDRICO E CONSUMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osservazione ARPAT: «allo scopo di finalizzare le misure di mitigazione per la tutela qualitativa della risorsa idrica che saranno previste dalla Variante per perseguire la finalità di "gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi)" (dichiarata nelle NTA: art. 12), si suggerisce di dettagliare maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione; si ritiene inoltre opportuno che siano previsti indicatori di monitoraggio di verifica di attuazione delle stesse e di verifica delle relative ricadute, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata e quantitativi di acque riutilizzati». Inoltre: «Si ritiene che le misure descritte possano essere potenziate mediante l'introduzione nelle NTA di forme di risparmio idrico, quali ad esempio, laddove possibile, l'installazione di reti duali nella ristrutturazione delle strutture ricettive, e in generale prevedere misure di riuso delle risorse idriche»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Proponente afferma che è «da demandare alla disciplina d'uso del Regolamento del Parco. Si rimanda al Cap. 8.4 del presente RA (punto g) di cui all'allegato 2 della L.R. 10/2010) per le misure individuate che devono confluire nel Regolamento del Parco. Per le specifiche materie di competenza del Regolamento si rimanda all'art. 11 della L. 394/91 e per la proposta di struttura vd Cap. 3.1.1». Premesso che il citato par. 8.4 è relativo alla matrice rifiuti, mentre gli indirizzi al Regolamento del Parco in materia di acque sono presenti al par. 8 e al par. 8.1.1, si osserva che né nel RA né nelle NTA si hanno evidenze della descrizione di maggior dettaglio richiesta per le misure di mitigazione previste. Se ne raccomanda lo sviluppo e l'attuazione come misure comprese nel Regolamento del Parco;</li> </ul> </li> <li>• segnalazione dell'Agenzia sul fatto che nelle NTA presentate in fase preliminare l'art. 37 indicava: «per le Zone C "È ammessa, previo nulla osta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo". Pertanto, si raccomanda un'approfondita e ponderata analisi e valutazione delle conseguenze che il complesso delle modifiche previste dalla Variante può determinare sulle risorse idriche»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle NTA presentate per quanto riguarda le piscine, all'art. 37 relativo alle Zone C, alla lettera l), sono espresse indicazioni sulle caratteristiche di nuove piscine a servizio di edifici ad uso residenziale e turistico ricettivo, rinviando agli indirizzi del Regolamento del Parco. La realizzazione di piscine di acqua dolce o salata comporta anche un'accorta disciplina delle modalità di scarico delle acque, anche in considerazione della necessità di disinfezione delle stesse e del successivo contenimento degli effetti dell'eventuale disinfettante residuo, nel rispetto del D.P.G.R. n. 46/R/2008<sup>1</sup> e delle eventuali ulteriori disposizioni vigenti in materia. A tale proposito il Regolamento del Parco dovrà dettagliare quanto sopra nell'ottica della tutela dei recettori delle acque scaricate;</li> </ul> </li> <li>• segnalazione dell'Agenzia sulla non chiarezza dell'indicazione relativa a «piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- si prende atto che il Proponente ha accolto l'osservazione dell'Agenzia relativa all'utilizzo dell'espressione «piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui» sostituendola con «impianti per lo smaltimento e trattamento dei reflui» e rinviando al Regolamento del Piano. Tuttavia, il testo delle NTA fornito nel documento allegato alla documentazione riporta ancora la dicitura precedente: si suggerisce di correggere tale refuso. Si ribadisce la necessità che, laddove vengano formulate indicazioni di scelta per l'impiantistica di trattamento reflui, si faccia riferimento esplicito alle tipologie riportate nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 del D.P.G.R. n. 46/R/2008;</li> </ul> </li> <li>• richiesta dell'Agenzia: «sarebbe opportuno prevedere, come parte integrante del modello insediativo e delle forme di produzione agricola ecocompatibile (anche mediante l'adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa), una gestione sostenibile ed integrata del ciclo delle acque mediante l'attuazione dei seguenti interventi di mitigazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- raccolta ed uso di acque meteoriche da drenaggio di coperture civili;</li> <li>- sensibilizzazione al risparmio idrico;- riduzione delle perdite di acquedotto;</li> <li>- impianti di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura»;</li> </ul> </li> </ul> <p>- si prende atto che il Proponente rimanda tale richiesta alla disciplina d'uso che sarà contenuta nel</p>
--	---

<sup>1</sup> Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)":  
<https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2008-09-08;46/R>.

		<p><u>Regolamento del Parco, specificando che quanto richiesto rientra parzialmente nelle competenze dell'Ente Parco, e che - pertanto - dovranno essere previsti accordi con gli Enti locali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta dell'Agenzia: «<i>si rileva che (art. 16 Attività agricole e zootecniche delle NTA) all'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche non è stata associata l'opportunità di valutare la possibilità di utilizzare a scopo irriguo di acque recuperate, anche da depurazione urbana, al fine di favorire un significativo risparmio della risorsa nell'ottica della sostenibilità e della protezione del territorio. Se ne suggerisce l'implementazione</i>»:</li> </ul> <p>- anche in questo caso il Proponente rimanda tale richiesta alla disciplina d'uso che sarà contenuta nel Regolamento del Parco. Si rileva che nel RA (par. 7.2.1, pag. 161) in cui sono riportate le NTA con modifiche/integrazioni, in relazione all'art. 36 delle NTA di variante (relativo alle Zone B) e all'art. 37 (relativo alle Zone C) <u>viene demandato al Regolamento del Parco l'applicazione di prescrizioni, comprensive anche degli aspetti di risparmio idrico e di corretto trattamento dei reflui, per interventi su patrimonio edilizio con usi agricoli.</u></p> <p><b>3)</b> Con riferimento ai contenuti del capitolo 3 del RA in merito ai <b>rapporti del Piano con gli altri Piani e Programmi</b> l'Agenzia fa presente che con D.C.R. Toscana n. 59 del 24/7/2025, è stato approvato il nuovo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA)<sup>2</sup>.</p> <p><b>4)</b> In merito allo <b>stato dell'ambiente</b>, che viene trattato nel RA al par. 4.2, in merito a ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO L'Agenzia osserva quanto segue.</p> <p><u>Isola del Giglio:</u> nella proposta di Variante di Piano è prevista la riclassificazione di alcune aree dell'isola al fine di adeguare la pianificazione urbanistica all'effettivo utilizzo del territorio. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'area ubicata in Località Poggio Pelato passerà da Zona B a Zona D, destinata alla promozione economica e sociale;</li> <li>2. l'area in Località Caldane e Località Fonte dei Prete, precedentemente classificate come Zona B, saranno riclassificate come Zona C;</li> <li>3. l'area in Località Poggio Falcone passerà da Zona De a Zona D.</li> </ol> <p>Il Proponente dichiara che tali modifiche dei limiti cartografici sono state proposte per riflettere l'uso effettivo del suolo nelle rispettive aree.</p> <p><u>Area Località Poggio Pelato:</u> ARPAT nel contributo per la fase di verifica e preliminare di VAS della presente variante aveva segnalato che «<i>Il passaggio da Zona B a Zona D in Località Poggio Pelato riguarda un'area dove l'effettivo uso del suolo vede l'area già destinata ad usi antropici. Nello specifico, da immagini satellitari, l'area sembra destinata ad attività di rimessaggio barche. In relazione alla componente "Suolo e Sottosuolo", i potenziali impatti sono stati valutati come probabilmente assenti per quanto riguarda il consumo di suolo e come probabilmente positivi per quanto riguarda l' "Uso del Suolo e Sistemazioni idraulico agrarie": in merito a quest'ultimo aspetto, dovrebbero essere argomentate le motivazioni per le quali il proponente ritiene che un passaggio da Zona B a Zona D possa produrre un potenziale impatto positivo. Si evidenzia che tale area sarebbe l'unica area di Zona D (di promozione economica e sociale, di colore rosso nella Tavola di Piano Zonazione TERRA Giglio 1:10000) in tutta l'Isola del Giglio.</i></p> <p>Si concorda che il passaggio da Zona B a Zona D non comporta effetti significativi sulle componenti suolo, sottosuolo e acque sotterranee, trattandosi di un adeguamento della zonazione a fronte di usi già esistenti; eventuali trasformazioni future rimarranno subordinate alle valutazioni previste nell'ambito dei procedimenti autorizzativi competenti. <u>Tuttavia, è necessario far presente la criticità dell'isola nel soddisfare il proprio fabbisogno idrico, legata alla scarsità della risorsa sotterranea e alla conseguente dipendenza dal dissalatore, e che eventuali interventi edilizi futuri dovranno tener conto di conseguenti incrementi del fabbisogno idrico.</u></p> <p><u>Area Località Caldane e Località Fonte dei Prete:</u> la variante che interessa le due località, dove la zonazione passa da Zona B a Zona C, riguarda una porzione di territorio pari a 0,9 ettari, posta in prossimità della zona sudorientale dell'isola, in cui sono presenti pochi edifici sparsi. Anche in questo caso, la modifica della zonazione nasce dall'esigenza di tener conto dell'effettivo uso del suolo. Le Zone C, secondo il quadro normativo del Piano, accolgono infatti ambiti di tipo agro-ambientale o paesaggi rurali tradizionali che, pur conservando caratteri naturali, si distinguono dalle Zone B perché maggiormente segnati da usi agricoli, terrazzamenti, manufatti minori o elementi di sistemazione agraria.</p> <p>Anche in questo caso la riclassificazione non introduce nuove possibilità edificatorie né comporta un incremento dei livelli di trasformazione fisica del territorio. La variante è descritta come un adeguamento cartografico privo di effetti diretti sui processi di consumo di suolo.</p> <p><u>Area Località Poggio Falcone:</u> ARPAT nel contributo per la fase di verifica e preliminare di VAS della presente variante aveva osservato che «<i>Per quanto riguarda la modifica della Zona da De a D1 in un'area in Località Poggio Falcone, senza variazione dei limiti, a pag. 144 del DP il Proponente indica, in maniera piuttosto generica, che "non si prevede possa dar luogo a particolari impatti perché rivolta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti e quindi limitando al minimo le trasformazioni e il consumo di risorse". Si fa notare che, tuttavia, nel DP risulta mancante la tabella con la valutazione schematica degli impatti potenziali (presente invece per le modifiche relative alle altre località), che dovrebbe essere integrata e adeguatamente argomentata. [...] si ricorda che, nella valutazione dei probabili impatti in zone con potenziale presenza di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture connesse all'attività turistica, sarebbe opportuno tenere in considerazione il potenziale aumento del fabbisogno idrico dovuto all'incremento delle attività turistiche, in particolar modo in un contesto come quello dell'Isola del Giglio dove vengono già attivati due dissalatori, necessari principalmente nel periodo estivo per il notevole aumento delle persone (residenti e turisti) che stazionano sull'isola.</i></p> <p>Il Proponente, a tal proposito, ha risposto indicando che «<i>Da considerare che l'area rimane comunque in</i></p>
--	--	---

2 Reperibile sul sito internet della Regione Toscana al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-per-la-qualita-dell-aria-ambiente-prqa>

	<p>zona D e quindi oggetto delle stesse disposizioni normative. Per quanto riguarda la competenza nell'attuazione degli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D si rimanda all'art. 13 bis della L. 394/91».</p> <p>Come riportato al par. 7.2.7.3 del RA, per l'area di Poggio Falcone l'attuale modifica riguarda il passaggio da Zona De a Zona D (precedentemente la variante prevedeva il passaggio a D1), senza variazione dei limiti. Tale variazione è volta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti. <u>Tuttavia, si fa presente che, a differenza delle altre aree, non vengono riportati il Piano di gestione e la carta delle azioni, aspetti approfonditi per le altre aree soggette a variazione. Si ribadisce pertanto la necessità di approfondire gli aspetti inerenti a tale area in conformità con le altre zone soggette a riclassificazione.</u></p> <p><b>5)</b> Ancora In merito allo <b>stato dell'ambiente</b>, quanto ai SITI DI BONIFICA (par. 4.2.3.1 del RA) si ricorda in via preliminare che le procedure operative ed amministrative per tali siti sono disciplinate dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, si osserva quanto segue.</p> <p><u>Isola del Giglio:</u> in merito all'estensione delle zone di revisione, si fa presente che i limiti delle "Caldane" e "Fonte del Prete" includono anche aree costiere immediatamente aperte in mare, in area a scogliera, rappresentando una potenziale vulnerabilità alla tutela della linea di costa, così come previsto all'art. 13, comma 1 delle NTA. Relativamente all'area di Poggio Pelato, si segnala ancora l'assenza, nel RA, delle argomentazioni per le quali il Proponente ritiene che un passaggio da Zona B a Zona D possa comportare un potenziale impatto positivo. Lo sviluppo, la trasformazione dell'area di Poggio Pelato necessita inoltre chiarimenti data la coesistenza con un procedimento di bonifica relativo alla passata attività estrattiva mineraria. Per questo ultimo aspetto si vedano le seguenti osservazioni.</p> <p><u>Aree in bonifica nell'Isola del Giglio:</u> nel Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di bonifica (SISBON) della Regione Toscana, nel territorio del Comune di Isola del Giglio sono registrati quattro siti. Solamente due rappresentano siti di significativa estensione e valenza ambientale:</p> <p><u>"ex Discarica – Le Porte"</u> GR151: il sito risulta interessato da un intervento di MISP ed il soggetto responsabile è il Comune di Isola del Giglio. L'ultimo atto che risulta dalla consultazione di SISBON è la comunicazione del Comune di Isola del Giglio del 18/11/2024 alla Regione Toscana (prot.RT n. 2024/599839), nella quale è citata «<u>la certificazione di ultimazione dei lavori in data 22/10/2024 con opere da completare entro il 21/12/2024</u>». L'atto di certificazione non è tuttavia presente in SISBON e risulterebbe necessario inserirlo;</p> <p><u>"ex Miniera di Pirite – Il Franco"</u> GR053: l'attività estrattiva è cessata nel 1962, il procedimento è attivo e aggiornato alla fase di individuazione del sito e collocazione nel Piano Regionale Bonifiche (D.C.R. Toscana n. 384/1999). Il soggetto obbligato agli interventi è il Comune, al quale nel 1969 è stata accettata la richiesta di rinuncia alla concessione mineraria. L'area interessata dalla passata attività mineraria (concessione per circa 196 ettari) è collocabile ad Est dal Promontorio del Franco, linearmente lungo la Valle dell'Ortana, tra la Cala dell'Allume a Sud e l'area costiera di Campese/Pertuso a Nord. Lungo questo "asse" produttivo avveniva l'estrazione, il trasposto ferroviario a scartamento ridotto Decauville, e il trattamento del materiale minerario.</p> <p>L'area mineraria a Nord è occupata da molti anni da insediamenti turistici e residenziali.</p> <p>L'area a Sud, approssimativamente ove insistevano il "Pozzo dell'Allume" e le strutture a servizio dell'attività mineraria, è al momento parzialmente interessata dalla presenza di più recenti attività artigianali. Per quest'ultima area, secondo la variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è prevista una nuova zonazione (area Poggio Pelato) con passaggio da Zona B a Zona D.</p> <p>La scheda anagrafica del sito GR053, redatta da ARPAT nel 1996 e aggiornata nel 2006, è contenuta nel Piano Provinciale delle Bonifiche della Provincia di Grosseto. Sulla base di tali accertamenti dell'epoca non è dato sapere l'effettiva perimetrazione ed estensione del sito e i livelli di contaminazione residua dei suoli derivante dalla pregressa attività mineraria.</p> <p><u>Gli iter di ripristino ambientale e/o bonifica ad oggi non sono stati avviati; gli iter procedurali sono normativamente in carico all'Amministrazione comunale, la quale risulta anche quale soggetto obbligato. Per quanto sopra si ritiene che la mancata conclusione dell'iter procedimentale del sito "Ex Miniera di Pirite - Il Franco" (GR053), l'assenza di informazioni dei livelli di contaminazione residua sui suoli e quindi di una efficace e definitiva perimetrazione, possano rappresentare una criticità rispetto alla nuova zonazione prospettata dalla Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.</u></p> <p><u>Isola d'Elba:</u> facendo riferimento ai siti contaminati iscritti all'anagrafe informatica SISBON, risultano presenti in totale 53 siti attivi interessati da procedimento di bonifica nell'Isola d'Elba. Si evidenzia la necessità di proseguire o dare inizio, in alcuni casi, agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti indicati allo stesso paragrafo, ivi comprese anche le aree minerarie che costituiscono il settore del territorio maggiormente impattato dalla pregressa attività estrattiva.</p> <p><u>Pertanto, viene richiesto che i siti contaminati vengano riportati nelle norme e nella cartografia relativa al nuovo Piano fino alla conclusione degli interventi di bonifica e che per i siti contaminati attivi ricadenti all'interno delle aree di competenza dell'Ente Parco sia svolto un aggiornamento sullo stato dei procedimenti di bonifica, la cui competenza è in capo agli Enti comunali.</u></p> <p>Inoltre, in relazione alla presenza di eventuali superamenti di colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 ricompresi in aree agricole è opportuno ricordare anche D.M. MATTM 1/3/2019, n. 46.<sup>3</sup></p> <p><b>6)</b> Nel Capitolo 7 del RA che tratta della <b>valutazione degli effetti ambientali</b> sono riportate informazioni sulle modifiche apportate alle zonazioni e alla disciplina delle NTA.</p>
--	---

3 Decreto Ministero dell'Ambiente 1° marzo 2019, n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (G.U. n. 132 del 7/6/2019): <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2019-03-01:46:vig=2025-12-11>

	<p>Nelle NTA art. 38, comma 5, lettera b, per le Zone D in aree edificate a bassa densità è indicato come indirizzo che vi va realizzata <u>«la riqualificazione delle aree di recente edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, evitando sostanziali aumenti dei carichi urbanistici e riducendo al minimo il consumo del suolo agricolo»</u>; per evitare fraintendimenti a livello di attuazione da parte della pianificazione sotto-ordinata sarebbe opportuno quantificare che cosa vi sia inteso per <u>«sostanziali aumenti del carico urbanistico»</u> e riduzione <u>«al minimo»</u> del consumo di suolo agricolo.</p> <p>Nelle varie schede riportate nel Capitolo 7 del RA, con riferimento alle criticità evidenziate dall'analisi relative a varie matrici ambientali e ai conseguenti indirizzi per la disciplina d'uso, viene fatto rimando ad atti successivi come al Regolamento; a titolo di esempio, per le risorse idriche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (pag. 206) per <u>«Il recupero all'attività agricola di alcune aree è condizionato dalla dimostrazione della disponibilità della risorsa idrica in relazione alle colture e alle tecniche da praticare»</u> è indicato <u>«Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1»</u>;</li> <li>- (pag. 219) per <u>«Condizionare l'intervento alla verifica, da parte del gestore del SII, della disponibilità idrica per l'insediamento di nuove attività»</u> è indicato <u>«Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1»</u> e <u>«Per interventi edilizi che comportino un aumento del carico urbanistico [...]»</u> è indicato <u>«Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1»</u>;</li> <li>- per <u>«prevedere l'impianto di verde ornamentale/pertinenziale agli insediamenti e di colture agrarie non idroesigenti e sistemi di recupero, stoccaggio e riciclo delle acque meteoriche e delle acque grigie»</u> è indicato <u>«Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1»</u>;</li> <li>- (pag. 259) per <u>«Attuare misure di tutela dell'acquifero»</u> è indicato <u>«NTA Art. 12 Il Regolamento del parco dovrà fare proprie anche le disposizioni del piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico»</u>;</li> <li>- (pag. 271) per il <u>«Potenziamento reti di urbanizzazione»</u> è indicato <u>«Da demandare alla strumentazione urbanistica comunale e a specifici accordi con AIT e l'Ente gestore del SII»</u>.</li> </ul> <p><u>L' Agenzia prende atto che le analisi relative ai fabbisogni aggiuntivi in termini sia di risorse che di capacità impiantistica non sono state sviluppate a questo livello nella documentazione posta in consultazione, rimandando diffusamente tali specifiche al Regolamento, per cui non è possibile una valutazione di merito in questa sede.</u></p> <p>7) L'Agenzia segnala infine alcuni <b>errori</b> presenti nel par. 7.2, a titolo di esempio: nella tabella di pag. 207 dove è indicato un aumento delle aree in Zona B, che è incongruente con quanto riportato nella trattazione testuale e grafica e nella prima tabella di pag. 217; nella seconda tabella di pag. 217 non è riportata la sintesi dell'analisi del contesto per l'area in Località Poggio Falcone; l'indicazione cartografica di tale area non è indicata neanche nella figura di pag. 207.</p> <p>Analoghe incoerenze sono presenti in schede riferite ad altre varianti.</p> <p>Si segnala inoltre l'incongruenza tra i dati riportati nelle tabelle del par. 7.3 e quelli riportati nelle tabelle del par. 7.2.</p> <p><u>Si suggerisce di rivedere tabelle, figure e testo del par. 7.2 e del par. 7.3, per portarli a coerenza tra loro, o comunque segnalare i necessari errata corrige nella dichiarazione di sintesi.</u></p> <p>8) Nel RA Capitolo 8 sono indicate <b>misure di mitigazione/compensazione</b> degli impatti negativi significativi; nel par. 8.6 <u>«Adattamento e contrasto alla crisi climatica»</u>, sarebbe opportuno che nelle NTA venisse definita la taglia che si intende corrispondere alla dicitura ivi usata (art. 35, comma 5.1, lettera g.; art. 37, comma 4.1, lettera i.; art. 41, comma 2) di <u>«piccoli impianti per la produzione d'energia rinnovabile»</u>.</p> <p>9) Nel Capitolo 9 del RA la trattazione delle <b>alternative di Piano</b> risulta molto sintetica, si riferisce solo all'opzione zero e alle modifiche alle NTA per le Zone D, non anche alle altre scelte di piano.</p> <p>10) Nel Capitolo 10 del RA viene descritto il <b>monitoraggio ambientale</b>.</p> <p>Nel RA è indicato <u>«Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali»</u>.</p> <p>Per le attività di monitoraggio ulteriori rispetto a quelle attività classificate come istituzionali per l'Agenzia, svolte nell'ambito dei monitoraggi previsti per legge, che dovessero richiedere attività ulteriori per l'Agenzia si rimanda a specifici accordi ed eventuali necessarie convenzioni a titolo oneroso.</p> <p>Nel RA sono previsti indicatori di contesto, di processo di attuazione; questi ultimi due sono entrambi <u>«volti a monitorare l'attuazione del piano da parte dell'Ente»</u>.</p> <p>Visti gli indicatori di monitoraggio proposti nel RA (tabella pagg. 334+336), non è chiaro quali saranno gli indicatori che renderanno conto della variazione del contesto attribuibile all'attuazione del piano e i relativi valori di riferimento durante il monitoraggio, al raggiungimento o non raggiungimento dei quali è previsto che il piano sia eventualmente reindirizzato.</p> <p>Nel RA è solo indicato che <u>«Il trend degli indicatori di contesto non è strettamente/direttamente correlato alle strategie e alle azioni della pianificazione territoriale ma dipende da molti fattori tra loro interagenti, che non sempre è semplice identificare per poter effettuare efficienti correzioni»</u>, sottolineando la difficoltà di estrapolare il contributo del piano alla variazione del contesto; non viene fatto alcun ulteriore tentativo di utilizzo di indicatori proxy.</p> <p>Un documento di riferimento da cui prendere spunto per l'individuazione di indicatori di monitoraggio, per quanto possibile, può essere costituito dalle Linee Guida ISPRA n. 148/2017 4<sup>4</sup>.</p> <p>Visto quanto riportato nel Capitolo 8 come misure di mitigazione in merito alla produzione di rifiuti <u>si ritiene opportuno che il monitoraggio degli effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano includa l'adozione di indicatori ambientali specifici, idonei a fornire evidenza dell'efficacia delle misure di mitigazione previste, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Ciò vale in generale per tutte le matrici.</u></p> <p>In merito ai rifiuti al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità indicato <u>«Consumi e</u></p>
--	---

4 ISPRA, "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS - Delibera del Consiglio Federale. Seduta del 29.11.2016 Doc. n. 87/16 – CF", Manuali e linee guida n. 148/2017: <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/linee-guida-per-12019analisi-e-la-caratterizzazione-delle-componenti-ambientali-a-supporto-della-valutazione-e-redazione-dei-documenti-della-vas>

*produzione responsabili (Goal 12 Agenda 2030) - Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il recupero» si suggerisce di prevedere ulteriori indicatori; a titolo esemplificativo si potrebbe considerare il numero di giornate dedicate a specifiche iniziative di educazione ambientale finalizzate a sensibilizzare sulle buone pratiche comportamentali legate alla gestione consapevole e sostenibile delle risorse ed in particolare sulla riduzione, riutilizzo raccolta differenziata dei rifiuti.*  
Infine, si fa presente che nel RA è indicato «*Le NTA del Piano del Parco disciplinano le attività di monitoraggio all'art. 7 c. 5, così come integrato a seguito del presente processo di valutazione ambientale strategica»*, tuttavia nel testo delle NTA posto in consultazione non è presente il comma 5 dell'art. 7. Si suggerisce di correggere o il testo o il riferimento.

**11)** Per quanto riguarda la **zonazione a mare**: la Variante al Piano del Parco riguarda nello specifico la zonazione a mare per le isole di Giannutri, Montecristo, Pianosa e Gorgona, con la produzione della relativa cartografia, tenendo conto di quanto previsto dai Piani di Gestione delle aree Z.S.C.-Z.P.S. della Rete Natura 2000. Nel contributo per la fase di verifica e preliminare di VAS della presente variante ARPAT aveva espresso le seguenti considerazioni:

- Isola di Capraia: «*le zone MB (sia generale che quella a "regolamentazione speciale") andrebbero ampliate per proteggere l'intera estensione delle praterie di Posidonia circostanti le coste dell'isola ed i vincoli di "ancoraggio" andrebbero aumentati fino al divieto*»;

- Isola di Pianosa: «*la zona MB andrebbe diminuita fino a comprendere poco più dell'area di balneazione "Pianosa-cala Giovanna", ampliando di conseguenza la MA*»;

- Isola di Giannutri: «*andrebbe estesa la zona MB a "regolamentazione speciale" all'interno del Golfo dello Spalmatoio, sia nella parte settentrionale che meridionale, per proteggere le praterie di Posidonia*».

Nel nuovo Studio di incidenza integrato, datato novembre 2025, rispetto alle osservazioni sopra riportate il Proponente prevede le seguenti modifiche alla Variante di Piano:

Isola di Capraia:

- «*l'ampliamento della zona MA in corrispondenza della grotta della Foca (attualmente in zona MB)» con relativo divieto di «balneazione/snorkeling, immersioni guidate, navigazione, visite guidate, ancoraggio, ormeggio, pesca, attività ed eventi sportivi e ricreativi*»;

- la modifica da zona MB a regolamento speciale (MBrs) a zona MB «*di un corridoio sulla costa ovest, tra Punta della Manza e gli Scogli di Mosè*» per consentire, previa autorizzazione, «*la pesca per residenti (pesca professionale, pesca-turismo, pesca sportiva)*» ed «*attività ed eventi sportivi e ricreativi*»;

- «*la cancellazione della zona archeologica a nord, presso punta della Teglia, per la quale resta in vigore il dettato dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n. 41/2007 del 26/4/2007, che prevede il divieto di sosta, pesca, ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e di superficie*»;

- alcune restrizioni riguardo la regolamentazione di altre attività, quali la necessità di autorizzazione per «*attività di ricerca scientifica*» nella zona MD; la limitazione alla «*navigazione di imbarcazioni a motore, nelle zone MC*», di visite guidate ed ancoraggio residenti nelle zone MB; il divieto di acquacoltura nella zona D;

Isola di Pianosa:

- ampliamento della zona MA «*da Punta Secca fino a Punta del Grottone*» con conseguente divieto di «*navigazione dei mezzi di linea*» e autorizzazione della ricerca scientifica;

- limitazioni alla balneazione ed allo snorkeling «*in gruppi contingentati e accompagnati da guida autorizzata in aree individuate dall'Ente Parco e la navigazione con canoa/kayak, accompagnati da guida autorizzata lungo tragitti individuati dall'Ente Parco*»;

- necessità di autorizzazione per il transito e «*l'ormeggio temporaneo alle apposite boe dei mezzi nautici adibiti alle immersioni guidate, la navigazione con propulsori elettrici*» e a motore «*in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente Parco*»;

Isola di Giannutri:

- una nova zonizzazione che ha comportato «*la riduzione delle zone a maggior protezione*» («*da 599 ha delle zone 1 a 159 ha delle zone MA*»), che arrivano adesso solo a «*una distanza massima di circa 550 m*» dalla costa rispetto a 1.000 m delle zone 1;

- la trasformazione «*dell'attuale zona 2 in zone MBr (tutte le zone a mare entro 1.000 m dalla costa, esterne alle zone MA) e in zona MC (la restante parte a mare)*»;

- una serie di limitazioni e divieti per immersioni individuali e di gruppo, per la navigazione delle navi da diporto, il trasporto collettivo - visite guidate, la navigazione dei mezzi di linea, l'ancoraggio, la pesca professionale e sportiva/ricreativa e l'ormeggio;

- vengono permesse, previa autorizzazione, una serie di attività attualmente vietate:

- nelle zone MBr: balneazione /snorkeling; immersioni guidate; navigazione a vela, remi e pedali o con propulsori elettrici, navigazione a motore e visite guidate con limitazioni;

- nelle zone MC: pesca sportiva/ ricreativa per residenti stagionali, attività ed eventi sportivi e ricreativi.

In merito al quadro sopra descritto l'Agenzia formula le seguenti osservazioni critiche. Le principali praterie di Posidonia oceanica sono localizzate, sull'Isola di Capraia, tra Punta della Manza e gli Scogli di Mosè e nella zona archeologica di Punta della Teglia, entrambe inserite in zona MB dalla Variante di Piano. Tuttavia, tale scelta appare discutibile in quanto lo stesso Studio di Incidenza integrato sottolinea che la «pesca professionale e pesca-turismo, nella zona MB» possa portare «alterazioni degli habitat delle Zone IT5160006 e IT5160007, per riduzione o scomparsa specie target, riduzione della biodiversità e impoverimento delle catene trofiche» e la presenza umana «(imbarcazioni di pescatori) potrebbe provocare

disturbo al foraggiamento di pesci, tartaruga caretta, mammiferi e disturbo al foraggiamento e alla sosta di uccelli marini in migrazione, svernamento o nidificazione». Inoltre, si potranno avere «catture accidentali nelle reti da pesca di Poriferi, Attinie e Coralli, possibili riduzioni delle popolazioni di pesci e crostacei e l'impoverimento delle catene trofiche».

Inoltre, se da un lato alcune maggiori restrizioni («divieto di ancoraggio, di pesca professionale e di pesca sportiva, di navigazione da diporto e dei mezzi di linea, nelle zone MBrS») potranno avere "effetti positivi", permettere attività attualmente vietate («navigazione a motore, seppur con limitazioni, e di balneazione/snorkeling, nelle zone MBrS»; «pesca professionale e pesca turismo» nella zona MC), seppur previa autorizzazione, dall'altro lato «potrebbe alterare il substrato vitale delle specie vegetali e delle specie di animali invertebrate» e provocare «sversamenti accidentali di sostanze tossiche o di idrocarburi».

Queste considerazioni hanno portato a «valutare precauzionalmente l'incidenza delle previsioni di Variante media, significativa e mitigabile» sull'ambiente marino delle Zone dell'Isola di Capraia e dell'Isola di Giannutri.

In definitiva, l'Agenzia ritiene di segnalare che, rispetto alla necessità di ampliamento del livello di protezione per gli habitat a prateria di Posidonia oceanica lungo le coste dell'Isola di Capraia, la Variante non sembra rispondere completamente, sia perché manca un chiaro confronto tra la mappatura iniziale e quella ultima, sia perché senza le isobate non si riesce ad apprezzare se ci sia stato un reale ampliamento verso il largo, sia perché non è riportata l'esatta estensione della prateria di Posidonia. Inoltre, le minori restrizioni previste nel passaggio da MBrS a MB, dove sono consentite alcune attività (anche se solo per i residenti) non va nella direzione di quanto richiesto e lo stesso Proponente ne segnala i possibili rischi per habitat marini, biodiversità, ecc.

Analoghe considerazioni possono essere espresse per l'Isola di Pianosa, dove la zona MBrS resta ancora troppo ampia rispetto a quanto richiesto, e per l'Isola di Giannutri, dove importanti tratti di prateria di Posidonia oceanica continuano a non essere protetti da alcuna zonazione, come quelli antistanti Punta San Francesco e nella parte meridionale del Golfo dello Spalmatoio, dove non è stata ampliata MBrS.

In generale, inoltre, le modifiche proposte sembrano poco efficaci ai fini della protezione degli habitat marini ed il fatto «che la maggior parte delle attività sono comunque soggette ad autorizzazione da parte dell'ente Parco», non sembra offrire sufficienti garanzie a fronte di una riduzione del livello di protezione anche se «solo parzialmente».

**Perciò, si ribadiscono le perplessità sulle scelte di zonazione e di deregolamentazione di alcune attività rispetto alle esigenze di tutela di habitat prioritari marini e si riconfermano le proposte già espresse da ARPAT nel contributo per la fase di verifica e preliminare di VAS della presente variante, auspicando anche l'introduzione di una disciplina più cautelativa per ridurre o mitigare i fattori di impatto sugli ecosistemi marini.**

**12) In merito agli Agenti fisici, per i vari punti trattati nel RA, l'Agenzia specifica quanto segue.**

**Componente "Rumore" sulle aree "a terra":** il RA riporta l'elenco dei piani comunali di classificazione acustica (PCCA) vigenti nei Comuni che ricadono all'interno del territorio del Parco e, per ogni Comune, è svolta l'analisi di coerenza tra gli obiettivi del Piano del Parco e la classificazione acustica delle aree oggetto di variante. L'Agenzia ricorda l'art. 5, comma 5 del D.P.G.R. n. 2/R/2014<sup>5</sup> stabilisce che le aree comprese nell'elenco ufficiale delle Aree Protette (ai sensi della Legge 394/1991) devono essere classificate in classe I, limitatamente alle porzioni di territorio da salvaguardare per l'uso prettamente naturalistico; il comma 6 dello stesso articolo esclude da tale classificazione le porzioni destinate, fra le altre, ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali e a parcheggio, che pertanto devono essere ricondotte a classi acustiche più appropriate rispetto alla loro destinazione d'uso effettiva.

1. Dall'analisi di coerenza del RA emerge che, in generale, gran parte delle aree interessate dalla variante risultano classificate in classi acustiche I o II, compatibili con le finalità conservative proprie delle aree protette e con i criteri regionali, con porzioni minori in classi più elevate, anche classe IV e V sull'Isola del Giglio dove l'effettivo uso del suolo vede le aree corrispondenti già destinate ad usi antropici significativi (ex miniera ora destinata a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere o connesse all'attività turistica). La classificazione di questa area dell'Isola del Giglio non è segnalata come critica nel RA; le criticità evidenziate dall'analisi di coerenza con il PCCA riguardano soprattutto la necessità di rivedere la classificazione acustica di alcune aree (prevalentemente quelle in classe I) al fine di renderla più coerente con le attività previste in relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 6 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 sopra citato. Per altre aree in classi più elevate, è indicata l'opportunità di una riduzione a classe I vista la prevalente necessità della loro tutela acustica. Pertanto, in conclusione dell'analisi, il RA ritiene opportuno che, in coerenza con il quadro normativo, «... nell'ambito del recepimento delle disposizioni della presente variante del Piano del Parco da parte dei Comuni, venga promosso un percorso di aggiornamento coordinato dei PCCA, volto all'armonizzazione della classificazione acustica basata, in particolare, su:

- una verifica puntuale e aggiornata della classificazione acustica vigente per la valutazione delle disomogeneità lungo i confini comunali e all'interno della zonazione del Parco, da affrontare tramite varianti ai PCCA o attraverso azioni di risanamento acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014, al fine di garantire la coerenza tra le destinazioni d'uso effettive e i livelli di tutela attribuiti;
- la riclassificazione in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente, in linea con quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, e la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori).»

Viene inoltre specificato che questo indirizzo dovrà costituire un riferimento per la disciplina del Regolamento del Parco di prossima elaborazione. Nel concordare con i contenuti del RA, si propone che il successivo Regolamento includa e disciplini il suddetto percorso di aggiornamento

5 Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)": [https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?](https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2014-01-08;2/R)

		<p>coordinato dei PCCA dei Comuni interessati volto all'armonizzazione della classificazione acustica basata, in particolare, sulla verifica puntuale e aggiornata delle incoerenze e disomogeneità all'interno della zonazione del Parco e lungo i confini comunali e sull'inserimento in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente con la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori).</p> <p>2. In generale, si concorda con le conclusioni del RA e si raccomanda di inserire nel Regolamento esplicito disposizioni per la limitazione e la regolamentazione delle attività consentite in modo da tutelare la quiete dei luoghi inseriti in classe I. Inoltre - come stabilito dall'art. 5, comma 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 - le disposizioni del Regolamento del Parco dovranno essere recepite dai corrispondenti regolamenti comunali. Tali disposizioni potranno ad esempio riguardare, come si deduce dal comma 6 dello stesso art. 5, il divieto di insediamento di attività ricreative, sportive, commerciali o parcheggi che possano comportare aggregazione di persone o l'inserimento di sorgenti sonore significative oppure prevedere, laddove possibile, l'interdizione al transito con veicoli a motore e norme comportamentali volte ad evitare il disturbo della quiete naturale e degli animali.</p> <p>3. Gli stessi regolamenti, sia quello del Parco che quelli comunali, dovrebbero fornire anche norme di disciplina e gestione delle destinazioni d'uso dei fabbricati e degli interventi consentiti con il dettaglio da riportare nelle NTA. Qualora tali limitazioni risultassero in contrasto con le politiche di gestione territoriale di una porzione di queste aree, sarà necessario rivedere la classificazione proposta inserendo tali porzioni in una classe superiore. Lo scopo non è soltanto la salvaguardia della quiete di tali aree ma è anche di evitare che l'introduzione dei limiti acustici molto restrittivi di una classe I possa risultare troppo penalizzante per privati, attività ricettive/ricreative/didattiche e infrastrutture presenti o future laddove non strettamente necessario per la tutela delle persone o dell'ambiente, con il rischio di dover predisporre piani di risanamento acustico onerosi non pienamente giustificati.</p> <p>4. Infine, si ritiene opportuno che - ai sensi dell'art. 11, comma 2, punto f, della Legge 394/1991 - nel Regolamento e nelle NTA sia richiamato in modo esplicito, nell'elenco delle misure, direttive o indicazioni da seguire o adottare, l'obbligo normativo di produrre specifica valutazione di impatto acustico - ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, della Legge 447/1995 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 4, della L.R. 89/1998 - nel caso di nuove realizzazioni o modifiche di infrastrutture o attività (artigianali, produttive, commerciali, turistico-ricettive, sportive, ricreative) da presentare al Comune a cura dei titolari dei progetti, non solo in ambito di procedimento di VIA bensì anche in occasione dell'avvio di procedimenti autorizzativi per opere non sottoposte a VIA, oppure all'atto della richiesta di licenza di esercizio delle stesse attività. Pur rappresentando un obbligo di legge, l'opportunità di richiamare anche nelle norme attuative questa disposizione risulta utile per il mantenimento nel tempo della compatibilità ambientale tra le possibili trasformazioni e attività consentite dal Piano e la classificazione acustica delle aree interessate, soprattutto nelle Zone C e D del Parco in cui sono ammesse attività e infrastrutture potenzialmente rumorose.</p> <p>5. In relazione alle indicazioni presenti nella proposta di monitoraggio del Piano, viene fornito un prospetto con l'elenco e la descrizione di specifici indicatori volti a monitorare nel tempo l'attuazione del Piano e l'andamento dei principali parametri ritenuti critici nell'ambito della ricognizione del contesto di riferimento e a seguito del processo valutativo. Tali indicatori vanno ad integrarsi con quelli già previsti dal Piano vigente e con quelli individuati dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati. Inoltre, viene specificato che molti dei dati relativi alle componenti ambientali e al consumo di risorse non sono di competenza specifica del Parco e quindi saranno reperiti presso gli Enti/Agenzie che, in genere con cadenza annuale, pubblicano i risultati di studi e campagne di indagine. In merito all'inquinamento acustico è riportato esclusivamente un indicatore annuale relativo al numero di PCCA oggetto di variante o di adeguamento da reperire presso i Comuni coinvolti. Si ritiene opportuno che sia incluso anche un indicatore che precisi, annualmente, la superficie totale delle aree in classe I e II in rapporto alle altre classi di PCCA (che potranno variare a seguito di varianti o modifiche puntuali) ed un indicatore con il numero di attività o infrastrutture che hanno prodotto la Valutazione di impatto acustico prevista dalla legge e che sono state autorizzate.</p> <p><b>13) Componente "Rumore" sulle aree "a mare":</b> l'Agenzia rileva che la problematica dell'inquinamento acustico dell'ambiente sottomarino è trattata nell'ambito della Marine Strategy Framework Directive (MSFD, Directive 2008/56/EC recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190/2010)<sup>6</sup> ed in particolare della Decisione 848/2017/EU recepita, in Italia, dal D.M. MATTM 15/2/2019<sup>7</sup>. L'insieme di tali disposizioni definisce, per quanto riguarda il rumore subacqueo, il descrittore n. 11 «L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino», e rappresenta un significativo passo in avanti per determinare criteri e norme metodologiche per la descrizione dello stato ecologico delle acque marine, le specifiche ed i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione e, soprattutto, per fissare traguardi ambientali finalizzati a conseguire il buono stato dell'ambiente marino. Ricordando che l'intera area marina del Parco è inserita all'interno del Santuario Pelagos dei Cetacei, si rileva che le problematiche ambientali e le criticità associabili alle diverse previsioni del Piano del Parco non riguardano soltanto il traffico marittimo, turistico o sportivo, ma anche il possibile impatto del rumore sull'ambiente sottomarino associabile ad emissioni sonore derivanti da attività di origine antropica come cantieri, dragaggi e lavorazioni lungo la costa (il rumore si propaga in acqua molto più facilmente che in aria). Nel RA è fatto cenno soltanto alla prima tipologia di sorgente, mentre le attività antropiche lungo la</p>
--	--	--

<sup>6</sup> D.Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino": <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13:190>

<sup>7</sup> D.M. MATTM 15 febbraio 2019 "Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali" (G.U. Serie Generale n. 69 del 22/3/2019): <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/22/19A01951/SG>

costa non sono trattate: tuttavia possono generare rumore di tipo impulsivo o continuo significativo che impattano in modo differenziato sulla fauna marina.

Per limitare l'inquinamento acustico sottomarino, la zonazione proposta delle aree "a mare" dispone la presenza di zone a maggiore protezione acustica dove la maggior parte delle attività nautiche sono vietate e/o oggetto di regolamentazione/limitazione. Tuttavia, considerata la tipologia di matrice inquinante in esame, poco localizzabile e con effetti che possono essere collegati a sorgenti molto distanti, il problema dovrebbe comunque essere affrontato su scala più ampia, comprendendo anche le isole Giglio ed Elba e le aree costiere prospicienti, data anche la presenza del Santuario Pelagos. In tal senso, nel RA è specificato che «... al fine di verificare in modo integrato il contributo dato dai traffici marittimi (merci e passeggeri) che interessano i principali porti, verificando eventuali effetti sinergici, anche in senso cumulativo ... [può essere utile, n.d.r.] ... la realizzazione di una rete di monitoraggio per le misurazioni del rumore così da poter elaborare la mappatura del rumore prendendo in esame anche le emissioni generate dalle piccole imbarcazioni e dai pescherecci (che sono tra le imbarcazioni più comuni ma meno studiate) e delle emissioni generate dalle attività svolte. Può risultare importante anche il ricorso a tecnologie meno rumorose, anche nel campo delle attrezzature specialistiche per la pesca, e l'incentivazione dei motori elettrici». Tuttavia, non è riportata alcuna proposta di monitoraggio o di accordo con Autorità portuali finalizzata alla verifica e misura delle emissioni sonore sottomarine.

6. Sicuramente le limitazioni delle attività "a mare" descritte nelle NTA del 2024 garantiscono una forte riduzione di possibili immissioni di rumore sottomarino nelle acque prospicienti le isole del Parco che si andrebbero ad aggiungere ai livelli, non trascurabili, già presenti nell'area marina tirrenica, fortemente condizionata dal traffico navale ordinario. Tuttavia, si ritiene opportuno che il Regolamento del Parco ribadisca la necessità di avviare gli accordi con Enti e Autorità marittime al fine di avviare i monitoraggi sopra descritti finalizzati alla creazione di specifiche mappe del clima acustico sottomarino.

7. Si ritiene inoltre opportuno che le NTA, e il Regolamento stesso, richiamino anche la necessità di evitare o ridurre il più possibile l'immissione di rumore in mare durante le attività di dragaggio o di cantiere e lavorazioni lungo le coste prevedendo specifiche disposizioni o misure da adottare (ad esempio: selezionare periodi con bassa sensibilità biologica, utilizzare sorgenti con la minima potenza sonora possibile, considerare tecnologie o metodologie meno impattanti, pianificare metodi di mitigazione del rumore nel caso in cui non siano possibili alternative, utilizzare protocolli di avvio graduale dei lavori, attivare specifici monitoraggi acustici e monitoraggi visivi sulla presenza di cetacei durante i lavori). Per quanto riguarda le attività nautiche consentite dal Parco, sarà opportuno prevedere esplicitamente la necessità di ricorrere a tecnologie meno rumorose nel campo delle attrezzature specialistiche per la pesca con l'incentivazione di motori elettrici laddove possibile.

8. Per quanto riguarda gli indicatori di monitoraggio del Piano proposti nel RA, si rileva che nessuno di essi è riconducibile alle problematiche relative al rumore sottomarino. Si ritiene opportuno, quindi, prevedere un indicatore che tenga conto, ad esempio, del numero o degli esiti dei monitoraggi acustici o visivi attivati a seguito degli accordi sopra richiamati o in concomitanza dell'avvio di cantieri o lavorazioni importanti lungo la costa.

#### **14) Componente "Campi elettromagnetici a bassa frequenza"**

##### Provincia di Livorno

All'interno del Parco dell'Arcipelago Toscano sono presenti, solo all'Isola d'Elba, 2 linee aeree a 132 kV di proprietà di TERNA Rete Italia S.p.A.:

- n. 008 "Piombino Cotone – San Giuseppe" (composta dal cavo sottomarino e dalla linea aerea Cala del Telegrafo – San Giuseppe);
- n. 048 "San Giuseppe – Portoferraio".

La Cabina Primaria di trasformazione (AT/MT) "San Giuseppe" di proprietà di e-Distribuzione S.p.A. si trova in località San Giuseppe nel Comune di Rio; la Cabina Primaria di trasformazione (AT/MT) "Portoferraio" di proprietà di e-Distribuzione S.p.A. si trova in Via delle Ferriere a Portoferraio.

L'energia elettrica per il fabbisogno dell'Isola d'Elba viene trasmessa dal continente mediante due linee in cavo sottomarino: la linea "Piombino Cotone – Cala del Telegrafo", il cui estremo sull'Isola si trova in località Cavo nel Comune di Rio, e la nuova linea n. 082 "Colmata – Portoferraio" entrata in servizio nel corso dell'anno 2023.

La linea aerea a 132 kV n. 008 "Piombino Cotone – San Giuseppe" attraversa le zone protette del Comune di Rio. La linea aerea a 132 kV n. 048 "San Giuseppe – Portoferraio" attraversa le zone protette ad est del Comune di Portoferraio (v.Figura 2 del contributo ARPAT)."

Nelle isole minori del Parco non sono presenti linee ad alta tensione.

Si fa presente che, in caso di nuova edificazione in prossimità delle linee di alta tensione, i Comuni di Rio e di Portoferraio dovranno attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente: ai sensi della Legge 36/2001<sup>8</sup> ogni linea elettrica determina una fascia di rispetto all'interno della quale non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore/giorno.

Nel D.D. MATTM 29/5/2008, ai fini della pianificazione urbanistica, è stato introdotto il concetto di Distanza di Prima Approssimazione (DPA) che rappresenta la proiezione a terra del volume delimitato dalla fascia di rispetto. Tali grandezze permettono di individuare il corridoio bidimensionale (di larghezza 2×DPA, con al centro il tracciato dell'elettrodotto) che rappresenta il vincolo alla nuova edificazione in prossimità degli elettrodotti; infatti, in tale area l'edificazione con destinazione d'uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore/giorno è possibile solo se non interferisce con la fascia di rispetto.

1. Si ricorda che gli strumenti di pianificazione territoriale devono riportare i vincoli derivanti dalla

<sup>8</sup> Legge 22 febbraio 2001, n. 36 !Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici": <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-22:36>

		<p>presenza di linee elettriche. Pertanto, i Comuni di Rio e di Portoferraio dovranno richiedere a TERNA Rete Italia S.p.A. le DPA delle linee aeree a 132 kV qui citate, e dovranno inserire - a partire da tali DPA - le fasce di rispetto delle linee ad alta tensione sia nella "Carta dei vincoli" del Piano Strutturale che nelle Tavole del Piano Operativo Comunale. <u>Si presume che tali vincoli debbano essere presenti anche negli strumenti di pianificazione territoriale del Parco, qualora questi vadano a sostituire gli strumenti comunali nei casi previsti dalla normativa.</u></p> <p>2. Si segnala che oltre alla pianificazione urbanistica vi è la fase successiva dell'autorizzazione edilizia dei singoli interventi. In tale seconda fase, qualora vi sia l'interferenza della nuova edificazione con il corridoio bidimensionale individuato dalla DPA, il Comune territorialmente competente dovrà richiedere al gestore delle linee elettriche la definizione puntuale della fascia di rispetto (superficie cilindrica isolivello a 3 µT intorno ai conduttori) per verificare l'effettiva interferenza dell'intervento edilizio in progetto con tale volume di rispetto tridimensionale.</p> <p>3. Infine, per quanto attiene al recupero dell'edificato esistente si suggerisce di introdurre, per gli edifici che si trovano dentro la fascia di rispetto degli elettrodotti, la possibilità di poter demolire e ricostruire (a parità di superfici e di volumi) fuori dalla fascia di rispetto, al fine di perseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica a 50 Hz.</p> <p><u>Provincia di Grosseto</u></p> <p>Le Isole del Giglio e di Giannutri non sono connesse alla rete elettrica nazionale (RTN); entrambe sono rifornite elettricamente tramite la centrale, ubicata in Località Giglio Campese, di proprietà SIE srl. In caso di eventuale presenza di stalli/linee AT, valgono le considerazioni sopra esposte in merito all'edificabilità nelle aree circostanti.</p> <p><b>15) Componente "Campi elettromagnetici ad alta frequenza"</b></p> <p>In relazione alla documentazione esaminata, con particolare riferimento alla componente "campi elettromagnetici ad alta frequenza" (impianti Radio-TV, ponti radio e Stazioni Radio Base), si osserva che:</p> <p>4. il RA non fornisce un quadro ricognitivo, sotto forma di elenco o cartografia, degli impianti di radiocomunicazione presenti nei territori coinvolti dalla Variante al Piano; per le altre componenti ambientali (ad esempio: acqua, aria, suolo) il documento presenta dati più dettagliati, mentre per i "campi elettromagnetici ad alta frequenza" si limita ad un inquadramento generale. <u>Si ritiene utile che la cartografia venisse integrata con l'indicazione degli impianti per telecomunicazioni presenti, anche allo scopo di verificarne la collocazione in relazione alla zonazione del territorio predisposta.</u> A tal fine si suggerisce la consultazione del Portale ARPAT degli impianti di Radiocomunicazione<sup>9</sup>;</p> <p>5. considerata la natura vincolante del Piano del Parco (art. 13 della Legge 394/1991), si riterrebbe opportuno che i Comuni interessati dalla Variante e non ancora dotati di Programma comunale degli impianti di telecomunicazioni (previsto dall'art. 8 della L.R. 49/2011) provvedessero a predisporlo, armonizzandolo con le prescrizioni della presente Variante e con le NTA.</p>
--	--	--

## Considerato che

### Premessa

L'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, istituito con D.P.R. 22/07/1996, ha approvato, con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n.87 del 23/12/2009, il Piano del Parco, a cui è succeduta una Variante per una nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e contestuale modifica degli artt. 18 e 19 delle norme, approvata con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 47/2017.

**Al paragrafo 1.4.2 "L'iter del procedimento" del RA viene specificato che il RA stesso e lo Studio di Incidenza prendono a riferimento gli elaborati della Variante modificati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni (datati Aprile 2024) e sulla base dei contributi pervenuti in sede di consultazione sul documento preliminare VAS.**

### 1. I contenuti della Variante

La Variante in oggetto ha lo scopo di aggiornare le Norme Tecniche di Attuazione e la zonizzazione dell'area naturale protetta in coerenza con le conoscenze naturalistiche e le esperienze gestionali acquisite negli ultimi anni.

Il RA riporta le principali modifiche/obiettivi che la Variante apporta al Piano del Parco vigente, in particolare:

- a. aggiornamento e revisione cartografica della zonazione a terra nelle seguenti aree del Parco: Isola d'Elba, Isola del Giglio, Isola di Capraia, Isola di Pianosa ;
- b. zonazione a mare per le isole di Giannutri, Montecristo, Pianosa e Gorgona, con la produzione della relativa cartografia e revisione della zonazione a mare dell'isola di Capraia, approvata con D.C.R. n. 47/2017;
- c. modifica e aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione attualmente vigenti.

<sup>9</sup> Si veda il sito internet di ARPAT-SIRA al seguente link: [https://sira.arpat.toscana.it/sira/misure\\_rf/portale.php](https://sira.arpat.toscana.it/sira/misure_rf/portale.php) (sezione "Postazioni").

E' stata attuata inoltre la predisposizione delle norme regolamentari mediante adeguamento della bozza realizzata dagli Uffici Tecnici dell'Ente Parco sulla base del format predisposto dal Ministero dell'Ambiente.

### **1a. Aggiornamento e revisione cartografica della zonazione a terra;**

Le modifiche apportate alla zonazione a terra hanno riguardato le seguenti aree del Parco:

- Isola d'Elba (Comuni di Capoliveri, Marciana, Porto Azzurro, Rio);
- Isola di Capraia;
- Isola del Giglio;
- Isola di Pianosa.

Il RA, al paragrafo 7.2.2 *"analisi delle modifiche apportate alla zonazione a terra"*, riporta che le più estese modifiche hanno riguardato la riclassificazione delle ex Zone DS (individuate dalla zonazione vigente nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro); altre modifiche, di minore estensione, hanno riguardato il cambiamento dei limiti della zonazione per tener conto degli effettivi usi del suolo e per rispondere alle esigenze di manutenzione di infrastrutture presenti sul territorio del Parco.

Una modifica, che non ha comportato variazioni dei limiti, ha riguardato le Zone De; queste aree, identificate dalla zonazione vigente come *"zone interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo"*, sono state attribuite alla Zona D di promozione economica e sociale; si tratta di 24 aree, di cui 23 nel territorio dell'Isola d'Elba e 1 nel territorio dell'Isola del Giglio.

Il RA evidenzia inoltre che le modifiche della zonazione da B a C, proposte dalla Variante, sono funzionali a consentire lo sviluppo e la sostenibilità delle attività agricole, al fine di aumentare il presidio ambientale del territorio e il mantenimento, il ripristino e la riqualificazione di elementi e di segni fondamentali del paesaggio naturale e agrario (con funzione ecosistemica e di mitigazione anche dal rischio idrogeologico).

La riclassificazione delle ex Zone DS, che la zonazione vigente individuava nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro, sono state attribuite a Zone B, C o D in funzione dell'effettivo uso del suolo e in continuità con la zonazione adiacente. In merito il RA evidenzia: *"Dal momento che tutte queste aree non risultano antropizzate e l'abbandono delle attività estrattive ha portato alla rinaturalizzazione dei luoghi, tutti inseriti all'interno della Rete Natura 2000 (ZPS "Elba Orientale) e in aree oggetto di vincolo paesaggistico per decreto ed ex lege, l'esclusione di queste aree dalle zone D (e quindi dalla pianificazione urbanistica comunale) consente di esercitare una maggiore tutela da parte dell'ente Parco, attuando interventi di recupero, ripristino e conservazione"*.

La Variante propone inoltre la riclassificazione di alcune aree, precedentemente sottoposte a un regime di maggiore tutela, in zona D, in considerazione del fatto che tali aree sono state *"profondamente modificate dai processi di antropizzazione"*.

In particolare:

- per l'isola di Capraia sono previste 4 zone di passaggio da un regime di maggior tutela a quello immediatamente inferiore. Nello specifico è prevista la riclassificazione da zona B a zona C di territori boscati e ambienti seminaturali in Loc. La Mortola, Lavanderia e M. Campanile. E' proposto anche il passaggio di modeste superfici agricole utilizzate da zona A a zona B nell'area di Monte Arpagna. La tabella a pag. 187 del RA quantifica le modifiche apportate alla perimetrazione della zonazione. In particolare viene evidenziata una riduzione della zona A di 1,9 ha (riconducibile alla riclassificazione da zona A a zona B), per le zone B una riduzione di 36,3 ha e per le zone C un incremento di 38,2 ha. Si ha in percentuale un decremento delle zone B del 5% e un conseguente consistente aumento delle zone C del 31%.

- Per l'isola del Giglio la modifica operata dalla Variante concerne 3 zone in cui è proposto un passaggio da un regime di maggior tutela a quello inferiore. In particolare si ha la riclassificazione di 2 aree da zona B a zona C in loc. Caldane, per una superficie di 0,6 ha, e in loc. Loc. Poggio del Prete per una superficie di 0,3 ha, e la riclassificazione da B a D in loc. Poggio Pelato, per una superficie di 1,3 ha (v. tabella a pag. 208 del RA). Si evidenzia inoltre che, sempre nella zona D confluiscono anche le superfici che nel Piano vigente risultano in zona De (area turistico ricettiva esistente in loc. Poggio Falcone). Il RA riporta le motivazioni che hanno determinato la proposta di nuova zonazione che in sintesi si sostanziano nel tener conto dell'effettivo uso del suolo.

La modifica della zonazione a terra nell'isola del Giglio determina pertanto una riduzione della zona B di 2,2 ha, che in percentuale corrisponde al -0,4%, ed un incremento della zona C di 0,9 che in percentuale corrisponde al 0,3%.

- Per l'isola di Pianosa la modifica operata dalla Variante concerne 5 zone:

- 2 zone passano da B a A, nello specifico: loc. Il Marchese-porto romano (1,86 ha) e Punta del Grottone (0,54 ha);

- 3 zone da B a C: ex zona agricola Cala San Giovanni (1,4 ha), ex zona agricola Il Cardon-Agrippa (11,32 ha) e il paese (11,45 ha).

Per l'isola di Pianosa viene specificato che l'uso del suolo è dominato dall'abbandono di ogni tipo di attività agro-pastorale a causa della chiusura del penitenziario, ciò ha caratterizzato la presenza di incolti con progressiva formazione di praterie a vegetazione erbacea e/o arbustiva, che ricoprono circa 432 ha del territorio. La restante parte è occupata in prevalenza da macchie di sclerofille sempreverdi e garighe con zone boscate e formazioni artificiali pure di pino d'Aleppo, sopravanzate da scogliere nude o con vegetazione rada in evoluzione.

- Per l'isola d'Elba la modifica operata dalla Variante concerne una serie di variazioni alla zonazione a terra di varia entità che sono riportate in sintesi nella tabella a pag. 242 del RA. In particolare è proposta una riduzione di 4 ha delle zone A, un incremento di 358,3 ha delle zone B, un incremento di 276,8 ha delle zone C e una riduzione di 630,5 delle zone D.

La riduzione della zona A interessa il comune di Marciana; il passaggio a zona B è motivato dalla necessità di garantire la manutenzione delle infrastrutture della cabinovia che raggiunge il Monte Capanne.

La riclassificazione delle zone Ds nel comune di:

- Capoliveri ha comportato l'inserimento della Miniera del Ginevro, della Miniera dei Sassi Neri e della Miniera Calamita in zona B;
- Rio ha comportato l'inserimento di tre aree contermini, un tempo interessate da attività estrattiva poste lungo la costa nord occidentale dell'isola, in zona C (Giacimento di Rio Marina e Torre del Giove) e in parte in zona B (M. Calendozio);
- Porto Azzurro ha comportato l'inserimento dell'area mineraria Terranera in zona B.

Le aree oggetto di riclassificazione in zona D per l'isola d'Elba interessano: il Golfo di Lacona, i centri abitati di Marciana (a comprendere l'area del cimitero nella porzione nord orientale), e di Poggio (a comprendere il cimitero e la Fonte di Napoleone poste al margine sud ovest).

L'inserimento di nuove aree D all'interno di aree agricole poste in zona C interessano anche:

- i nuclei abitati, posti in loc. Tasso, Loc. Casine, Loc. Maciarellino e loc. Conca;
- il Golfo della Biodola e Loc. Scuderia;
- il Promontorio dell'Enfola;
- la Loc. Bagnaia - La Banditella;
- la Loc. Ripe Alte;
- le aree tra la loc. Innamorata e il complesso minerario di Calamita;
- le aree poste tra Capoliveri e Porto azzurro;
- il Golfo Di Mola.

Le tabelle a pag. 291 del RA riportano la sintesi delle modifiche complessive alla zonizzazione a terra proposte dalla Variante rispetto alla Variante al Piano del Parco del 2024, in valore assoluto e in percentuale sul totale; in particolare per le zone A la Variante prevede un decremento di 1,3 ha che corrisponde a -0,05%, per le zone B un incremento di 271,2 ha corrispondente al 2,4%, per le zone C un incremento di 576,4 ha equivalente al 14,1% e per le zone D un decremento di 739,03 corrispondente al -416,9%.

Dalle tabelle di sintesi emerge la significativa riduzione delle zone D rispetto al precedente piano con conseguente incremento delle zone B e C a maggior tutela. A tale variazione ha contribuito in modo sostanziale la riclassificazione delle zone Ds in zona B e C nei complessi minerari dell'isola d'Elba (v. Cap. 7.2.8.1 del RA).

### **1b. Zonazione a mare per le isole di Giannutri, Montecristo, Pianosa, Gorgona e Capraia**

Le modifiche della zonazione a mare hanno comportato variazioni agli attuali regimi di tutela nell'area a mare delle isole di Giannutri, Montecristo e Gorgona dove sono attualmente in vigore le misure di salvaguardia riportate in Allegato A al DPR 22 luglio 1996 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago Toscano), che individua due zone a tutela differenziata: la zona 1 a maggior tutela e la zona 2. Il regime di tutela dell'isola di Pianosa è dettato invece dall'Art. 2 del DM 19 dicembre 1997 (Individuazione di un'area di interesse naturalistico e apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno l'isola di Pianosa). La Variante prevede inoltre una revisione della zonazione dell'isola di Capraia.

L'art. 22 delle NTA riporta la suddivisione dell'area a mare, che è stata distinta nelle seguenti zone:

- ZONA **MA** DI RISERVA MARINA INTEGRALE, presente in tutte le isole, ove l'ambiente marino è conservato nella sua integrità;

- ZONA **MA** DI RISERVA MARINA INTEGRALE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE presente solo nell'isola di Montecristo, ove sono ammesse deroghe al regime di protezione, ai fini della fruizione controllata dell'isola;
- ZONA **MB** DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE, presente nelle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Pianosa, ove il regime di tutela è declinato in ragione di specifiche peculiarità delle isole;
- ZONA **MB** DI RISERVA GENERALE ORIENTATA, presente nelle isole di Capraia, Giannutri e Gorgona, ove l'ambiente marino è sottoposto a un regime di tutela orientato alla salvaguardia di aree ed elementi di particolare pregio naturalistico;
- ZONA **MC** DI PROTEZIONE, presente nelle isole di Capraia e Giannutri, ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati pur soggetti a limitazioni o prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale;
- ZONA **MD** DI PROMOZIONE, presente nell'isola di Capraia ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati con alcune limitazioni e prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale.

Il RA al paragrafo 7.4 descrive le “**Modifiche alla zonazione a mare**” operate dalla Variante.

Le aree a mare delle isole minori ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000.

Isola di Gorgona:

- ZSC-ZPS “Isola di Gorgona - Area terrestre e marina” (IT5160002)
- SIC “Tutela del *Tursiops truncatus*” (IT5160021)

Isola di Capraia:

- ZSC “Isola di Capraia - Area terrestre e marina” (IT5160006)
- SIC “Tutela del *Tursiops truncatus*” (IT5160021)

Isola di Pianosa

- ZSC-ZPS “Isola di Pianosa - Area terrestre e marina” (IT5160013)

Isola di Montecristo

- ZSC-ZPS “Isola di Montecristo e Formica di Montecristo - Area terrestre e marina” (IT5160014)

Isola di Giannutri

- ZSC-ZPS “Isola di Giannutri - Area terrestre e marina” (IT51A0024) L'isola d'Elba e l'isola del Giglio non presentano l'estensione dell'area protetta a mare.

- Per l'Isola di Giannutri si ha una riduzione delle zone 1 (ora MA) e la riclassificazione di tali aree in zone MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale: queste si estendono a interessare ampie porzioni di ex zone 2. In particolare la zonazione proposta per l'isola di Giannutri modula il regime di tutela apposto dalle misure di salvaguardia nella zona 1, individuando tre zone MA di riserva marina integrale: la prima si colloca nel settore prospiciente la costa nord-est comprendente Cala dello Scoglio; la seconda nel settore prospiciente la costa sud che va da Punta Capelrosso in direzione oraria a comprendere Costa dei Grottoni e Cala Brigantina; la terza nel settore prospiciente la costa che va da Punta Scaletta in direzione oraria a località Il Lecceto (v. estratto cartografico pag. 295 del RA).

- Per l'Isola di Montecristo la zonazione proposta estende il regime di massima tutela (zona 1 vigente) alla distanza di circa 2,8 km (1,5 miglia nautiche) dalla costa, consentendo tuttavia in quest'area la navigazione dei mezzi nautici autorizzati per le visite all'isola (zona MA a regolamentazione speciale). La zona MA di riserva marina integrale a regolamentazione speciale è presente solo nell'isola di Montecristo, ove sono ammesse deroghe al regime di protezione, ai fini della fruizione controllata dell'isola (v. estratto cartografico pag. 297 del RA) .

- Per l'Isola di Pianosa la zonazione proposta conferma la disciplina degli accessi esistente e modula il regime di tutela vigente nella fascia di mare per un'estensione di un miglio marino dalla costa intorno all'isola individuando una zona MA e un'ampia zona MB di riserva generale orientata a regolamentazione speciale nel settore orientale dell'isola (da Punta Secca in direzione antioraria fino a Punta del Grottone) dove sono consentite o soggette ad autorizzazione le attività di navigazione e fruizione, nei limiti specificati nelle NTA e nel Regolamento del Parco (v. estratto cartografico pag. 300 del RA).

- Per l'Isola di Gorgona la zonazione proposta ricalca essenzialmente la zonazione vigente, apponendo maggior tutela al tratto di mare tra Punta di Cala Maestra in direzione antioraria fino alla punta N della Caletta (Zona MA di riserva marina integrale). La restante porzione è classificata zona MB di riserva generale orientata.

- Per l'Isola di Capraia la presente Variante apporta modifiche alla zonazione che era stata definita nell'ambito della specifica variante al Piano del Parco approvata nel 2017, estendendo il regime della zona MA esistente nel settore sud-ovest dell'isola, a comprendere la Grotta della Foca. E' stata individuata anche una nuova zona MB di riserva generale orientata nel settore nord-ovest dell'isola, precedentemente

classificato in zona MB a regolamentazione ristretta, consentendo così l'esercizio autorizzato della pesca professionale nella forma e nei limiti specificati nelle NTA (v. estratto cartografico pag. 301 del RA).. Nelle tabelle alle pagg. 296, 298, 300 e 302 del RA sono riportate le principali differenze delle attività consentite tra le misure di salvaguardia vigenti e la disciplina della zonazione proposta.

### 1c. Modifica e aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione

Rispetto al piano adottato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 51 del 31/10/2023, le NTA della Variante riportano modifiche/integrazioni a seguito dell'istruttoria delle osservazioni pervenute, che si è conclusa con l'approvazione delle controdeduzioni con Delibera di Consiglio Direttivo n° 11 del 06/02/2024.

Il RA al paragrafo 7.1 "**Modifiche alla normativa di Piano**" riporta una tabella che illustra le modifiche normative della Variante per la Zonazione a terra rispetto al testo vigente e le modifiche operate in accoglimento delle osservazioni/contributi. Sono evidenziate anche e alcune considerazioni valutative.

Si riportano di seguito le principali modifiche introdotte:

- art. 34 – "Divieti generali a terra": è stato aggiunto dalla proposta di Variante, al fine di individuare preliminarmente i divieti vigenti su tutto il territorio del Parco, indipendentemente dalla zonazione a terra di riferimento. Con le modifiche introdotte nel testo 2024 è stato inserito il richiamo alla disciplina degli ambiti di paesaggio del PIT-PTR ricadenti nel territorio del Parco: Ambito 16 "Colline Metallifere e Elba" per le isole d'Elba, di Pianosa e di Montecristo; Ambito 8 "Piana Livorno-Pisa-Pontedera" per le isole di Gorgona e di Capraia; Ambito 20 "Bassa Maremma e ripiani tufacei" per le isole del Giglio e di Giannutri;
- art. 35 - "Zona A, di riserva integrale": rispetto all'art. 17 delle NTA vigenti riporta un maggior dettaglio ed elenca ulteriori divieti, attività consentite e attività la cui disciplina è demandata al Regolamento del Parco; tra le attività consentite aggiunge "i tagli forestali di manutenzione" e le "attività di ricerca scientifica" e demanda al Regolamento del Parco la disciplina di alcune attività, tra le quali "le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive".
- art. 36 - "Zona B, di riserva generale orientata": rispetto al testo vigente (art. 18 NTA) è stato riformulato e aggiunto, tra gli interventi edilizi consentiti, il cambio d'uso del PEE agricolo in stato di abbandono verso la residenza e il frazionamento con limitazioni del PEE ad uso residenziale. Per gli interventi di mitigazione viene fatto riferimento al redigendo Regolamento;
- art. 37 - "Zona C, di protezione": sono state introdotte le seguenti modifiche rispetto al testo vigente:
  - è ammesso l'ampliamento una tantum che non configuri un nuovo organismo edilizio e che non comporti la realizzazione di nuove unità abitative, con limitazioni di superficie; nel testo vigente è consentito solo per gli edifici ad uso residenziale e agricolo e finalizzato agli adeguamenti igienico-sanitari;
  - è ammessa la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali purché in funzione della conduzione del fondo, connesse ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo e comprese in un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale;
  - è consentita l'ospitalità stagionale in spazi aperti, quale integrazione del reddito agricolo aziendale;
  - è ammessa la realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale a uso turistico ricreativo e assentite dal Parco con nulla osta;
  - è ammessa, previo nulla osta e dove non già presenti, la realizzazione di piscine di limitate dimensioni a servizio degli edifici a uso residenziale e turistico-ricettivo;
- art. 38 - "Zona D, di promozione economica e sociale", sono state introdotte le seguenti modifiche rispetto al testo vigente:
  - la Variante incorpora nella zona D le zone De interessate dal Progetto Sviluppo Ecoturismo;
  - in sede di formazione o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali possono essere concordate con l'Ente Parco contenute puntualizzazioni alla delimitazione delle zone D, per meglio aderire alle condizioni effettive dei luoghi; tali modifiche non costituiscono variante del Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/1991;
  - in presenza di Piano del Parco e di Regolamento del Parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelli ricompresi nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente Parco.
  - la disciplina delle zone D1 "Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica" (art. 39 delle NTA adottate nel 2023) è stata eliminata e inserita con alcune modifiche al co 2, lett. "g" e "h" dell'art. 38, disciplina delle zone D; in particolare sono state eliminate le norme che definivano gli interventi ammissibili ed il loro dimensionamento;
- art. 45 - "Strutture per la balneazione", la norma introduce la possibilità di realizzare tali strutture nelle Zone C e D per gli esercizi in possesso di concessione demaniale. Il Testo vigente prevede, per le zone del

sistema costiero che presentano condizioni di degrado o di sotto dotazione di servizi e infrastrutture, ovvero quelle parti di litorale interessate da fenomeni di dissesto e da processi di erosione in atto e quelle parti di litorale che necessitano di riqualificazione ambientale, di migliorare la dotazione di servizi per il turismo balneare attraverso “*progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale*”.

- art. 44 “*Manufatti temporanei e ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di Programma aziendale*”, la norma fatta eccezione per le Zone A di riserva integrale e per le Zone B di riserva generale orientata, consente agli imprenditori agricoli la realizzazione di manufatti aziendali temporanei, per periodi superiori a due anni, per lo svolgimento delle attività agricole, tale tipologia di interventi non è prevista nel testo vigente.

## 2. Recepimento dei contributi sul Documento preliminare (DP)

Il RA al Cap. 1.5 “*Consultazione sul documento preliminare*”, dà atto del recepimento dei contributi sia a livello della redazione del presente Rapporto Ambientale che, conseguentemente, a livello della pianificazione e programmazione dell'area protetta.

In particolare:

- rispetto alla tutela qualitativa della risorsa idrica, prelevata dalle captazioni di acque superficiali e sotterranee ricadenti all'interno del parco e attualmente utilizzate, in riferimento al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle “*zone di rispetto*”, evidenziato nel contributo di AIT, il recepimento di tale contributo rimanda ai contenuti del Regolamento del Parco;
- in riferimento al deficit idrico delle isole dell'Arcipelago, evidenziato nel contributo di AIT nel quale è specificato, per l'Isola d'Elba, che, nelle more della realizzazione e messa in esercizio del nuovo dissalatore di Mola, “*per tutti i comuni elbani possono essere favorevolmente valutati solo gli interventi e le politiche di sviluppo del territorio che consentano una più efficiente utilizzazione delle risorse esistenti e che non è pensabile alcun aumento del carico urbanistico, neanche nei limiti dei residui non attuati dai vari strumenti vigenti, in quanto non è attualmente garantito il soddisfacimento del conseguente aumento fabbisogno idrico*”, il recepimento del contributo viene rimandato al Regolamento;
- in riferimento alla tutela paesaggistica e alla valutazione dei possibili impatti sulla componente paesaggio derivanti dagli interventi previsti nelle NTA (art. 38 “*Le Zone D, di promozione economica e sociale*”, commi 3 e 4, - all'art. art. 39 “*Le Zone D1 - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica*”, comma 4, lett.5.1.- **STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE e RTA, 5.2.- STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE, 5.3.- CAMPEGGI**), viene riportato che l'osservazione vien superata dall'aver incorporato le ex zone De e Ds nel più ampio insieme delle zone D demandando ai Comuni la pianificazione urbanistica su queste aree. Rispetto alle carenze documentali riguardante sia gli elaborati di Variante che di DP viene riportato un rimando al RA (cap. 7). In riferimento alle modifiche alle NTA viene specificato che tale osservazione è stata accolta negli articoli 1 c.6, 5 c.3, 15 e 46 c.4;
- in relazione alla implementazione del RA con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, viene fatto rimando nel recepimento al cap. 6 del RA; in riferimento alle implementazione del RA con la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative viene fatto riferimento al Cap. 9 e in riferimento alla necessità di corredare ciascun indicatore del sistema di monitoraggio ad una scheda tecnica di descrizione, contenente le relative modalità di calcolo e la fonte dei dati, oltre all'indicazione delle relative risorse, ruoli e responsabilità, e di fissare per ciascun indicatore (sia di descrizione del contesto, sia di valutazione degli effetti) valori obiettivo di riferimento o valori soglia, rispetto ai quali confrontare i risultati del monitoraggio e di conseguenza reindirizzare se necessario il Piano, viene fatto rimando al Cap. 10 del RA;
- in ragione della necessità che siano chiaramente illustrati i contenuti della Variante e che siano indicate le modifiche delle NTA variate rispetto al testo vigente, viene fatto rimando al Cap. 7.2.1 del RA.

## 3. Coerenza della Variante al Piano per il Parco con altri piani e programmi

In questa sede vengono approfondite le analisi dei piani e i programmi urbanistici sovraordinati e dei piani e programmi territoriali e settoriali.

In riferimento alle analisi di coerenza vengono presi a riferimento i seguenti piani:

- Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico; l'analisi è stata rappresentata in forma di matrice in riferimento agli obiettivi delle schede d'ambito di paesaggio rispetto agli obiettivi della Variante.

Le isole dell'Arcipelago ricadono in tre ambiti di paesaggio del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale: ambito 8 "*Piana Livorno-Pisa-Pontedera*", ambito 16 "*Colline Metallifere e Elba*", ambito 20 "*Bassa Maremma e ripiani tufacei*". Per gli obiettivi pertinenti riportati nelle matrici, sono indicati gli elementi di coerenza con le Norme di riferimento della Variante al Piano del Parco (v. tabella pag. 37 del RA).

- Piani Territoriali di Coordinamento della provincia di Livorno e della provincia di Grosseto;

- La pianificazione urbanistica dei seguenti comuni che ricadono nel territorio del Parco: Isola del Giglio, Capraia isola, Capoliveri, Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Porto Azzurro e Rio. In riferimento alla pianificazione comunale l'art. 12 comma 7 della L. 394/91 specifica che: "*Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione*". L'art. 6- "*Rapporti con gli atti di pianificazione di altri enti*" delle NTA della Variante specifica che "*1.- I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni e prescrizioni ed agli indirizzi e direttive di cui all'Art. 5 del presente Piano, ai sensi dell'Art. 12 comma 7 della L.394/91 e s.m.i. Nelle more di adeguamento di tali strumenti, sono fatti salvi gli interventi da essi previsti che non contrastino con le suddette previsioni e prescrizioni e coi suddetti indirizzi e direttive; l'Ente Parco potrà richiedere al riguardo eventuali verifiche di compatibilità.*

*2.- In tutto il territorio del Parco l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti generali e parziali è sottoposta al nulla osta dell'Ente Parco di cui all'Art. 9 al fine di verificare la congruità di questi con il Piano e/o il Regolamento del Parco*".

- Piani elaborati dall'Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale: Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico - PAI dissesti, Piano di Gestione delle Acque (PGA), Piano di Gestione delle Acque (PGA);

- Piani regionali di settore: Piano regionale di sviluppo 2021-2025 (PSR), Piano Tutela Acque (PTA), Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER), Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM), Piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati – Piano regionale dell'economia circolare (PREC), Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQAA) e Piano regionale cave (PRC), Piani dei gestori dei servizi.

Al paragrafo 3.1.1 "*Regolamento del Parco*" il RA specifica che il Parco non è dotato di Regolamento ex art. 11 della L. 394/91 e che a seguito dell'approvazione della Variante sarà avanzata una proposta di Regolamento del Parco. Sono riportati inoltre in elenco i piani di gestione approvati per i siti Natura 2000 presenti nel territorio del Parco ed è specificato che "*I contenuti dei Piani di gestione costituiscono specifico riferimento per l'endoprocedimento di valutazione di incidenza ma i quadri conoscitivi di dettaglio rappresentano un valido supporto anche per il processo di VAS*".

#### **4. Quadro conoscitivo ambientale**

Il RA riporta al cap. 4 "*Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente*" la caratterizzazione ambientale del territorio interessato dalla Variante, facendo presente che la sintesi degli studi conoscitivi è riportata nell'Allegato IA e nelle specifiche tavole grafiche del Piano vigente.

Al paragrafo 4.1 "*Determinanti*" sono riportati gli aspetti legati alla.

- demografia: "*L'analisi dei dati demografici dell'Arcipelago Toscano rivela una situazione di progressivo invecchiamento e di lieve ma costante calo della popolazione residente. Questo fenomeno è particolarmente evidente nei comuni più piccoli come Capraia Isola e Marciana, dove la densità è molto bassa e la popolazione anziana rappresenta una quota elevatissima del totale.*

*Nei comuni più grandi, come Portoferraio e Capoliveri, la situazione appare leggermente migliore grazie a una maggiore offerta di servizi, opportunità di lavoro e presenza di famiglie giovani, ma anche qui l'indice di vecchiaia resta molto alto*".

- attività produttive in cui viene specificato che in tutti i comuni analizzati il settore turistico (alloggio e ristorazione) rappresenta il vero motore economico, seguito dal commercio e dalle costruzioni. L'agricoltura, pur rimanendo marginale in termini assoluti, mostra una tendenza alla crescita, soprattutto nei comuni meno popolosi;

- turismo, agricoltura e zootecnia, pesca e acquacoltura.

Al paragrafo 4.2 "*Componenti ambientali*" il RA riporta lo status delle principali matrici di interesse, evidenziando gli elementi di criticità presenti.

- Acqua:

- per i corpi idrici superficiali il RA riporta che non sono disponibili dati di monitoraggio ARPAT dei corpi idrici superficiali delle aree insulari toscane;

- per i corpi idrici sotterranei il RA riporta:

- per le risorse idriche sotterranee dell'Isola d'Elba, in relazione al "corpo idrico delle pianure costiere Elba" sono riportate criticità in relazione allo stato quantitativo "scarso", allo stato chimico "non buono" (dati PdGA 2015- 2021) e alla presenza del fenomeno dell'intrusione salina; in relazione al "corpo idrico carbonatico Elba orientale", sono evidenziate criticità in relazione allo stato chimico "non buono" (dati PdGA 2015- 2021).

Dal contributo trasmesso in sede di consultazione preliminare dall'Autorità Idrica Toscana emerge che le isole costituenti l'Arcipelago Toscano, soprattutto nel periodo estivo, non dispongono di sufficienti risorse idriche derivabili da captazioni di acque superficiali o sotterranee e pertanto tale risorsa viene oggi fornita per l'Isola d'Elba in buona parte dalle captazioni presenti in Val di Cornia (previo trattamento per l'abbattimento di B e As) e per le altre isole attraverso impianti di dissalazione in gestione al S.I.I.

Attualmente risultano in esercizio tre dissalatori realizzati presso Capraia Isola (ASA SpA), Giglio Porto (Acquedotto del Fiora SpA) e Isola di Giannutri (Acquedotto del Fiora SpA).

Il RA al paragrafo 4.2.1.3 "Sintesi degli elementi di criticità" evidenzia in riferimento al sistema depurativo che "solamente il 77,4% dei volumi di acqua potabile forniti sono oggetto di trattamento depurativo presso impianti pubblici gestiti da Acquedotto del Fiora SpA"...."Sull'isola d'Elba, solamente il 50,7% dei volumi di acqua potabile forniti sono oggetto di trattamento depurativo presso impianti pubblici gestiti da ASA SpA"...."sull'isola di Capraia l'81,4% dei volumi di acqua potabile forniti sono oggetto di trattamento depurativo presso l'impianto di depurazione delle acque reflue, gestito dal Comune di Capraia Isola". Lo smaltimento dei reflui urbani più diffuso nelle isole dell'Arcipelago consiste nello scarico diretto a mare, attraverso condotte sottomarine.

Nel contributo fornito da AIT in sede di consultazione sul documento preliminare (Cap 1.5.1.4) si precisa che, nelle more della realizzazione e messa in esercizio del nuovo dissalatore di Mola nel comune di Capoliveri, per tutti i comuni elbani possono essere favorevolmente valutati solo gli interventi e le politiche di sviluppo del territorio che consentano una più efficiente utilizzazione delle risorse esistenti e che non è pensabile alcun aumento del carico urbanistico, neanche nei limiti dei residui non attuati dai vari strumenti vigenti, in quanto non è attualmente garantito il soddisfacimento del conseguente aumento fabbisogno idrico.

Viene inoltre evidenziato che i corpi idrici sotterranei costieri sono interessati da aree a diversa pericolosità da intrusione salina.

#### - Aria:

il RA evidenzia che non sono disponibili dati della rete di monitoraggio regionale riguardanti il territorio in esame. Sono presenti sul sito dell'ARPAT solo dati relativi alla stazione mobile 'AUTOLABORATORIO-ELBA-PORTOFERRAIO' relativi al periodo compreso tra il 05/09/2020 e il 15/09/2021. I dati raccolti non evidenziano superamenti del valore limite per il PM10, per per NO<sub>2</sub>, per CO. Per quanto riguarda la media giornaliera del PM2,5 si registrano superamenti rispetto al valore definito dalle Linee Guida OMS 2021 (15 µg/m<sup>3</sup>).

Il RA al paragrafo 4.2.2.3 "Sintesi degli elementi di criticità" evidenzia che "all'interno del territorio dell'area protetta non si rilevano situazioni di particolare criticità che possano incidere in modo significativo sulla qualità dell'aria".

#### - Suolo:

il RA riporta i dati del consumo di suolo dove si rileva che in alcuni comuni ricadenti anche parzialmente nel territorio del Parco quali quelli elbani (Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Capoliveri, Campo nell'Elba, ecc.) si ha un elevato consumo di suolo (in valore assoluto e in valore procapite) con andamento incrementale in costante crescita. Il consumo di suolo è legato all'edificazione di seconde case per l'ospitalità turistica.

#### - Rifiuti:

il RA al paragrafo 4.2.4.1 evidenzia che lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili viene risolto trasportando tutta la produzione sul continente. L'Ente Parco non ha specifiche competenze nella gestione e raccolta dei rifiuti urbani e del successivo trattamento e smaltimento. Tali funzioni sono svolte dagli Enti locali e dalle Autorità d'Ambito competenti. Dall'analisi dei dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei comuni che ricadono, anche parzialmente all'interno del territorio del Parco al dicembre 2023, risulta che al dicembre 2023, la maggior parte dei comuni non supera in modo significativo il valore obiettivo del 65%; alcuni comuni presentano ancora percentuali di raccolta differenziata molto bassa per cui sono da attuare specifiche azioni di sensibilizzazione sulla problematica per incentivare il recupero e il riciclo. Nei mari dell'Arcipelago toscano il fenomeno dell'inquinamento delle acque da micro e nanoplastiche risulta significativo e risultano urgenti misure per poter ridurre la quantità di rifiuti di tale merceologia che può provenire da diverse fonti, anche molto distanti.

#### - Energia:

ad aprile 2023 è entrato in esercizio il collegamento elettrico in cavo sottomarino Elba-Continente tramite un elettrodotto 132 kV tra le stazioni elettriche di Colmata (Isola d'Elba) e Piombino

Dal 2014 la produzione di elettricità per l'isola di Capraia avviene mediante una centrale elettrodiesel di ENEL della potenza complessiva di 2.000 kW, costituita da 4 generatori alimentati esclusivamente con combustibile biodiesel.

Anche le isole del Giglio e di Giannutri non sono interconnesse alla rete elettrica nazionale: l'energia è prodotta, trasformata, distribuita e venduta dalla società S.I.E. s.r.l. dal 1947 all'isola del Giglio (la centrale e in loc. Giglio Campese) e dal 2014 all'isola di Giannutri.

- Agenti fisici.

## **5. Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la Variante al Piano del Parco Nazionale**

Il RA riporta gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti alla Variante e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

In particolare al paragrafo 6.3 *“Gli obiettivi di sostenibilità di riferimento per la variante al piano per il Parco”* sono indicati gli obiettivi di sostenibilità di riferimento per le matrici (acqua, aria, suolo e sottosuolo, energia e clima, sistema rifiuti, agenti fisici, il capitale naturale, la biodiversità e la geodiversità, caratteristiche culturali, paesaggistiche e aspetti socio economici), la pertinenza con i contenuti e le finalità della Variante nonché la fonte di provenienza.

## **6. Possibili impatti significativi sull'ambiente**

Il RA, riporta al cap. 7 la verifica dei possibili impatti significativi determinati, anche indirettamente, sulle componenti ambientali, prodotti dalle pressioni antropiche delle varie attività previste e presenti nelle diverse zone in cui è articolato il territorio dell'area protetta.

La verifica parte dalla ricognizione delle modifiche operate dalla Variante sia per la zonazione a mare, che per la zonazione a terra e le modifiche alle NTA. Tali variazioni sono state descritte ai punti 1a, 1b e 1c del presente Considerato.

Il RA riporta per le modifiche alla zonizzazione a terra le *“criticità emerse dall'analisi valutativa”* e le *“pressioni e minacce evidenziate dal piano di gestione”* per ogni isola dell'Arcipelago interessata dalle modifiche proposte. Sono riportati inoltre gli indirizzi per la disciplina d'uso e gli specifici articoli delle NTA o Regolamento di gestione in cui tali indirizzi trovano una corrispondenza normativa.

In particolare per l'Isola del Giglio al paragrafo 7.2.7.4.3, per l'intervento a Poggio Pelato che comporta la modifica della zonazione da Zona B a Zona D (1,3 ha), sono indicate le seguenti criticità: aumento del carico urbanistico per il possibile insediamento di attività turistica/produttiva in assenza di reti acquedotto e fognatura; aumento del fabbisogno idrico dovuto all'incremento delle attività turistiche /carico antropico; inquinamento fisico: emissioni acustiche e luminose; traffico generato (anche quale elemento di frammentazione). Gli indirizzi per la Disciplina d'uso in questo caso rimandano al Regolamento la necessità di:

- condizionare l'intervento alla verifica, da parte del gestore del SII, della disponibilità idrica per l'insediamento di nuove attività; mitigazione dell'inquinamento luminoso e acustico. Inoltre per interventi edilizi che comportino un aumento del carico urbanistico (Poggio Pelato) o che prevedano la realizzazione di piscina (anche in zona C), il RA evidenzia che l'intervento è subordinato all'approfondimento dell'analisi degli effetti che possono comportare sul sistema acqua e all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a garantire un adeguato approvvigionamento, nonché la riduzione dei prelievi idrici e l'eliminazione degli sprechi, rimandando tale approfondimento al Regolamento.

Per l'Isola di Pianosa, in riferimento alle modifiche proposte dalla Variante, il RA riporta le seguenti criticità emerse dal processo valutativo: attività agricole e tessuto urbano in zona classificata dal PCCA in classe 1; carico urbanistico e mancanza di reti acquedotto e fognatura; ove previsto l'insediamento/ampliamento di attività agricole è critica la disponibilità idrica per l'irrigazione di colture agrarie.

Per l'Isola d'Elba, in riferimento alla riclassificazione delle zone Ds, il RA riporta una analisi di inquadramento del contesto evidenziando le criticità che devono essere oggetto di particolare attenzione in sede di definizione della disciplina d'uso attraverso il Regolamento del Parco. In generale sono evidenziate criticità in relazione alla presenza di siti oggetto di bonifica attivo e alla classificazione di dette aree in classe 1 dai PCCA. Per l'ex giacimento di Rio Marina, che copre un'area complessiva di circa 191 ettari, sono evidenziate criticità in merito alle previsioni di recupero di manufatti in abbandono con destinazione turistico ricettiva in zona D presso Cala Seregola.

In relazione alla riclassificazione in zona D, il RA riporta una preliminare analisi delle principali riclassificazioni che determinano la modifica da una zonazione di maggior tutela a zona D:

- Golfo di Lacona, ampliamento delle zone D che assorbono le DE esistenti, andando a riclassificare le aree C già interessate da edificato.
  - Marciana, ampliamento delle zone D esistenti che comprendono i centri abitati di Marciana e l'inserimento di nuove aree D immerse nella zona C che interessano nuclei abitati (loc. Tasso, Loc. Casine, Loc. Maciarelo e loc. Conca).
  - Portoferraio:
    - Golfo della Biodola e Loc. Scuderia: ampliamento delle ex zone DE (ora zona D) a comprendere parte di territorio attualmente in zona C;
    - Promontorio dell'Enfola: le modifiche interessano ex zone DE;
    - Loc. Bagnaia- La Banditella: inserimento di nuove aree D a comprendere parte di territorio attualmente in zona C.
  - Capoliveri:
    - Loc. Ripe Alte: la zona DE individuata dal Piano del Parco vigente, nella Variante risulta ampliata verso nord e compresa nelle zone D;
    - tra l'Innamorata e il complesso minerario di Calamita: inserimento di nuove aree D a comprendere parte di territorio attualmente in zona C.
  - Capoliveri e Porto Azzurro- Golfo di Mola: inserimento di nuove aree D a comprendere parte di territorio attualmente in zona C.
- Tra gli elementi di criticità evidenziati dal RA si rileva che:
- dalla carta della limitazione alla captazione delle acque si ricava che la maggior parte dei territori interessati dalla variante (zone D) ricadono in aree a forte criticità e o nella fascia di tutela assoluta degli acquiferi a porosità primaria interna al perimetro del Parco Nazionale;
  - alcune aree ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000;
  - non sono servite da rete acquedotto e rete fognaria;
  - ricadono in classe acustica 1.

Al paragrafo 7.4.2 "*Valutazione dei possibili effetti ambientali*" il RA descrive i fattori di impatto in ambiente marino. Le modifiche della zonazione a mare determinano, in taluni casi, la possibilità di un incremento della nautica da diporto in alcune aree, con possibilità di pesca, di balneazione e di immersione. Il RA evidenzia che "*Per quanto riguarda le isole minori (Pianosa, Capraia, Gorgona, Giannutri e Montecristo), interamente comprese all'interno di Siti della Rete Natura 2000, costituiscono riferimento le valutazioni condotte nell'ambito dello studio di incidenza in relazione agli effetti/interferenze sullo stato di conservazione di habitat e specie e, complessivamente, sull'ecosistema marino protetto*". Sono inoltre individuati i principali fattori di perturbazione distinti in fattori di impatto dalla terraferma (scarichi di acque non depurate in mare, sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, ecc.) e fattori di impatto in mare (quali scarico in mare di acque sporche e detergenti non biodegradabili, sversamento rifiuti in mare, rumore e vibrazioni, prelievo specie ittiche ecc.). Altri fattori di impatto di interesse sono relativi ai cambiamenti climatici

*("Dal sito ARPAT, si ricava che gli studi e le ricerche per verificare e monitorare il fenomeno del cambiamento climatico nel mare sono basati sulla misurazione di tre fattori quali temperatura, pH e salinità . Le variazioni di tali parametri costituiscono fattore di stress negli organismi marini. Inoltre, l'aumento delle precipitazioni estreme comporta un maggiore dilavamento dei suoli [fenomeno del run-off] che assorbono contaminanti come pesticidi, erbicidi e idrocarburi...")* all'inquinamento acustico ("*Il rumore e le vibrazioni prodotte dalle attività umane in mare possono interferire con la fauna acquatica producendo alterazioni del comportamento [ad es interferendo sulla riproduzione, sulla capacità di orientamento e sulle rotte di migrazione] con gravi implicazioni ecologiche...*"), inquinamento luminoso ("*La ricerca scientifica ha dimostrato che l'inquinamento luminoso può arrivare a mascherare il ciclo naturale della Luna e danneggiare i ritmi vitali degli organismi costieri, alterandone le funzioni corporee e riducendo il successo riproduttivo dei pesci...*").

Il RA riporta al paragrafo 7.4.2.2 l'analisi delle proposte di Variante della zonazione a mare. In particolare viene specificato che:

- Per l'Isola di Capraia, l'individuazione della nuova zona MB di riserva generale orientata nel settore nord-ovest dell'isola, precedentemente classificato in zona MB a regolamentazione ristretta, viene incontro alle esigenze manifestate dai pescatori professionali, che ad oggi coinvolge direttamente una quota ridotta della popolazione residente, consentendo l'esercizio autorizzato dell'attività nella forma e nei limiti specificati nelle NTA e dal successivo Regolamento. Considerato il limitato numero dei soggetti autorizzati, nell'ambito dello Studio di incidenza sono emersi impatti negativi, seppur lievi e quindi non significativi, su habitat e specie

marine vegetali e animali, per le attività consentite, nella limitata zona della parte a mare occidentale (tra gli scogli del Mose e Punta della Manza).

- Per l'Isola di Giannutri, in generale la nuova zonazione va a ridurre solo parzialmente il livello di protezione, dal momento che la maggior parte delle attività sono comunque soggette ad autorizzazione da parte dell'ente Parco.

Il RA evidenzia in merito che dallo Studio di Incidenza sono emersi impatti negativi, seppur lievi e quindi non significativi, su habitat e specie marine vegetali e animali, per le attività consentite, seppure tutte con limitazioni di pesca professionale, pesca-turismo e ancoraggio, nella zona MC dell'isola, dove per il Piano vigente tali attività sono vietate, e per la navigazione a motore e di balneazione/snorkeling nelle zone MB a regolamentazione speciale che per il Piano vigente sono vietate (zone 1).

- Per l'Isola di Montecristo, la proposta di nuova zonizzazione va ad estendere, con diverso regime di limitazioni e di autorizzazioni, rispetto allo stato attuale, la zona a maggiore tutela (MA a regolamentazione speciale), che comprende anche una ampia fascia concentrica attualmente in zona 2.

La restante fascia anulare, un tempo in zona 2, risulta riclassificata in zona MB a regolamentazione speciale, consentendo quindi attività di navigazione a vela, remi, pedali, con canoa/kajak, con propulsori elettrici e anche con imbarcazioni a motore e navi da diporto, nonché la fruizione da parte di unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate. Le NTA prevedono per le visite guidate una autorizzazione con limitazioni.

- Per l'Isola di Pianosa, la riclassificazione di buona parte della zonazione vigente in zona MA risulta più cautelativa in quanto inserisce il divieto di navigazione dei mezzi di linea e sottopone ad autorizzazione anche le attività di ricerca scientifica. La riclassificazione a zona MB a Regolamento specifico della costa lungo il margine orientale dell'isola (da Punta Secca a sud fino alla Punta del Grottone a nord, a comprendere anche il porticciolo di attracco delle navi di linea presso Cala Giovanna e altre cale in prossimità dell'abitato) consente, anche se con limitazioni, le attività di balneazione e snorkeling, di canoa /kayak e la navigazione dei mezzi di linea da e verso l'isola, mentre per la Zona MB a regolamentazione speciale sono consentite molte attività.

- Per l'Isola di Gorgona la modifica da zona 1 a zona MA non comporta sostanziali differenze; ad ulteriore salvaguardia di questa fascia prossimale alla costa, è introdotto il divieto di navigazione di unità adibite al trasporto collettivo-visite guidate. La riclassificazione da zona 2 a zona MB della restante porzione a mare determina che alcune attività, prima consentite, siano sottoposte a limitazioni.

## **7. Misure di mitigazione, compensazione e analisi delle alternative**

Al Cap. 8 *“Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione della variante al piano per il parco”* il RA riporta che *“A seguito dell'analisi degli effetti determinati dalle previsioni sulle componenti ambientali, come atteso data la natura e la finalità del Piano, non emergono impatti significativi, anche in senso cumulativo e sinergico”*.

Il RA richiama il redigendo Regolamento e le attività di controllo operate attraverso lo strumento del nulla osta, specificando che *“su tutto il territorio del Parco, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere e la realizzazione di attività e operazioni capaci di incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e, in genere, ambientale e paesaggistico) dei luoghi è soggetto a preventivo NULLA OSTA, provvedimento obbligatorio e vincolante dell'Ente, conformemente a quanto previsto nel Presente Piano, nonché nel Regolamento del Parco”*. In riferimento al Regolamento viene specificato che dovrà essere inserita, in tale dispositivo, la prescrizione secondo la quale ogni progetto deve essere accompagnato da una relazione di caratterizzazione del contesto naturalistico ambientale di riferimento e di documento, a firma di tecnico abilitato, nel quale si dà atto del rispetto delle prescrizioni e delle misure di mitigazione dettate dal Rapporto Ambientale, garantendo almeno il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- della disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile e del ricorso ove possibile, a forme di raccolta di acque meteoriche per usi non potabili e a tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio idrico;
- di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
- di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso una corretta differenziazione merceologica;
- di ricorrere a fonti energetiche rinnovabili e a tecniche costruttive e tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio energetico;
- di garantire la massima permeabilità dei suoli non edificati;
- di garantire il rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica del PCCA comunale;
- di assicurare l'adozione di sistemi atti a limitare le emissioni luminose nell'intorno dell'area di intervento.

Vengono di seguito analizzate ed indicate le misure di mitigazione per le diverse matrici ambientali acqua, aria

In particolare sono messe a confronto, per ogni matrice, gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dal Parco con le NTA.

Per la matrice acqua sono richiamati gli artt. 12 e 13 delle NTA e le direttive del redigendo Regolamento del Parco. A pag. 311 in riferimento alla matrice acqua viene rilevato che *“Risulta opportuno che gli interventi edilizi che comportino un aumento del carico urbanistico e/o che prevedano la realizzazione di piscina e gli interventi volti all’insediamento/recupero di attività agricole (non soltanto per attività di ospitalità rurale) siano subordinati all’approfondimento dell’analisi degli effetti che possono comportare sul sistema acqua e all’adozione di tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari a garantire un adeguato approvvigionamento, nonché la riduzione dei prelievi idrici e l’eliminazione degli sprechi. Per questo, in sede di progettazione dell’intervento, il soggetto avente titolo a operare, deve produrre uno specifico documento/elaborati grafici dal titolo interventi per la tutela della risorsa idrica”*. Viene richiamato in merito l’art. 37 delle NTA che per le zone C ammette, previo nullaosta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo, escludendo la fascia di territorio posta a 300 m dal mare.

Per la matrice aria sono richiamati gli artt. 38 (in riferimento all’obiettivo *B.1 – Ridurre le fonti di emissione in atmosfera*) e 35, 36 e 37 (obiettivo *B.2 – potenziare e qualificare il sistema della mobilità lenta*) delle NTA, e riporta gli indirizzi al Regolamento del Parco.

Per la matrice suolo e sottosuolo, in riferimento all’obiettivo *C.1 – Azzerare l’artificializzazione e il consumo di suolo*, sono richiamati gli artt. 11, 14, 15 e 34 delle NTA.

Per la matrice rifiuti, in riferimento all’obiettivo *F.1. Ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo*, è citato l’art. 21, c.2, lett. d) delle NTA e gli indirizzi al Regolamento del Parco.

Per la matrice agenti fisici, in riferimento agli obiettivi: *G.1. Ridurre l’inquinamento acustico (anche sottomarino) e l’inquinamento elettromagnetico* e *G.2 – Contrastare l’inquinamento luminoso*, è richiamato l’art. 38, co 3 delle NTA.

Il RA evidenzia che per valutare e mitigare l’inquinamento acustico subacqueo, al fine di verificare in modo integrato il contributo dato dai traffici marittimi (merci e passeggeri) che interessano i principali porti, verificando eventuali effetti sinergici, anche in senso cumulativo, è utile la realizzazione di una rete di monitoraggio per le misurazioni del rumore così da poter elaborare la mappatura del rumore prendendo in esame anche le emissioni generate dalle piccole imbarcazioni e dai pescherecci, e delle emissioni generate dalle attività svolte.

Per le aree a terra, gli indirizzi al Regolamento del Parco evidenziano che *“Le aree comprese nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (ai sensi della Legge 394/1991), nonché le aree protette regionali e i siti di interesse naturalistico individuati dalla normativa regionale ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 devono essere classificate in classe I, limitatamente alle porzioni di territorio da salvaguardare per l’uso prettamente naturalistico”*; lo stesso articolo (al comma 6) esclude da tale classificazione le porzioni destinate ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali ecc., che pertanto devono essere ricondotte a classi acustiche più appropriate rispetto alla loro destinazione d’uso effettiva. Pertanto, in coerenza con tale quadro normativo risulta opportuno che, nell’ambito del recepimento delle disposizioni della presente Variante da parte dei Comuni, venga promosso un percorso di aggiornamento coordinato dei PCCA, volto all’armonizzazione della classificazione acustica basata, in particolare, su:

- *“una verifica puntuale e aggiornata della classificazione acustica vigente per la valutazione delle disomogeneità lungo i confini comunali e all’interno della zonazione del Parco, da affrontare tramite varianti ai PCCA o attraverso azioni di risanamento acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014, al fine di garantire la coerenza tra le destinazioni d’uso effettive e i livelli di tutela attribuiti;*

- *la riclassificazione in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente, in linea con quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, e la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori)”*.

In riferimento all’inquinamento luminoso gli indirizzi al Regolamento del Parco riportano la necessità di corredare il progetto con una analisi dell’illuminazione esterna e di prevedere limitazioni all’illuminazione sui natanti ormeggiati e lungo la costa.

In riferimento alla componente clima in relazione all’obiettivo *E.1 – Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare la capacità di resilienza dei territori*, viene fatto riferimento agli artt. 1, 12 e 36 delle NTA.

In riferimento alla matrice biodiversità, il RA evidenzia che l’intera disciplina del Piano è finalizzata al perseguimento di tale obiettivo per stessa finalità istitutiva dell’area protetta, come espresso all’art. 1 delle NTA e, ove presenti Siti della Rete Natura 2000, in modo integrato con le disposizioni dei Piani di Gestione (Art. 51 NTA). Per gli indirizzi al Regolamento del Parco costituiscono riferimento le misure individuate dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e dalle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 di prossima approvazione, oltre a quanto emerso dallo Studio di incidenza.

In riferimento alla matrice Beni culturali, archeologici, paesaggistici ed eccellenze territoriali, sono richiamati gli artt. 1, 15, 19 42, delle NTA.

Al cap.9 *Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative* individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; il RA riporta le motivazioni che hanno determinato le variazioni salienti introdotte con la zonazione a terra.

## 8. Misure di monitoraggio ambientale

Al cap. 10 sono descritte le misure previste per il monitoraggio e il controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della Variante definendo le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti. Al paragrafo 10.3 sono riportati gli indicatori di monitoraggio proposti. Viene precisato che gli indicatori di monitoraggio andranno ad integrarsi con quelli previsti dal Piano vigente e con quelli individuati dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 approvati e dalle misure di conservazione in fase di aggiornamento/revisione e successiva approvazione.

Al paragrafo 10.4 "*Il report di monitoraggio*" viene specificato che le NTA del Piano del Parco disciplinano le attività di monitoraggio all'art. 7 c.5, così come integrato a seguito del presente processo di valutazione ambientale strategica, tuttavia l'art. 7 non ha un comma 5 e non viene definita nel RA la periodicità di presentazione del report di monitoraggio.

## 9. Integrazioni del Proponente su Studio di Incidenza Ambientale

Con nota prot. 0758133 del 24/09/2025 sono stati richiesti dal Settore scrivente all'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano chiarimenti ed integrazioni documentali sullo Studio di Incidenza di seguito indicati.

### Zonazione a terra

1. *produrre un'adeguata cartografia con strati sovrapposti tra situazione vigente e previsione;*
2. *esplicitare le differenze (es. mediante tabelle e cartografie di confronto) tra la nuova disciplina e quella vigente, in particolare per le variazioni da zone De a zone D e delle zone DS in B e C;*
3. *analizzare la nuova disciplina in rapporto a quella vigente relativamente alla variazione delle zone De in D e zone DS in B e C, fornendo tabelle di confronto delle modifiche subite dalla disciplina d'uso;*
4. *fornire un elenco delle aree per cui la variazione è dovuta esclusivamente a esigenze di manutenzione di infrastrutture;*
5. *analizzare la nuova disciplina in rapporto a quella vigente anche tra le stesse categoria di tutela;*
6. *relativamente all'Isola di Gorgona svolgere una specifica analisi al fine di valutare se il mantenimento della attuale zonizzazione, specialmente per quanto riguarda la Zona C, non possa causare regressioni delle caratteristiche strutturali e funzionali dei boschi (habitat di lecceta maturi) presenti caratterizzati da maturità o tendenze dinamiche progressive;*
7. *chiarire come sono stati individuati gli "habitat di specie interferiti" e se le superfici di habitat indicate siano riferite alle superfici interferite direttamente dalla nuova zonazione o se comprendano anche una stima delle aree interessate da disturbo o frammentazione;*
8. *relativamente all'Isola di Capraia:*
  - a) *valutare in dettaglio gli effetti del disturbo e della frammentazione indotti dalla estensione delle coltivazioni nelle aree integre e non antropizzate specificatamente coinvolte, considerando nella valutazione del rischio di introduzione di specie aliene o aumento di specie sinantropiche e invasive;*
  - b) *rivedere la valutazione dell'impatto sull'habitat 9340 considerando, per il principio di precauzione, l'opzione più impattante per le variabili non stimabili come "l'imprecisabilità della realizzazione delle trasformazioni agrarie e della loro estensione";*
  - c) *effettuare uno studio di dettaglio della qualità (tendenze dinamiche, struttura, naturalità, specie presenti, ecc), della funzionalità ecologica e delle criticità (disturbo, frammentazione, ecc.) degli habitat interessati dalla variazione di tutela;*
  - d) *chiarire come sono state individuate le superfici di habitat interferito.*
  - e) *chiarire, per quanto riguarda gli habitat di specie, se si tratta di superfici interferite indirettamente dalla revisione del grado di tutela e descrivere come sono state individuate;*
  - f) *approfondire in dettaglio la caratterizzazione degli habitat di specie e valutarne qualità e funzionalità ecologica come indicato alla lettera c);*
  - g) *chiarire ed esplicitare i motivi specifici e le connessioni logiche che consentono di valutare gli impatti sulle specie vegetali e animali come negativi, reversibili a lungo termine ma non significativi.*
9. *relativamente all'Isola di Pianosa:*

a) le valutazioni effettuate dovranno tenere conto dei fenomeni di disturbo e frammentazione sugli habitat vicini, oltretutto della perdita diretta di habitat, considerato che la zona C allo stato attuale è già estesa su un'ampia superficie; in particolare si dovrà tenere conto non solo della superficie persa ma anche della qualità dell'habitat (struttura, tendenze dinamiche, naturalità, ecc.) e quindi delle funzioni ecologiche per le specie animali di pregio conservazionistico;

c) dovrà essere analizzata la sostenibilità della previsione in rapporto alla risorsa idrica di cui l'isola è carente e quindi valutare gli effetti indotti su specie e habitat;

d) per quanto riguarda l'ampliamento della zona C previsto nell'area del paese, dovrà essere effettuata un'analisi di maggior dettaglio dei possibili effetti sulle aree situate lungo la costa;

e) chiarire come è stata stimata la percentuale (1,3 %) di perdita di superficie dell'habitat prioritario 6220;

f) rivedere la valutazione dell'impatto sull'habitat prioritario 6220 considerando per il principio di precauzione l'opzione più impattante per le variabili non stimabili come "l'imprecisabilità della realizzazione delle trasformazioni agrarie e della loro estensione";

g) procedere ad una caratterizzazione in dettaglio della qualità (tendenze dinamiche, struttura, naturalità, specie presenti, ecc), della funzionalità ecologica e delle criticità (disturbo, frammentazione, ecc,) dell'habitat prioritario 6220;

h) chiarire cosa si intende al terzo rigo della tabella 50: da cosa derivi esattamente l'incremento della funzione di habitat vitale degli incolti, in virtù del quale l'incidenza su tale habitat di specie viene valutata significativamente positiva;

i) chiarire se vi sono perdite o disturbo/frammentazione sugli habitat 1240, 1310, 5210, 5320, per l'ampliamento della zona C, tenendo presente della qualità degli habitat in termini di struttura, tendenze dinamiche, (fluttuazione, regressione, ecc.) naturalità, presenza di specie di pregio naturalistico, ecc.;

j) chiarire i motivi specifici e la connessione logica che hanno portato a valutare gli effetti sulle specie come negative ma non significative oppure positive, chiarendo altresì come è stato tenuto conto o escluso l'effetto degli impatti indicati a lungo termine.

10. chiarire come quanto previsto dalle NTA per le stesse, all'articolo 36, punto 5.1, lettera d., laddove si consente per un edificio rurale abbandonato il mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale, possa essere coerente con la funzione delle Zone B, di riserva generale orientata.

## **Zonazione a mare**

11. Produrre una dettagliata cartografia con il sovrapposto tra la zonazione a mare vigente e quella proposta;

### **12. relativamente all'Isola di Capraia:**

a) stimare il numero di ancoraggi e la loro dislocazione, in particolare nella nuova zona MB nel settore nord-ovest dell'isola, precedentemente classificato in zona MB a regolamentazione ristretta, dove si consentirà pertanto l'esercizio autorizzato della pesca professionale;

b) chiarire sulla base di quale riferimento si considera accettabile una riduzione del grado di protezione di ambiente marino da MBr a MB (23,5 ha, 8%) rispetto alle aree A e MBr con divieto di pesca (300,5 ha) ed esplicitare come sono state calcolate le aree di tali superfici;

c) produrre una caratterizzazione di dettaglio degli ecosistemi, delle specie di interesse comunitario o regionale o migratrici presenti quantomeno nella zona MB tra gli scogli del Mosé e Punta della Manza;

d) rivalutare l'incidenza della porzione variata da MBr a MB rispetto alle aree MA e MBr con divieto di pesca considerando oltre che la sola superficie anche l'effetto della posizione baricentrica di tale area rispetto all'area MBr circostante e le risultanze della caratterizzazione di cui alla lettera precedente;

e) chiarire le modalità con cui sarà effettivamente garantito il rigoroso rispetto dei divieti in particolare nelle zone MA adiacenti alla zona MB tra gli scogli del Mosé e Punta della Manza.

13. relativamente all'Isola di Pianosa chiarire sulla base di quali evidenze si ritiene che quanto previsto per la Zona MB a regolamento speciale non implichi incidenze sullo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie vegetali e animali presenti in questa parte a mare dell'isola.

14. relativamente all'Isola di Montecristo chiarire sulla base di quali evidenze si ritiene che quanto previsto per la Zona MA a regolamento speciale (navigazione con natanti o con imbarcazioni a motore e ormeggio) non implichi incidenze sullo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie vegetali e animali presenti in questa parte a mare dell'isola.

### **15. relativamente all'Isola di Giannutri:**

a) stimare il numero dei potenziali eventi impattanti per inquinamento delle acque o interazioni con la pesca sugli ecosistemi (1120\* Praterie di Posidonia, 1170 Scogliere, 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse);

b) chiarire sulla base di quale riferimento si considera accettabile una riduzione del grado di protezione di ambiente marino riducendo le zone a maggior protezione di 463 ha ovvero del 77%, passando da Zona 1 a MA e variando da Zona 1 a Zona Mbrs di 435 ha;

c) chiarire per quanto riguarda la variazione da Zona 1 a Zona Mbrs, cosa si intenda per “4% rispetto all’intera superficie a mare”;

d) chiarire come sono stati gestiti i 28 ha che risultano dalla differenza tra i 463 ha della Zona 1 (77% della ex Zona 1) che non sono passati alla Zona MA ed i 435 ha della ex Zona 1 variata a Zona Mbrs.

16. relativamente all’Isola di Gorgona chiarire sulla base di quali evidenze si ritiene che quanto previsto per la Zona MB (pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell’isola, pesca sportiva/ricreativa per residenti e proprietari di abitazioni nell’isola) non implichi incidenze sullo stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie vegetali e animali presenti in questa parte a mare dell’isola.

A seguito della richiesta di chiarimenti ed integrazioni, l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con nota prot. n. 0897860 del 18/11/2025, ha trasmesso lo Studio d’Incidenza integrato.

**Tenuto conto di quanto indicato nello Studio integrato, dei Formulare Standard dei Siti Natura 2000 interessati dal Piano del Parco, delle misure di conservazione di cui alla DGR 1223/2015, delle prescrizioni indicate della DGR 454/2008 per le ZPS, nonché delle criticità e degli obiettivi di conservazione individuati dalla DGR 644/2004;**

**valutato che**

**lo Studio di incidenza integrato risponde solo in parte ai chiarimenti sopraelencati, fornisce le cartografie richieste e propone alcune misure di mitigazione, si evidenziano di seguito le criticità che permangono:**

1. la cartografia inclusa nello Studio, relativa alla situazione vigente e di previsione, conferma che le modifiche alla zonizzazione a terra consistono esclusivamente nella riduzione delle categorie di tutela attualmente vigenti salvo un piccolissimo ampliamento della zona A all’Isola di Pianosa e la riassegnazione delle aree classificate attualmente Ds dell’Isola d’Elba a zona B o C;

2. come attestato dallo Studio integrato (pag. 21), la disciplina delle attuali zone De risulta “sostanzialmente simile” alla nuova disciplina delle zone D in cui vengono trasformate. Le principali modifiche che vengono segnalate nello Studio riguardano “l’eliminazione della redazione del Progetto Sviluppo Ecoturismo e un’interessante integrazione relativa alla tutela dei siti di rifugio e riproduzione della fauna”;

3. le zone Ds individuate nel Compendio Minerario di Rio Marina, di Capoliveri e di Porto Azzurro, a seguito della Variante di Piano vengono classificate prevalentemente in zone B o C e solo in pochi casi in zone D;

4. le aree, la cui variazione di zonizzazione (da Zona A a Zona B) è dovuta esclusivamente a esigenze di manutenzione di infrastrutture, sono limitate alle seguenti:

a) in Capraia per la manutenzione/ristrutturazione del “Semaforo” sul Monte Arpagna,

b) all’Isola d’Elba, per la manutenzione della cabinovia sul Monte Capanne;

5. in relazione alla disciplina delle zone A, B e C:

a) come attestato dallo Studio integrato (pag. 20), la norma proposta dalla Variante per **le zone A**, rispetto a quella attuale, è più dettagliata ed elenca ulteriori divieti, tra i quali le attività e gli interventi agro-silvo-pastorali compreso il pascolo e l’allevamento, le manifestazioni sportive, il campeggio. Inoltre, sono consentite ulteriori attività rispetto alle norme attuali, quali ad esempio i tagli forestali di manutenzione.

Si osserva che le zone A sono aree caratterizzate da elevata naturalità e pregio naturalistico, in cui l’antropizzazione è nulla o scarsissima e il disturbo antropico dovrebbe essere il più limitato possibile. Secondo la legge quadro 394/91 - art.12 c.2 lett. A - sono zone di riserva integrale in cui, “l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità”. Si ritiene pertanto che debba essere assicurata l’evoluzione naturale delle formazioni vegetali boschive (compresi i cedui) verso habitat più maturi e strutturati. Si condivide pertanto che gli interventi di taglio non debbano essere consentiti, ma si ritiene che debbano essere vietati anche i tagli di manutenzione in quanto, come

minimo, comportano un asportazione di massa legnosa che, anche se secca, ha una importante funzione ecosistemica. Naturalmente sono fatti salvi i motivi di pubblica sicurezza;

b) si prende atto che per le zone B (pag. 20 dello Studio di incidenza integrato), benché la norma proposta dalla Variante non preveda consumo di nuovo suolo, sono presenti criticità dovute alla possibilità di riutilizzo a fini residenziali di edifici rurali abbandonati e il frazionamento con limitazioni del PEE ad uso residenziale, con conseguente aumento del carico urbanistico e dell'antropizzazione. Per gli interventi di mitigazione viene fatto riferimento al redigendo Regolamento per il quale il RA specifica che tale tale Regolamento dovrà disporre che il progetto di intervento sia accompagnato da una relazione di caratterizzazione del contesto naturalistico-ambientale di riferimento e di un documento, a firma di tecnico abilitato, nel quale si dà atto del rispetto delle prescrizioni e delle misure di mitigazione indicate dal RA relative a rifiuti, scarichi ed emissioni luminose.

Si osserva che le zone B sono aree con prevalenza di habitat naturali a bassa antropizzazione, destinate a riserve generali orientate (L. 394/91 - art.12 c.2) in cui sono consentite le utilizzazioni tradizionali e limitati interventi antropici, come *le opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.* Pertanto le previsioni di Piano circa gli interventi edilizi e la possibilità di cambio d'uso non sembrano coerenti con quanto disposto dalla L.394/91 che, richiamando il suddetto articolo 31, ammette i soli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, ovvero *le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.*

Si osserva, inoltre, che nelle zone B l'aumento del carico urbanistico e dell'antropizzazione, oltretutto incidere sulle componenti ambientali (acqua, aria, suolo), può avere effetti negativi non trascurabili sugli habitat e le specie provocando frammentazione, degrado, perdita di habitat e un aumento del disturbo antropico sulle specie. Si ritiene pertanto che, oltre a quanto previsto dal RA, i progetti ricadenti in zona B debbano essere comunque sottoposti a Valutazione d'Incidenza Ambientale, tenendo conto oltretutto dei Siti Natura 2000 circostanti all'area d'intervento, dei corridoi ecologici e delle prescrizioni della Rete Ecologica Toscana individuate nell'ambito del PIT/PPR. La Valutazione d'Incidenza dovrà prendere in considerazione anche gli effetti cumulativi determinati da altre attività, progetti, piani/programmi caratterizzati da un aumento del carico e/o del disturbo antropico nell'area circostante.

c) le zone C sono aree di protezione interessate per lo più da un'antropizzazione di tipo rurale in cui gli habitat naturali e seminaturali mantengono ampie superfici e funzioni ecologiche. Secondo la L.394/91, le attività agro-silvo-pastorali possono essere condotte secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica. Come attestato dallo Studio integrato (pag.21), per le zone C la Variante ammette la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione/ampliamento di quelli esistenti, quindi è consentito consumare nuovo suolo. Anche in questo caso il RA demanda al redigendo Regolamento la prescrizione di una relazione di caratterizzazione del contesto naturalistico-ambientale di riferimento e di un documento, a firma di tecnico abilitato, nel quale si dà atto del rispetto delle prescrizioni e delle misure di mitigazione indicate dal Rapporto Ambientale. Nonostante ciò, la previsione di trasformare alcune zone B in C rappresenta una particolare criticità per il possibile aumento, non solo del consumo di suolo, ma anche del conseguente carico e disturbo antropico. Questo aspetto è di particolare rilievo soprattutto per l'isola di Pianosa e Capraia, come più avanti esaminato, pertanto, oltre a quanto indicato specificatamente per le suddette isole, i progetti e gli interventi edilizi e agro-silvo-pastorali, compresi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo, dovranno essere sottoposti alla Valutazione d'Incidenza Ambientale tenendo conto, oltretutto dei Siti Natura 2000, dei corridoi ecologici, delle prescrizioni della Rete Ecologica Toscana individuate nell'ambito del PIT/PP e includere gli effetti cumulativi.

d) In riferimento agli interventi selvicolturali, si osserva che lo stato di conservazione dell'Habitat 9340 a livello di regione biogeografica mediterranea è *"Inadeguato"* (IV Report Direttiva Habitat, consultato online il 16/10/2025 al seguente indirizzo: <https://reportingdirettivahabitat.isprambiente.it/habitat-basic-search>).

Al fine di assicurare la conservazione, estensione e la progressione verso stadi più maturi dell'Habitat 9340 *"Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia"* e delle altre formazioni forestali di pregio naturalistico, risulta necessario tutelare le tendenze dinamiche di progressione verso stadi

più evoluti di vegetazione ed evitare ogni rischio di regressione/degenerazione delle fitocenosi attuali e semplificazione dell'habitat.

Una corretta conservazione prevede la necessità di tener conto della futura evoluzione dell'area boscata incluse quelle determinate dei cambiamenti climatici che tendono a sottoporre le foreste mediterranee a forti stress come evidenziato in molti studi e articoli scientifici, tra cui *"Cambiamenti climatici in atto: osservazioni sugli impatti degli eventi siccitosi sulle foreste toscane"* di F. Bussotti et al., pubblicato sulla rivista di selvicoltura ed ecologia forestale *"Forest@"* (consultabile online: [https://flore.unifi.it/retrieve/38196deb-64b7-42ff-a313-d5aef7a0a787/Forest%40\\_efor4224-019\\_Bussotti.pdf](https://flore.unifi.it/retrieve/38196deb-64b7-42ff-a313-d5aef7a0a787/Forest%40_efor4224-019_Bussotti.pdf));

Considerato inoltre che le superfici boscate nelle isole dell'arcipelago toscano sono estremamente limitate, si ritiene che gli interventi selvicolturali per le zone B e C, debbano essere limitati esclusivamente a interventi di avviamento ad alto fusto e, dove ciò non sia possibile per le condizioni stagionali, i soprassuoli dovranno essere rilasciati ad evoluzione naturale. In ogni caso gli interventi dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza, anche al fine di individuare le prescrizioni necessarie per la tutela degli habitat e delle specie obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati. Sono consentiti, previa valutazione d'incidenza gli interventi a fini di sicurezza antincendio nelle aree di pertinenza di abitazioni e fabbricati.

I tagli di manutenzione sono possibili, tranne che nelle zone di riserva integrale (zona A); in ogni caso deve essere stabilito che venga il rilascio del 20% della massa legnosa morta. Sono fatti salvi gli interventi per motivi di pubblica sicurezza e incolumità.

A tutela delle formazioni boscate, gli interventi di trasformazione e ripristino dei paesaggi agrari storici, possono essere consentiti qualora interessino vegetazione cespugliata e in caso di accertata presenza di terrazzamenti preesistenti. Il progetto dovrà essere valutato sulla base di uno studio d'incidenza che comprenda una dettagliata relazione e caratterizzazione della vegetazione con allegata documentazione fotografica e cartografica.

## 6. Isola di Gorgona

L'analisi richiesta per l'Isola di Gorgona, al fine di valutare se il mantenimento della attuale zonizzazione, specialmente per quanto riguarda la Zona C, possa causare regressioni delle caratteristiche strutturali e funzionali dei boschi, non è stata realizzata se non in modo poco approfondito. Lo Studio integrato infatti si limita esclusivamente a dichiarare (pag.126) che: *"// mantenimento dell'attuale zonizzazione, in particolare per le zone C, non causerà regressioni delle caratteristiche strutturali e funzionali dei boschi caratterizzati da maturità (habitat di lecceta maturi) o tendenze dinamiche progressive, a causa dell'inaccessibilità dei ripidi versanti e delle norme di polizia penitenziaria; gli aspetti negativi attualmente rilevabili (ad es. rifiuti, eccesso di viabilità) sono legati alla gestione della polizia penitenziaria, piuttosto che alla zonizzazione"*.

Al riguardo occorre richiamare che:

- i versanti inaccessibili dell'isola sono inseriti nella attuale zona B (lato occidentale, settentrionale e meridionale). Grazie a questa inaccessibilità dovuta alle caratteristiche naturali dei versanti estremamente scoscesi, ma certamente anche alla presenza del carcere che impedisce comunque l'approdo ove fosse possibile, questa zona è caratterizzata da assenza di disturbi antropici. La vegetazione di questa area, soprattutto formazioni delle coste rocciose, macchie e garighe termomediterranee, si è potuta sviluppare raggiungendo uno stadio di equilibrio con i fattori climatici (mare, vento esposizione) ed edafici ed uno stadio *di fluttuazione naturale* quindi una naturalità assolutamente elevata.

Nonostante la protezione assicurata dalla inaccessibilità per motivi naturali e amministrativi, in considerazione della elevata naturalità e del pregio naturalistico dell'area, si ritiene decisamente più congruo il suo inserimento in Zona A (riserva integrale), in coerenza con quanto stabilito dalla L.394/91 e dalle norme internazionali della IUCN e a quanto stabilito per altre isole dell'arcipelago, in cui le aree caratterizzate da naturalità e pregio conservazionistico di livello del tutto analogo a quello dei versanti occidentali di Gorgona, sono state inserite in zona A.

- la zona C, che comprende la gran parte dell'Isola di Gorgona e le coste orientali, non è affatto caratterizzata da *"inaccessibilità"* e nonostante *"gli aspetti negativi ... legati alla gestione della polizia penitenziaria"*, come *l'eccesso di viabilità* evidenziato nello Studio, sono presenti estese aree di pregio naturalistico. In generale la parte interna dell'isola, situata a ovest delle principali aree coltivate, comprende ambienti di interesse conservazionistico nonostante la presenza della

viabilità e di alcune aree interessate dalle attività del carcere. In particolare sono presenti formazioni ascrivibili all'habitat 9340 che comprendono formazioni forestali costituite da nuclei di lecceta (ad esempio in località Ferro di Cavallo e a nord di Punta Gorgona) e pinete con leccio e/o essenze della macchia. Considerato che i nuclei di lecceta hanno superfici molto limitate, è necessario conservare le ulteriori formazioni interessate da processi dinamici evolutivi di progressione e rigenerazione, come macchie/forteti/cedui invecchiati, formazioni miste costituite da pinete con leccio o macchia, nonché eventualmente facilitare l'evoluzione di formazioni artificiali con scarso dinamismo in regressione/degenerazione. E' richiesta quindi una gestione finalizzata alla conservazione e ad interventi di miglioramento degli habitat, ad esempio nel caso di pinete a pino marittimo di impianto artificiale con scarso o nullo dinamismo verso formazioni maggiormente naturali. Si tratta quindi di una gestione finalizzata alla conservazione o a interventi attivi di miglioramento degli habitat, tipica delle zone B di riserva generale orientata. Si ritiene pertanto necessario individuare una fascia destinata a zona B nella zona centrale dell'isola che va da Cala Maestra a Cala Scirocco. Si evidenzia inoltre che le incisioni vallive del Botro di Cala Scirocco e del Botro dello Scalo sono presenti condizioni favorevoli all'instaurarsi di fitocenosi caratteristiche di ambienti freschi e umidi; al riguardo la DGR 644/2004 segnala tra le principali emergenze la presenza degli habitat: "*Pareti rocciose verticali su substrato siliceo dal piano alpino a quello basale, della Regione Eurosiberiana e Mediterranea con vegetazione casmofitica (Androsacion vandellii; Asplenio billotii-Umbilicion rupestris; Asplenion cuneifolii)*" (habitat DH 8220) e "*Stagni temporanei mediterranei con pratelli anfibi a dominanza di piccoli giunchi e micropteridofite (Isoeto-Nanojuncetea)*" (habitat DH 3170), habitat per la loro rarità meritevoli di conservazione e/o di progetti tesi al loro ripristino.

Dovrebbe quindi essere individuata: una Zona A di Riserva integrale in corrispondenza dei versanti più acclivi in cui la vegetazione è interessata da processi di fluttuazione naturale (almeno le coste occidentali); una zona B che dovrebbe includere le aree a ridosso delle suddette coste comprendendo le formazioni boscate e anche della macchia interessate da processi evolutivi positivi (progressione/rigenerazione), cercando altresì di comprendere habitat e microhabitat di particolare valore, o in degenerazione ma con buone potenzialità evolutive verso l'habitat 9340, 8220 e 3170 quindi almeno le aree situate a sud di Cala Maestra, tra Ferro di Cavallo e Punta Gorgona, il bacino di Cala Scirocco e del Fosso dello Scalo (almeno in parte);

si prende atto infine (pag.126 dello Studio di incidenza integrato) che le superfici degli habitat di specie potenzialmente interessati dalle previsioni di Variante sono riferite alle "*superfici interferite direttamente dalla nuova zonazione e non comprendono la stima delle aree interessate da disturbo o frammentazione, in quanto non è possibile conoscere i dettagli delle trasformazioni*".

## **7. Isola di Capraia**

A seguito della richiesta di valutare in dettaglio gli effetti del disturbo e della frammentazione indotti dalla estensione delle coltivazioni nelle aree integre e non antropizzate e di rivedere la valutazione sull'habitat 9340, la valutazione del livello di significatività delle incidenze sugli habitat, sulle specie vegetali e sulle specie animali (tab. 52) è stata modificata e sono state inserite nuove misure di mitigazione (pagg. 193-196);

sono state fornite inoltre informazioni su struttura, specie e criticità degli habitat interessati dalle previsioni di Variante (pag. 152 -154). Riguardo l'habitat 9340 "*Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia*" viene attestato che a Capraia questo habitat è presente in poche piccole aree, quasi mai con una vera struttura forestale, ma molto più spesso in facies a macchia alta con compresenza importante di Q. ilex. Tra le pressioni viene citata "*la esiguità della popolazione che porta ad una possibile mancanza di adattabilità e perdita di variabilità genetica. La presenza di ungulati alloctoni (muffloni) e domestici (capre) rappresenta inoltre una pressione per la rinnovazione del leccio nella Zona. Tra le minacce, incendi e cambiamento climatico potrebbero incidere notevolmente, anche vista l'esiguità dei popolamenti.*"

Tenuto conto che la ripresa delle attività agricole, se attuata con criteri sostenibili e una gestione in modo tradizionale, può avere effetti positivi su alcune comunità e specie vegetali e animali legate agli ambienti aperti;

considerata l'estrema rarità delle formazioni forestali sull'isola e le fragilità indotte dal cambiamento climatico sulla resilienza e progressione evolutiva della vegetazione;

preso atto che soprattutto nelle zone costiere e in alcune zone umide l'isola conserva numerose specie endemiche del dominio sardo-corso, alcune specie esclusive e diverse entità rare o di interesse

biogeografico; è inoltre un importante sito di nidificazione per diverse specie ornitiche rare, marine e terrestri e area di sosta per uccelli migratori;

tenuto conto delle misure di mitigazione individuate nello Studio integrato per l'isola di Capraia che comprendono, tra le altre, le seguenti:

- *“in attuazione di quanto previsto dal Piano di gestione delle Zone Natura 2000 (azione 02T), prima di qualsiasi intervento di trasformazione agraria di terreni forestali nel demanio civico, un tempo coltivati (da zona B attuale a zona C) sarà predisposto e approvato un Piano di gestione agro-silvo-pastorale delle aree del demanio civico”*,

si ritiene che al fine di assicurare la tutela di specie e habitat obiettivo di conservazione del Sito Natura 2000, i suddetti Piani di gestione agro-silvo-pastorale dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza;

- *“in considerazione dell'esiguità di formazioni vegetazionali evolute sull'isola, è vietato il taglio di vegetazione densa arborea per la rimessa a coltura dei terreni, anche se tali formazioni non sono in generale riconducibili ad un habitat di interesse comunitario e anche in presenza di formazioni forestali di origine artificiale.*

- *in tutti gli interventi di trasformazione agraria di terreni forestali, un tempo coltivati (da zona B attuale a zona C) caratterizzati da vegetazione densa altoarbustiva con eventuale presenza di vegetazione a portamento arboreo con presenza di piccole zone umide naturali o artificiali, fossetti, canalette: divieto di qualsiasi intervento che possa alterare pozze, anche semi-permanenti; obbligo di salvaguardia della vegetazione spontanea presente all'interno degli impluvi principali; obbligo di rilascio di eventuali piante di leccio oppure di esemplari di altre specie più alti di 4 metri (ad es. corbezzolo, mirto, lentisco) e obbligo di rilascio della vegetazione originaria su una superficie compresa tra il 20 e il 30% (il più possibile accorpata) dell'area oggetto di trasformazione”.*

Al fine di tutelare e favorire l'evoluzione dell'habitat 9340 “*Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia*”, evitare fenomeni regressivi tenuto conto anche della fragilità e diminuzione di resilienza determinata dal cambiamento climatico, si ritiene necessario che:

- gli interventi di trasformazione agraria siano consentiti solo nel caso che interessino vegetazione cespugliata e in caso di accertata presenza di terrazzamenti preesistenti.

- siano escluse da ogni intervento le aree interessate da vegetazione altoarbustiva, soprattutto se con esemplari di leccio alti più di 4 metri.

- negli altri casi siano rispettate le misure di mitigazione indicate nello studio integrato.

- in ogni caso ciascun progetto dovrà essere valutato sulla base di uno studio d'incidenza che comprenda una dettagliata relazione e caratterizzazione della vegetazione con allegata documentazione fotografica e cartografica.

Considerato che l'espansione della zona C prevista dalla Variante di Piano può rappresentare una criticità per le specie che utilizzano gli ambienti di costa e gli ambienti cacuminali, inclusa l'avifauna migratrice, inducendo aumento del disturbo antropico per le specie della fauna, possibile frammentazione degli habitat e degenerazione a causa di un maggiore carico antropico, si ritiene necessario ridurre le due aree di espansione della zona C.

Per quanto riguarda l'area più occidentale devono essere rivalutati i confini al fine di una eventuale esclusione della parte cacuminale o prevedendo per questa zona una disciplina speciale sulla base degli habitat di specie presenti.

Per quanto riguarda l'area di espansione orientale, deve essere esclusa la zona più vicina alla costa, in particolare la fascia che va dal Belvedere fino a Cala Zurletto, inoltre allontanare dalla costa il confine della zona C fino a Cala Nuova.

## 8. Isola di Pianosa

Si rileva che le modifiche di zonazione da B a C hanno determinato un decremento della Zona B del 4,2 % (pari a 27 ha) e un conseguente aumento delle zone C del 8,4% (pari a 24 ha).

Considerata la presenza di un habitat prioritario 6220\* *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*, territori di *Caprimulgus europaeus* (sulla base della carta delle emergenze faunistiche del Piano di Gestione, attualmente vigente, questa specie è elencata in

Allegato 1 della Direttiva Uccelli), *Ranunculus bullatus* (sulla base della carta delle emergenze floristiche del Piano di Gestione 8l.R. 5672000 Allegato A, Lista Rossa Regionale) nell'area ex zona agricola Il Cardon-Agrippa (che da zona B attuale passerebbe a zona C).

Lo stato di conservazione dell'habitat prioritario 6220\*, sulla base dei Dati IV Report ex-art.17, risulta nella ZSC in stato di conservazione "cattivo" con trend in declino, per cui risulta importante garantire la sua tutela. Nello studio di incidenza è riportato che lo stato di conservazione è favorevole in ragione della ricchezza in specie tipiche e della struttura non degradata. Si fa presente che una delle criticità per il suddetto habitat è rappresentato dalla messa a coltura delle superfici prative;

Preso atto della misura di "compensazione per praterie" proposta per l'ex zona agricola Il Cardon Agrippa (da zona B attuale a zona C) concernente l'obbligo di mantenimento di praterie senza lavorazioni del terreno su una superficie variabile tra il 20 e il 30% di quella decespugliata e di effettuazione di 1-2 sfalci annuali, il primo dei quali dopo il 15 luglio, non consente di offrire la necessaria tutela per l'habitat.

Si ritiene che la possibilità di messa a coltura di terreni incolti, un tempo coltivati, nelle zone C, dove per il Piano vigente tali attività sono attualmente vietate (zone B), determinerà impatti negativi potenziali sulle specie di invertebrati che vivono sul terreno.

### **Tenuto conto dei seguenti aspetti, dell'analisi della Variante al Piano del Parco e delle misure di mitigazioni proposte:**

#### **- per quanto concerne la Zonazione a mare**

##### **1. Isola di Capraia**

Considerati i principali elementi di criticità interni ed esterni ai siti ZSC IT5160006 e ZPS IT5160007, visti gli obiettivi di conservazione di cui alla D.G.R. 644/2004;

considerata la stima effettuata relativa al numero di ancoraggi delle sole imbarcazioni da diporto e preso atto della cartografia inclusa nello Studio (situazione vigente e di previsione), cartografia che conferma le modifiche alla zonizzazione con l'introduzione di aree MB a minor tutela situate sulla costa occidentale fraposte ad aree MA o MBRs, in particolare:

- nella zona MB tra gli scogli del Mosé e Punta della Manza si condivide che la pesca professionale, pesca-turismo per residenti, pesca sportiva per residenti e proprietari residenti, seppure soggetta ad autorizzazione, comporti possibili alterazioni degli habitat delle Zone IT5160006 e IT5160007, per riduzione o scomparsa specie target, riduzione della biodiversità e impoverimento delle catene trofiche. I risultati del monitoraggio di NEMO Srl e MAREA Studio Associato (2019) sul sistema marino dell'isola di Capraia in relazione alle popolazioni di berte e del carico turistico, indicano inoltre che gli habitat 1120\* *Praterie di Posidonia* e 1170 *Scogliere* hanno una sensibilità elevata alle pressioni da fruizione turistica; per questo secondo habitat, la sensibilità è maggiore ove sono presenti formazioni a *Lithophyllum byssoides* (trottoir). La cartografia risultante (riportata in figura 6 dello Studio di Incidenza) indica poi una distribuzione degli habitat 1120\* *Praterie di Posidonia* e 1170 *Scogliere* tale per cui la misura di mitigazione "INDIVIDUAZIONE DI ZONE AD ANCORAGGIO LIBERO" risulta in questo caso difficilmente applicabile; gli effetti delle altre misure proposte, inoltre, sono di lungo termine e insufficienti a contrastare le pressioni identificate nel paragrafo 8.2.1, pag. 98, 99 dello Studio di Incidenza, ovvero: inquinamento delle acque provocato da sversamenti accidentali di sostanze tossiche o di idrocarburi, pesca (eccessivo sforzo e prelievi illegali), ancoraggi, attrezzi da pesca abbandonati sul fondo, e per quanto riguarda l'avifauna marina, frequentazione delle aree prossime alle coste mediante imbarcazioni di vario genere, diminuzione degli stock ittici; mortalità accidentale dovuta alle attività di pesca (reti, palamiti);

- l'area della Grotta della Foca (attualmente in zona MB), nonostante la previsione di ampliamento della zona MA verso nord in accordo con l'Ordinanza del Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 2 del 11 dicembre 2020, a tutela della stessa, viste le segnalazioni di Foca Monaca (*Monachus monachus*), rimarrà comunque adiacente ad una zona MB dove sono e saranno comunque permesse la pesca professionale, la pesca-turismo per residenti e la pesca sportiva per residenti e proprietari residenti, seppure soggetta ad autorizzazione;

- la stessa area della Grotta della Foca risulta, considerato anche che l'areale della Foca Monaca non è limitato alla Zona MA, potenzialmente sottoposta a pressioni analoghe a quelle di cui al

punto precedente, in particolare quelle che possano esercitare impatti anche indiretti come: inquinamento delle acque provocato da sversamenti accidentali di sostanze tossiche o di idrocarburi, pesca illegale, attrezzi da pesca abbandonati sul fondo, frequentazione delle aree prossime alle coste mediante imbarcazioni di vario genere, diminuzione degli stock ittici, mortalità accidentale dovuta alle attività di pesca (reti, palamiti);

le misure di mitigazione proposte, per quanto sul lungo periodo porteranno ad una riduzione degli ancoraggi a favore dei campi boa (ma non necessariamente ad una riduzione della frequentazione) e ad una migliore capacità di prevenzione di comportamenti illegali, non possono tuttavia impedire il disturbo che la presenza umana potrebbe provocare al foraggiamento di pesci, tartaruga caretta, mammiferi ed al foraggiamento e sosta di uccelli marini in migrazione, svernamento o nidificazione; nonché ovviamente il disturbo alla Foca Monaca.

## 2. Isola di Giannutri

Considerati i principali elementi di criticità interni ed esterni alla ZSC e ZPS Isola di Giannutri gli obiettivi di conservazione e le indicazioni per le misure di conservazione, di cui alla D.G.R. 644/2004:

Pur condividendo, in ogni caso, la preferenza ad utilizzare campi boe in alternativa alle aree di ancoraggio, e preso atto della cartografia inclusa nello Studio (situazione vigente e di previsione), cartografia che conferma le modifiche alla zonizzazione con l'introduzione fra l'altro di aree MC a minor tutela rispetto a quanto previsto dalla attuale Zona 2 nelle corrispondenti aree, in particolare per quanto riguarda la pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell'isola, la pesca sportiva/ricreativa per residenti stagionali nell'isola ed altre attività, eventi sportivi e ricreativi.

Considerata la possibilità di navigazione a motore, seppur con limitazioni, e di balneazione/snorkeling, nelle zone MBrS dove per il Piano vigente tali attività sono vietate (zona 1), la possibilità di pesca professionale, pesca-turismo per residenti e di pesca sportiva per residenti stagionali, seppure soggetta ad autorizzazione, nella zona MC, dove per il Piano vigente tali attività sono vietate (zona 2); si concorda con il Proponente che quanto sopra comporta:

- possibili raccolte illegali e catture accidentali nelle reti da pesca di Poriferi, Attinie e Coralli, catture illegali di Molluschi, riduzioni delle popolazioni di crostacei e di pesci, e l'impoverimento delle catene trofiche;
- la presenza umana (imbarcazioni di pescatori) che implica il disturbo al foraggiamento di pesci, tartaruga caretta, mammiferi e disturbo al foraggiamento e alla sosta di uccelli marini in migrazione, svernamento o nidificazione;
- un aumento del rischio di mortalità accidentale dovuta alle attività di pesca (reti, palamiti) per gli uccelli marini oltre che una riduzione degli stock ittici.

L'attuale assenza di attività di pesca-turismo di soggetti economici residenti nell'isola, consentita nelle zone MC e attualmente vietata nelle zone 2, benché renda attualmente ininfluenti tali modifiche disciplinari, non esime tuttavia, nell'ottica di un futuro sviluppo turistico, di disciplinare in senso maggiormente conservazionistico le attività per le zone a mare.

Le misure di mitigazione proposte, anche in questo caso, per quanto sul lungo periodo porteranno ad una riduzione degli ancoraggi a favore dei campi boa (ma non necessariamente ad una riduzione della frequentazione) e ad una migliore capacità di prevenzione di comportamenti illegali, non possono tuttavia impedire il disturbo che la presenza umana potrebbe provocare al foraggiamento di pesci, tartaruga caretta, mammiferi ed al foraggiamento e sosta di uccelli marini in migrazione, svernamento o nidificazione.

## 3. Isola di Pianosa

L'assenza di insediamenti e di viabilità favorisce livelli di naturalità molto elevati con scarsissimo disturbo antropico su gran parte delle zone interne dell'isola. La presenza di una parte marina del Parco permette scarsissimi livelli di disturbo, anche nei mesi estivi, nel tratto di costa interdetto alla navigazione.

Considerati i principali elementi di criticità interni ed esterni alla ZSC – ZPS Isola di Pianosa, gli obiettivi di conservazione e le indicazioni per le misure di conservazione, di cui alla D.G.R. 644/2004, quali:

*“Mantenimento del regime vincolistico che garantisce scarsissimi livelli di disturbo antropico su gran parte della costa. Particolarmente importanti il divieto di navigazione per le imbarcazioni private e il*

divieto di qualsiasi tipo di pesca; da confermare su buona parte della costa anche il divieto di balneazione, almeno durante i periodi di nidificazione, e i divieti temporanei di accesso anche da terra nelle aree di nidificazione del Gabbiano corso (EE).

Tutela assoluta dell'isolotto La Scola e rimozione degli elementi di degrado, attraverso il mantenimento del divieto di navigazione e accesso (EE), la limitazione dell'evoluzione della vegetazione nelle aree di nidificazione della berta maggiore (M), l'eradicazione delle specie vegetali alloctone invasive (*Opuntia ficusindica*) (M), il monitoraggio della vegetazione e di alcune specie animali (almeno la berta maggiore *Calonectris diomedea* e il mollusco terrestre *Oxychilus oglasicola*, endemico di Montecristo e de La Scola) (E) e il controllo sull'eventuale effettuazione di scavi archeologici al fine di evitare la distruzione di nidi di berta maggiore (E)".

La Variante modifica profondamente la zonazione vigente, attribuendo a zona MA un'ampia zona marina occidentale, da Punta Secca fino a Punta del Grottone; mentre la zona restante sarà inclusa in una Zona MB a Regolamento speciale.

La principale criticità è rappresentata appunto dalla modifica prevista nella zona MB a Regolamento speciale, nella quale a differenza di quanto attualmente vigente, sono consentite la balneazione, lo snorkeling in gruppi contingentati e accompagnati da guida autorizzata in aree individuate dall'Ente Parco e la navigazione con canoa/kayak, accompagnati da guida autorizzata lungo tragitti individuati dall'Ente Parco; sono soggette ad autorizzazione dell'Ente Parco, il transito lungo la rotta più breve e l'ormeggio temporaneo alle apposite boe dei mezzi nautici adibiti alle immersioni guidate, la navigazione con propulsori elettrici in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente Parco, di natanti e imbarcazioni a motore in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente Parco e di unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate, l'ormeggio in aree individuate dall'Ente Parco.

Visti i principali fattori di perturbazione riportati nel RA, la navigazione di natanti e/o imbarcazione a motore o anche con propulsori elettrici, benché soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente e con ancoraggi solo in campi boa (che non implica necessariamente ad una riduzione della frequentazione), dovrà essere oggetto di ulteriori restrizioni a tutela delle specie di interesse conservazionistico, degli habitat presenti.

In particolare, inoltre si rileva che nella zona MB ricade l'isolotto satellite La Scola (1,5 ha di superficie) che ospita una colonia di Berta maggiore (*Colonectris diomedea*), oltre ad importanti specie di rettili, molluschi terrestri e un coleottero endemico esclusivo, (*Planasiella aptera*). Sulla base della carta delle emergenze faunistiche allegata al Piano di Gestione, attualmente vigente, l'isolotto risulta altresì area di nidificazione di *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* e *Falco peregrinus*. Si ritiene quindi importante che la zona MA Riserva Marina Integrale sia estesa fino ad arrivare a sud della Cala del Cimitero, andando ad includere pertanto l'isolotto La Scola, a tutela delle specie di interesse conservazionistico, ivi presenti; coerentemente anche con l'obbiettivo di conservazione OS3 (Conservazione della naturalità e delle emergenze naturalistiche nell'isolotto La Scola).

**Esprime il seguente parere motivato sulla proposta di Variante al Piano del Parco dell'Arcipelago Toscano e sul relativo Rapporto Ambientale comprensivo dello Studio di Incidenza, così come integrato a seguito della richiesta integrazioni del 24/09/2025, prot. n.0758133.**

**Il parere motivato si estende e ricomprende le finalità della VInCA**

## **A. RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI TRASMESSI IN FASE DI VERIFICA E FASE PRELIMINARE DI VAS**

Nel par. 1.5 del RA "Consultazione sul documento preliminare" è presentato un riscontro alle osservazioni di fase preliminare. Sia con riferimento a tale paragrafo, sia con riferimento ai vari contenuti del RA e del resto della documentazione presentata, si esprimono le seguenti considerazioni:

### **1. In merito alle RISORSE IDRICHE:**

- richiesta di considerare il nuovo documento di avvio del procedimento di formazione del Piano di Tutela delle Acque e richiamo, con riferimento alle attività agricole e zootecniche, a quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 (osservazione ARPAT e punti 2 e 10 della Determina 5/AC/2024):
  - il Proponente ha accolto (par. 3.2.3.1) l'indicazione di confronto con la D.G.R. n. 115 del 12/2/2024, documento di avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano di Tutela delle

Acque e afferma che nell'analisi valutativa delle modifiche avanzate dalla variante saranno verificate la disponibilità delle reti acquedotto e fognatura e la presenza di "zone di rispetto", come richiesto anche nel contributo dell'Agenzia, per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sulla base di quanto indicato all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;

- segnalazione (per quanto riguarda Pianosa e Montecristo) in merito al fatto che il DP non riportava lo stato della disponibilità idrica, per cui - in particolare per Pianosa, dove insistono alcuni insediamenti abitati - si è ritenuta necessaria un'integrazione della valutazione al fine di vagliare eventuali ricadute sulle NTA (osservazione ARPAT e punto 7 pag. 20 Determina 5/AC/2024):

- in risposta il Proponente fa presente che sull'Isola di Pianosa l'approvvigionamento avviene mediante captazione da pozzi e sull'Isola di Montecristo mediante alcune sorgenti. Al par. 4.2.1.1.2.4 viene descritto il progetto che (sulla base della scheda disponibile al link indicato) tra il 2016 e il 2021 ha riguardato l'attività di ricerca finalizzata ad un ottimale sfruttamento delle risorse idriche sotterranee nell'Isola di Pianosa. Le attività hanno riguardato la sostenibilità e disponibilità della risorsa sotterranea, che si fa critica nella stagione estiva anche a fronte di una infiltrazione efficace minore del 10% delle piogge annue; il Proponente fa cenno, inoltre, a un pozzo profondo attualmente utilizzato e a un suo possibile sostituto avente caratteristiche di qualità migliori. Il progetto sembra a tutt'oggi attivo e al fine della pianificazione territoriale resta indispensabile conoscere quali siano l'effettiva disponibilità attuale di risorsa idropotabile, la sua qualità, nonché le conseguenze e/o eventuali azioni che si intendono mettere in campo a seguito delle valutazioni fino ad oggi condotte, in relazione agli obiettivi del Piano, con particolare riferimento all'insediamento/ampliamento di attività agricole. A tale proposito si prende atto che il RA (par. 7.2.8.6.2) riporta la disponibilità idrica tra le criticità emerse dall'analisi valutativa ed il recupero delle acque tra gli indirizzi per la definizione della disciplina d'uso definita dalle NTA e dal Regolamento del Parco.

## 2. Relativamente al FABBISOGNO IDRICO E CONSUMI:

a) osservazione ARPAT (punto 7 pag. 21 Determina 5/AC/2024): «*allo scopo di finalizzare le misure di mitigazione per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica che saranno previste dalla Variante per perseguire la finalità di "gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi)" (dichiarata nelle NTA: art. 12), si suggerisce di dettagliare maggiormente a livello di azioni di Piano, in termini di modalità di attuazione; si ritiene inoltre opportuno che siano previsti indicatori di monitoraggio di verifica di attuazione delle stesse e di verifica delle relative ricadute, ad esempio in termini di risorsa idrica risparmiata e quantitativi di acque riutilizzati*». Inoltre: «*Si ritiene che le misure descritte possano essere potenziate mediante l'introduzione nelle NTA di forme di risparmio idrico, quali ad esempio, laddove possibile, l'installazione di reti duali nella ristrutturazione delle strutture ricettive, e in generale prevedere misure di riuso delle risorse idriche*»:

- il Proponente afferma che è «*da demandare alla disciplina d'uso del Regolamento del Parco. Si rimanda al Cap. 8.4 del presente RA (punto g) di cui all'allegato 2 della L.R. 10/2010) per le misure individuate che devono confluire nel Regolamento del Parco. Per le specifiche materie di competenza del Regolamento si rimanda all'art. 11 della L. 394/91 e per la proposta di struttura vd Cap. 3.1.1*». Premesso che il citato par. 8.4 è relativo alla matrice rifiuti, mentre gli indirizzi al Regolamento del Parco in materia di acque sono presenti al par. 8 e al par. 8.1.1, **si osserva che né nel RA né nelle NTA si hanno evidenze della descrizione di maggior dettaglio richiesta per le misure di mitigazione previste. Se ne raccomanda lo sviluppo e l'attuazione come misure comprese nel Regolamento del Parco;**

b) segnalazione contributo ARPAT (punto 7 pag. 21 Determina 5/AC/2024) sul fatto che nelle NTA presentate in fase preliminare l'art. 37 indicava: «*per le Zone C "È ammessa, previo nulla osta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo". Pertanto, si raccomanda un'approfondita e ponderata analisi e valutazione delle conseguenze che il complesso delle modifiche previste dalla Variante può determinare sulle risorse idriche*»:

- nelle NTA presentate per quanto riguarda le piscine, all'art. 37 relativo alle Zone C, alla lettera I), sono espresse indicazioni sulle caratteristiche di nuove piscine a servizio di edifici ad uso residenziale e turistico ricettivo, rinviando agli indirizzi del Regolamento del Parco. Si osserva che **la realizzazione di piscine di acqua dolce o salata comporta anche un'accorta disciplina delle modalità di scarico delle acque, anche in considerazione della necessità di disinfezione delle stesse e del successivo contenimento degli effetti dell'eventuale disinfettante residuo, nel**

**rispetto del D.P.G.R. n. 46/R/2008 e delle eventuali ulteriori disposizioni vigenti in materia. A tale proposito il Regolamento del Parco dovrà dettagliare quanto sopra nell'ottica della tutela dei recettori delle acque scaricate;**

c) segnalazione contributo ARPAT (*punto 8 pag. 21 Determina 5/AC/2024*) sulla non chiarezza dell'indicazione relativa a «*piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui*»:

- il Proponente ha accolto l'osservazione relativa all'utilizzo dell'espressione «*piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui*» sostituendola con «*impianti per lo smaltimento e trattamento dei reflui*» e rinviando al Regolamento del Piano. **Tuttavia, il testo delle NTA fornito nel documento allegato alla documentazione riporta ancora la dicitura precedente: si suggerisce di correggere tale refuso. Si ribadisce la necessità che, laddove vengano formulate indicazioni di scelta per l'impiantistica di trattamento reflui, si faccia riferimento esplicito alle tipologie riportate nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 del D.P.G.R. n. 46/R/2008;**

d) richiesta contributo ARPAT (*punto 8 pag. 21 Determina 5/AC/2024*): «*sarebbe opportuno prevedere, come parte integrante del modello insediativo e delle forme di produzione agricola ecocompatibile (anche mediante l'adozione di pratiche di agricoltura rigenerativa), una gestione sostenibile ed integrata del ciclo delle acque mediante l'attuazione dei seguenti interventi di mitigazione:*

- *raccolta ed uso di acque meteoriche da drenaggio di coperture civili;*
- *sensibilizzazione al risparmio idrico;- riduzione delle perdite di acquedotto;*
- *impianti di subirrigazione per risparmio idrico in agricoltura»:*

- **si prende atto che il Proponente rimanda tale richiesta alla disciplina d'uso che sarà contenuta nel Regolamento del Parco**, specificando che quanto richiesto rientra parzialmente nelle competenze dell'Ente Parco, e che - pertanto - dovranno essere previsti accordi con gli Enti locali;

e) richiesta contributo ARPAT (*punto 10 pag. 21 Determina 5/AC/2024*): «*si rileva che (art. 16 Attività agricole e zootecniche delle NTA) all'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche non è stata associata l'opportunità di valutare la possibilità di utilizzare a scopo irriguo di acque recuperate, anche da depurazione urbana, al fine di favorire un significativo risparmio della risorsa nell'ottica della sostenibilità e della protezione del territorio. Se ne suggerisce l'implementazione»:*

- **anche in questo caso il Proponente rimanda tale richiesta alla disciplina d'uso che sarà contenuta nel Regolamento del Parco. Si rileva che nel RA (par. 7.2.1, pag. 161) in cui sono riportate le NTA con modifiche/integrazioni, in relazione all'art. 36 delle NTA di variante (relativo alle Zone B) e all'art. 37 (relativo alle Zone C) viene demandato al Regolamento del Parco l'applicazione di prescrizioni, comprensive anche degli aspetti di risparmio idrico e di corretto trattamento dei reflui, per interventi su patrimonio edilizio con usi agricoli.**

### **3. Relativamente alla componente PAESAGGIO:**

a) In merito alla richiesta di fornire chiarimenti sugli elementi di quadro conoscitivo (*punto B.5 pag. 17 Determina 5/AC/2024*) a cui gli articoli 11, 13, 14, 15 e 36 delle NTA del Piano del Parco fanno riferimento (anche ai fini delle valutazioni ambientali del piano e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art.6 c.2 delle NTA),

- dal paragrafo 1.5.1.9 del Rapporto Ambientale risulta: "*Si fa riferimento al QC del Piano del Parco 2009 e della variante 2017 integrate dagli elaborati prodotti nell'ambito dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 e da studi e indagini specialistiche*"; **pertanto si chiede di integrare l'art. 3 delle NTA con l'elenco degli elaborati del Piano del Parco del 2009 e della variante 2017 che rimangono in vigore in quanto "riferimento" di quadro conoscitivo, e di specificare altresì l'elenco dei Piani di Gestione e gli studi e le indagini specialistiche;**

b) in relazione alla richiesta di integrare il Piano del Parco con l'individuazione delle aree in cui è prevista la realizzazione di strutture e servizi, Centri Visite, Case del Parco, InfoPoint ed altre infrastrutture ecc.(*punto B.3 Determina 5/AC/2024*), in considerazione dell'art. 19 - *Strutture e servizi per la fruizione e il turismo*, comma 2 "*L'Ente Parco promuove e realizza strutture e servizi (a terra e a mare) per favorire l'informazione e l'assistenza ai visitatori, nonché la divulgazione degli aspetti naturalistici e culturali dell'ambiente terrestre e marino. A tali scopi l'Ente Parco opera per la realizzazione e l'allestimento di Centri Visite, Case del Parco, InfoPoint ed altre infrastrutture aventi analoghe finalità, per la predisposizione e la distribuzione di materiale illustrativo e divulgativo, per l'allestimento di percorsi tematici (a terra e a mare), per l'organizzazione di servizi turistici destinati a*

valorizzare e far conoscere le eccellenze ambientali, storiche, archeologiche e culturali presenti nelle sette isole che fanno parte dell'Arcipelago Toscano”;

- dal paragrafo 1.5.1.9 del RA emerge che **“Non è prevista la localizzazione nelle NTA del Piano”**. Considerato che la realizzazione di nuove strutture può determinare trasformazioni territoriali che sono valutabili dal punto di vista paesaggistico, all'interno di un atto di pianificazione, in presenza di specifiche riguardanti la localizzazione, tipologia edilizia, dimensioni ecc., **si prende atto che tale contenuto non è valutabile;**

c) in merito alla richiesta di chiarimenti riguardanti la **“coerenza tra gli usi e le attività compatibili con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali, di cui al comma 1 per la Zona C) di protezione del Parco, e gli interventi consentiti dai successivi commi, ad esempio realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione, piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo, progetto di un'area da adibire ad agriturismo, ecc...”**

- dai capitoli 7.1.2 e 7.1.4 del RA emerge che il **comma 1 dell'art. 37** delle NTA è stato integrato con riferimento alla **“conformità alle disposizioni relative al territorio rurale contenute nel P.I.T.”**, **non risulta chiara la risposta e resta fermo quanto evidenziato nella fase di verifica e preliminare di VAS. Si segnala pertanto che è necessario modificare la norma riconducendola al rispetto di tutte le disposizioni del PIT/PPR.**

## B. RAPPORTO DELLA VARIANTE AL PIANO DEL PARCO CON GLI ALTRI PIANI E PROGRAMMI

### 1. Relativamente al PIT/PPR

Si segnala che alcune norme relative ad ampliamenti di edifici **non sono coerenti con le norme del piano paesaggistico regionale**. Ad esempio:

a) l'**art. 37- Le Zone C, di protezione**, comma 4.1.- EDILIZIA e RECINZIONI, a. Sul patrimonio edilizio ad uso residenziale: **“Per le unità immobiliari superiori a 28 mq. è ammesso l'ampliamento una tantum per una superficie utile non superiore a 30 mq. ad uso residenziale che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio....[...] Per le unità immobiliari di dimensioni comprese tra 20 mq. e 28 mq., l'ampliamento potrà essere effettuato fino al raggiungimento della superficie di 35 mq. complessivi dell'unità immobiliare, che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio...”**;

- sul patrimonio edilizio ricadente in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c.1 lett. a) del D.Lgs.42/2004 la **norma non è coerente con la seguente prescrizione h) contenuta nella Scheda del Sistema Costiero 11 Sistema Elba e Isole Minori del PIT-PPR:**

**“Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente possono comportare l'impegno di suolo non edificato a condizione che: [...] - non determinino un incremento complessivamente maggiore del 10% della superficie coperta delle strutture edilizie esistenti”**;

b) per quanto concerne le **strutture stagionali al servizio della balneazione**, il comma 4.1 lett. e) dell'art.37 rimanda a quanto specificato nel successivo art. 45 e nel Regolamento del Parco: **“È ammessa la realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo e assentite dal Parco con nulla osta. Tali strutture dovranno essere realizzate secondo quanto specificato al successivo Art. 45 e nel Regolamento del Parco”**;

- tuttavia dall'art. 45 delle NTA **non si evincono specifiche riguardanti la realizzazione delle strutture stagionali al servizio della balneazione**, pertanto - di fatto - il Piano del Parco rimanda al Regolamento del Parco ad oggi non noto. Inoltre negli elaborati grafici del Piano del Parco non sono rappresentate le aree attualmente interessate dalle strutture per la balneazione e/o destinate alle strutture per la balneazione, **pertanto non è possibile verificare la coerenza della realizzazione di “strutture per la balneazione” nelle zone C in relazione alla Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR, in quanto demandata al Regolamento.**

In assenza di una seppur schematica localizzazione di detti servizi, si rileva la criticità nella relazione tra il Piano del Parco e i Piani di utilizzo degli arenili redatti dai Comuni ad esempio il PUA del Comune di Campo nell'Elba, adottato con D.C.C. n. 24/2025, le cui norme, nelle aree interne al Parco, rimandano al Piano del Parco.

c) l'art. 38 - **Le Zone D, di promozione economica e sociale** delle NTA del Piano del Parco al comma 3 dispone: **“La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle Zone D è stabilita dagli strumenti**

urbanistici locali sulla base degli indirizzi elencati di seguito e in conformità con gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del P.I.T.”.

**- A tal proposito, a titolo esemplificativo, si richiama la modifica delle zone da B a D del Piano del Parco (pag. 209 del RA) Poggio Pelato che in fase di pianificazione potrebbe presentare criticità proprio nell'applicazione di quanto disposto nel PIT-PPR dalla Scheda del Sistema costiero 11 Elba e Isole minori e dalla prescrizione 3.c.6. “Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato” del D.M. 14/12/1959 G.U. 79 del 1960 - Intero territorio comunale di Isola del Giglio, compresa l'Isola di Giannutri.**

## 2. Strumenti di programmazione regionale in materia di qualità dell'aria

a) In riferimento agli strumenti di programmazione regionale in materia di qualità dell'aria, si precisa che con Deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 59 del 24 luglio 2025, è stato approvato, ai sensi della L.R. 65/2014, il nuovo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA), pubblicato sul Burt 33 parte II del 13 agosto 2025 con Supplemento 193 alla parte II.

Il nuovo PRQA oltre a definire il quadro conoscitivo aggiornato relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente e alle sorgenti di emissione e a individuare gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi volti a mettere in atto misure per il progressivo e continuo miglioramento della qualità dell'aria, si pone anche come strumento preliminare di valutazione della conformità rispetto ai nuovi adempimenti che i territori saranno chiamati a rispettare per effetto dell'approvazione della nuova Direttiva europea 2024/2881 sulla qualità dell'aria. Tale Direttiva, che dovrà essere recepita a livello nazionale entro l'11 dicembre 2026, introduce limiti più sfidanti per le concentrazioni degli inquinanti a partire dal 2030, fissando dei valori da rispettare circa dimezzati rispetto a quelli attualmente vigenti.

Si precisa che il PRQA prevede misure per le aree portuali: oltre alla elettrificazione delle banchine portuali nel porto di Portoferraio (intervento MN01), azione già citata nel RA, è prevista una prescrizione specifica (intervento MN02) che consiste nell'adozione di ordinanze da parte delle Capitanerie di Porto per il divieto di utilizzo di combustibili navali con tenore di zolfo maggiore allo 0,1% in manovra, sulla base di quanto stabilito nel 2022 dal MEPC 79 (Marine Environment Protection Committee), ovvero la 79ª sessione del Comitato dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), che ha modificato l'allegato VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (MARPOL) inserendo il Mediterraneo tra le cosiddette aree SECA, nelle quali avviene un controllo delle emissioni di zolfo. Si rimanda per gli approfondimenti al contributo del Settore Settore Economia Circolare e qualità dell'aria, riportato al punto 7 della Tabella.

## C. ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE

### 1. In riferimento a ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO

a) In merito allo stato dell'ambiente, che viene trattato nel RA al par. 4.2., si osserva quanto segue.

**Isola del Giglio:** nella proposta di Variante di Piano è prevista la riclassificazione di alcune aree dell'isola al fine di adeguare la pianificazione urbanistica all'effettivo utilizzo del territorio. In particolare:

- l'area ubicata in Località Poggio Pelato passerà da Zona B a Zona D, destinata alla promozione economica e sociale;
- l'area in Località Caldane e Località Fonte del Prete, precedentemente classificate come Zona B, saranno riclassificate come Zona C;
- l'area in Località Poggio Falcone passerà da Zona De a Zona D.

Il Proponente dichiara che tali modifiche dei limiti cartografici sono state proposte per riflettere l'uso effettivo del suolo nelle rispettive aree.

**- Per l'Area in Località Poggio Pelato** si concorda che il passaggio da Zona B a Zona D non comporta effetti significativi sulle componenti suolo, sottosuolo e acque sotterranee, trattandosi di un adeguamento della zonazione a fronte di usi già esistenti. Tuttavia, è necessario far presente la criticità dell'isola nel soddisfare il proprio fabbisogno idrico, legata alla scarsità della risorsa sotterranea e alla conseguente dipendenza dal dissalatore, e che eventuali interventi edilizi futuri dovranno tener conto di conseguenti incrementi del fabbisogno idrico.

**- Per l'Area in Località Caldane e in Località Fonte del Prete**, dove la zonazione passa da Zona B a Zona C, la modifica riguarda una porzione di territorio pari a 0,9 ettari, posta in prossimità della zona sudorientale dell'isola, in cui sono presenti edifici sparsi. Tale modifica, alla luce degli interventi ammissibili per le zone C di cui all'art.37 delle NTA, non appare sostenibile in quanto tali aree al momento non sono raggiungibili da tracciati carrabili/infrastrutture viarie ma solo da sentieri percorribili a piedi.

**- Per l'Area in Località Poggio Falcone**, come riportato al par. 7.2.7.3 del RA, la modifica riguarda il passaggio da Zona De a Zona D (precedentemente la variante prevedeva il passaggio a D1), senza variazione dei limiti. Tale variazione è volta alla riqualificazione delle attività turistiche esistenti. Tuttavia, si fa presente che, a differenza delle altre aree, non vengono riportati il Piano di gestione e la carta delle azioni, aspetti approfonditi per le altre aree soggette a variazione. Si ribadisce pertanto la necessità di approfondire gli aspetti inerenti a tale area in conformità con le altre zone soggette a riclassificazione.

**b) Si chiedono chiarimenti sulla motivazione: “Il limite della zonazione è stato modificato per tener conto dell'effettivo uso del suolo” ai fini della modifica dei perimetri in Loc. Caldane e Loc. Fonte del Prete (paragrafo 7.2.7.2) che arrivano ad includere la costa rocciosa nella zona C.**

## **2. In riferimento ai SITI DI BONIFICA**

Ancora in riferimento allo stato dell'ambiente, quanto ai SITI DI BONIFICA (par. 4.2.3.1 del RA) si ricorda in via preliminare che le procedure operative ed amministrative per tali siti sono disciplinate dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, si osserva quanto segue.

**a) Isola del Giglio:** in merito all'estensione delle zone di revisione, si fa presente che i limiti delle Caldane e Fonte del Prete includono anche aree costiere immediatamente aperte in mare, in area a scogliera, rappresentando una potenziale vulnerabilità alla tutela della linea di costa.

Relativamente all'area di Poggio Pelato, si segnala ancora l'assenza, nel RA, delle argomentazioni per le quali il Proponente ritiene che un passaggio da Zona B a Zona D possa comportare un potenziale impatto positivo. **Lo sviluppo, la trasformazione dell'area di Poggio Pelato necessita inoltre di chiarimenti data la coesistenza con un procedimento di bonifica relativo alla passata attività estrattiva mineraria.** Per questo ultimo aspetto si vedano le seguenti osservazioni.

Nel Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di bonifica (SISBON) della Regione Toscana, nel territorio del Comune di Isola del Giglio sono registrati quattro siti. Solamente due rappresentano siti di significativa estensione e valenza ambientale: “*ex Discarica – Le Porte*” GR151 e “*ex Miniera di Pirite – Il Franco*” GR053 (V. contributo ARPAT riportato al punto 10 della Tabella). In particolare, per quest'ultima, l'area interessata dalla passata attività mineraria è collocabile ad Est dal Promontorio del Franco, linearmente lungo la Valle dell'Ortana, tra la Cala dell'Allume a Sud e l'area costiera di Campese/Pertuso a Nord. L'area mineraria a Nord è occupata da molti anni da insediamenti turistici e residenziali.

L'area a Sud, approssimativamente ove insistevano il “*Pozzo dell'Allume*” e le strutture a servizio dell'attività mineraria, è al momento parzialmente interessata dalla presenza di più recenti attività artigianali. Per quest'ultima area, secondo la variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è prevista una nuova zonazione (area Poggio Pelato) con passaggio da Zona B a Zona D.

La scheda anagrafica del sito GR053, redatta da ARPAT nel 1996 e aggiornata nel 2006, è contenuta nel Piano Provinciale delle Bonifiche della Provincia di Grosseto. Sulla base di tali accertamenti dell'epoca non è dato sapere l'effettiva perimetrazione ed estensione del sito e i livelli di contaminazione residua dei suoli derivante dalla pregressa attività mineraria.

Gli iter di ripristino ambientale e/o bonifica ad oggi non sono stati avviati; gli iter procedurali sono normativamente in carico all'Amministrazione comunale, la quale risulta anche quale soggetto obbligato. Per quanto sopra si ritiene che la mancata conclusione dell'iter procedimentale del sito “*Ex Miniera di Pirite - Il Franco*” (GR053), **l'assenza di informazioni dei livelli di contaminazione residua sui suoli e quindi di una efficace e definitiva perimetrazione, possano rappresentare una criticità rispetto alla nuova zonazione prospettata dalla Variante al Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.** Inoltre, in merito alla *ex Discarica – “Le Porte”* GR151, oggetto di un intervento di MISP il cui soggetto responsabile è il Comune di Isola del Giglio, risulta che sia da inserire in SISBON l'atto di certificazione di ultimazione dei lavori.

**b) Isola d'Elba:** facendo riferimento ai siti contaminati iscritti all'anagrafe informatica SISBON, risultano presenti in totale 53 siti attivi interessati da procedimento di bonifica nell'Isola d'Elba.

Si evidenzia la necessità di proseguire o dare inizio, in alcuni casi, agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti indicati allo stesso paragrafo, ivi comprese anche le aree minerarie che costituiscono il settore del territorio maggiormente impattato dalla pregressa attività estrattiva.

**Pertanto, viene richiesto che i siti contaminati vengano riportati nelle norme e nella cartografia relativa al nuovo Piano fino alla conclusione degli interventi di bonifica e che per i siti contaminati attivi ricadenti all'interno delle aree di competenza dell'Ente Parco sia svolto un aggiornamento sullo stato dei procedimenti di bonifica, la cui competenza è in capo agli Enti comunali.**

c) Inoltre, in relazione alla presenza di eventuali superamenti di colonna A della Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 ricompresi in aree agricole è opportuno ricordare anche D.M. MATTM 1/3/2019, n. 46 (vedi nota 10 contributo ARPAT riportato al punto 10 della Tabella).

### 3. In merito agli AGENTI FISICI

Si specifica quanto segue.

**a)** Componente “Rumore” sulle aree “a terra”: il RA riporta l’elenco dei piani comunali di classificazione acustica (PCCA) vigenti nei Comuni che ricadono all’interno del territorio del Parco e, per ogni Comune, è svolta l’analisi di coerenza tra gli obiettivi del Piano del Parco e la classificazione acustica delle aree oggetto di variante. Si ricorda l’art. 5, comma 5 del D.P.G.R. n. 2/R/20141 il quale stabilisce che le aree comprese nell’elenco ufficiale delle Aree Protette (ai sensi della Legge 394/1991) devono essere classificate in classe I, limitatamente alle porzioni di territorio da salvaguardare per l’uso prettamente naturalistico; il comma 6 dello stesso articolo esclude da tale classificazione le porzioni destinate, fra le altre, ad attività ricreative o sportive, a servizi commerciali e a parcheggio, che pertanto devono essere ricondotte a classi acustiche più appropriate rispetto alla loro destinazione d’uso effettiva.

**b)** Dall’analisi di coerenza del RA emerge che, in generale, gran parte delle aree interessate dalla variante risultano classificate in classi acustiche I o II, compatibili con le finalità conservative proprie delle aree protette e con i criteri regionali, con porzioni minori in classi più elevate dove l’effettivo uso del suolo vede le aree corrispondenti già destinate ad usi antropici significativi. Le criticità evidenziate dall’analisi di coerenza con il PCCA riguardano soprattutto la necessità di rivedere la classificazione acustica di alcune aree (prevalentemente quelle in classe I) al fine di renderla più coerente con le attività previste in relazione a quanto disposto dall’art. 5, comma 6 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 sopra citato. Per altre aree in classi più elevate, è indicata l’opportunità di una riduzione a classe I vista la prevalente necessità della loro tutela acustica. Pertanto, in conclusione dell’analisi, il RA ritiene opportuno che, in coerenza con il quadro normativo, «... nell’ambito del recepimento delle disposizioni della presente variante del Piano del Parco da parte dei Comuni, venga promosso un percorso di aggiornamento coordinato dei PCCA, volto all’armonizzazione della classificazione acustica basata, in particolare, su:

- *una verifica puntuale e aggiornata della classificazione acustica vigente per la valutazione delle disomogeneità lungo i confini comunali e all’interno della zonazione del Parco, da affrontare tramite varianti ai PCCA o attraverso azioni di risanamento acustico, come previsto dall’art. 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014, al fine di garantire la coerenza tra le destinazioni d’uso effettive e i livelli di tutela attribuiti;*
- *la riclassificazione in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente, in linea con quanto previsto dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, e la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori).»*

Viene inoltre specificato che questo indirizzo dovrà costituire un riferimento per la disciplina del Regolamento del Parco di prossima elaborazione. Nel concordare con i contenuti del RA, si propone che il successivo Regolamento includa e disciplini il suddetto percorso di aggiornamento coordinato dei PCCA dei Comuni interessati volto all’armonizzazione della classificazione acustica basata, in particolare, sulla verifica puntuale e aggiornata delle incoerenze e disomogeneità all’interno della zonazione del Parco e lungo i confini comunali e sull’inserimento in classe I delle aree con funzione naturalistica prevalente con la conseguente esclusione di porzioni impropriamente comprese (ad esempio: parcheggi, servizi ai visitatori).

**c)** Si raccomanda di inserire nel Regolamento esplicite disposizioni per la limitazione e la regolamentazione delle attività consentite in modo da tutelare la quiete dei luoghi inseriti in classe I. Inoltre - come stabilito dall’art. 5, comma 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 - le disposizioni del Regolamento del Parco dovranno essere recepite dai corrispondenti regolamenti comunali. Tali disposizioni potranno ad esempio riguardare, come si deduce dal comma 6 dello stesso art. 5, il divieto di insediamento di attività ricreative, sportive, commerciali o parcheggi che possano comportare aggregazione di persone o l’inserimento di sorgenti sonore significative oppure prevedere, laddove possibile, l’interdizione al transito con veicoli a motore e norme comportamentali volte ad evitare il disturbo della quiete naturale e degli animali.

**d)** Gli stessi regolamenti, sia quello del Parco che quelli comunali, dovrebbero fornire anche norme di disciplina e gestione delle destinazioni d’uso dei fabbricati e degli interventi consentiti con il dettaglio da riportare nelle NTA. Qualora tali limitazioni risultassero in contrasto con le politiche di gestione territoriale di una porzione di queste aree, sarà necessario rivedere la classificazione proposta inserendo tali porzioni in una classe superiore. Lo scopo non è soltanto la salvaguardia della quiete di tali aree ma è anche di evitare che l’introduzione dei limiti acustici molto restrittivi di una classe I possa risultare troppo penalizzante per privati, attività ricettive/ricreative/didattiche e infrastrutture presenti o future laddove non strettamente

necessario per la tutela delle persone o dell'ambiente, con il rischio di dover predisporre piani di risanamento acustico onerosi non pienamente giustificati.

e) Si ritiene opportuno che - ai sensi dell'art. 11, comma 2, punto f, della Legge 394/1991 - nel Regolamento e nelle NTA sia richiamato in modo esplicito, nell'elenco delle misure, direttive o indicazioni da seguire o adottare, l'obbligo normativo di produrre specifica valutazione di impatto acustico - ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 4, della Legge 447/1995 e dell'art. 12, commi 1, 2 e 4, della L.R. 89/1998 - nel caso di nuove realizzazioni o modifiche di infrastrutture o attività (artigianali, produttive, commerciali, turistico-ricettive, sportive, ricreative) da presentare al Comune a cura dei titolari dei progetti, non solo in ambito di procedimento di VIA bensì anche in occasione dell'avvio di procedimenti autorizzativi per opere non sottoposte a VIA, oppure all'atto della richiesta di licenza di esercizio delle stesse attività. Pur rappresentando un obbligo di legge, l'opportunità di richiamare anche nelle norme attuative questa disposizione risulta utile per il mantenimento nel tempo della compatibilità ambientale tra le possibili trasformazioni e attività consentite dal Piano e la classificazione acustica delle aree interessate, soprattutto nelle Zone C e D del Parco in cui sono ammesse attività e infrastrutture potenzialmente rumorose.

f) Si ricorda infine che in data 24 marzo 2022 è stato emanato il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MITE, oggi MASE, avente per oggetto la "Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194". Suggestisce pertanto l'inserimento nel dispositivo della Variante di un richiamo ai riferimenti normativi che hanno introdotto le zone silenziose in aperta campagna, indirizzando i Comuni territorialmente ricompresi nell'area del Parco ad effettuare una ricognizione finalizzata ad individuare aree idonee in vista dei prossimi aggiornamenti dell'elenco delle zone silenziose.

#### **4. In merito alla componente "RUMORE" sulle aree "a mare"**

a) Ricordando che l'intera area marina del Parco è inserita all'interno del Santuario Pelagos dei Cetacei, si rileva che le problematiche ambientali e le criticità associabili alle diverse previsioni del Piano del Parco non riguardano soltanto il traffico marittimo, turistico o sportivo, ma anche il possibile impatto del rumore sull'ambiente sottomarino associabile ad emissioni sonore derivanti da attività di origine antropica come cantieri, dragaggi e lavorazioni lungo la costa (il rumore si propaga in acqua molto più facilmente che in aria). Nel RA è fatto cenno soltanto alla prima tipologia di sorgente, mentre le attività antropiche lungo la costa non sono trattate: tuttavia possono generare rumore di tipo impulsivo o continuo significativo che impattano in modo differenziato sulla fauna marina.

Per limitare l'inquinamento acustico sottomarino, la zonazione proposta delle aree "a mare" dispone la presenza di zone a maggiore protezione acustica dove la maggior parte delle attività nautiche sono vietate e/o oggetto di regolamentazione/limitazione. Tuttavia, considerata la tipologia di matrice inquinante in esame, poco localizzabile e con effetti che possono essere collegati a sorgenti molto distanti, il problema dovrebbe comunque essere affrontato su scala più ampia, comprendendo anche le isole Giglio ed Elba e le aree costiere prospicienti, data anche la presenza del Santuario Pelagos. In tal senso, nel RA è specificato che «... al fine di verificare in modo integrato il contributo dato dai traffici marittimi (merci e passeggeri) che interessano i principali porti, verificando eventuali effetti sinergici, anche in senso cumulativo ... [può essere utile, n.d.r.] ... la realizzazione di una rete di monitoraggio per le misurazioni del rumore così da poter elaborare la mappatura del rumore prendendo in esame anche le emissioni generate dalle piccole imbarcazioni e dai pescherecci (che sono tra le imbarcazioni più comuni ma meno studiate) e delle emissioni generate dalle attività svolte. Può risultare importante anche il ricorso a tecnologie meno rumorose, anche nel campo delle attrezzature specialistiche per la pesca, e l'incentivazione dei motori elettrici». **Tuttavia, non è riportata alcuna proposta di monitoraggio o di accordo con Autorità portuali finalizzata alla verifica e misura delle emissioni sonore sottomarine.**

b) Sicuramente le limitazioni delle attività "a mare" descritte nelle NTA del 2024 garantiscono una forte riduzione di possibili immissioni di rumore sottomarino nelle acque prospicienti le isole del Parco che si andrebbero ad aggiungere ai livelli, non trascurabili, già presenti nell'area marina tirrenica, fortemente condizionata dal traffico navale ordinario. **Tuttavia, si ritiene opportuno che il Regolamento del Parco ribadisca la necessità di avviare gli accordi con Enti e Autorità marittime al fine di avviare i monitoraggi sopra descritti finalizzati alla creazione di specifiche mappe del clima acustico sottomarino.**

c) Si ritiene inoltre opportuno che le NTA, e il Regolamento stesso, richiamino anche la necessità di evitare o ridurre il più possibile l'immissione di rumore in mare durante le attività di dragaggio o di cantiere e

lavorazioni lungo le coste prevedendo specifiche disposizioni o misure da adottare (ad esempio: selezionare periodi con bassa sensibilità biologica, utilizzare sorgenti con la minima potenza sonora possibile, considerare tecnologie o metodologie meno impattanti, pianificare metodi di mitigazione del rumore nel caso in cui non siano possibili alternative, utilizzare protocolli di avvio graduale dei lavori, attivare specifici monitoraggi acustici e monitoraggi visivi sulla presenza di cetacei durante i lavori). **Per quanto riguarda le attività nautiche consentite dal Parco, sarà opportuno prevedere esplicitamente la necessità di ricorrere a tecnologie meno rumorose nel campo delle attrezzature specialistiche per la pesca con l'incentivazione di motori elettrici laddove possibile.**

#### **5. In merito alla componente “Campi elettromagnetici a bassa frequenza”**

a) Si ricorda che gli strumenti di pianificazione territoriale devono riportare i vincoli derivanti dalla presenza di linee elettriche. Pertanto, i Comuni di Rio e di Portoferraio dovranno richiedere a TERNA Rete Italia S.p.A. le DPA delle linee aeree a 132 kV qui citate, e dovranno inserire - a partire da tali DPA - le fasce di rispetto delle linee ad alta tensione sia nella “*Carta dei vincoli*” del Piano Strutturale che nelle Tavole del Piano Operativo Comunale. **Si presume che tali vincoli debbano essere presenti anche negli strumenti di pianificazione territoriale del Parco, qualora questi vadano a sostituire gli strumenti comunali nei casi previsti dalla normativa.** In caso di eventuale presenza di stalli/linee AT anche nel territorio della Provincia di Grosseto, valgono le considerazioni sopra esposte in merito all'edificabilità nelle aree circostanti."

b) Si segnala che oltre alla pianificazione urbanistica vi è la fase successiva dell'autorizzazione edilizia dei singoli interventi. In tale seconda fase, qualora vi sia l'interferenza della nuova edificazione con il corridoio bidimensionale individuato dalla DPA, il Comune territorialmente competente dovrà richiedere al gestore delle linee elettriche la definizione puntuale della fascia di rispetto (superficie cilindrica isolivello a 3 µT intorno ai conduttori) per verificare l'effettiva interferenza dell'intervento edilizio in progetto con tale volume di rispetto tridimensionale.

c) Per quanto attiene al recupero dell'edificato esistente si suggerisce di introdurre nelle NTA, per gli edifici che si trovano dentro la fascia di rispetto degli elettrodotti, la possibilità di poter demolire e ricostruire (a parità di superfici e di volumi) fuori dalla fascia di rispetto, al fine di perseguire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica a 50 Hz.

#### **6. In merito alla componente “Campi elettromagnetici ad alta frequenza”**

a) Il RA non fornisce un quadro ricognitivo, sotto forma di elenco o cartografia, degli impianti di radiocomunicazione presenti nei territori coinvolti dalla Variante al Piano. Si ritiene utile che la cartografia venga integrata con l'indicazione degli impianti per telecomunicazioni presenti, anche allo scopo di verificarne la collocazione in relazione alla zonazione del territorio predisposta. A tal fine si suggerisce la consultazione del Portale ARPAT degli impianti di Radiocomunicazione.

b) Considerata la natura vincolante del Piano del Parco (art. 13 della Legge 394/1991), si riterrebbe opportuno che i Comuni interessati dalla Variante e non ancora dotati di Programma comunale degli impianti di telecomunicazioni (previsto dall'art. 8 della L.R. 49/2011) provvedessero a predisporlo, armonizzandolo con le prescrizioni della presente Variante e con le NTA.

#### **7. In merito alla ZONAZIONE A MARE**

a) La Variante al Piano del Parco riguarda la zonazione a mare per le isole di Giannutri, Montecristo, Pianosa e Gorgona, con la produzione della relativa cartografia, tenendo conto di quanto previsto dai Piani di Gestione delle aree Z.S.C.-Z.P.S. della Rete Natura 2000.

**Le principali praterie di Posidonia oceanica sono localizzate, sull'Isola di Capraia, tra Punta della Manza e gli Scogli di Mosè e nella zona archeologica di Punta della Teglia, entrambe inserite in zona MB dalla Variante di Piano.**

Tale scelta appare discutibile in quanto lo stesso Studio di Incidenza integrato sottolinea che la «*pesca professionale e pesca-turismo, nella zona MB*» possa portare «*alterazioni degli habitat delle Zone IT5160006 e IT5160007, per riduzione o scomparsa specie target, riduzione della biodiversità e impoverimento delle catene trofiche*» e la presenza umana («*imbarcazioni di pescatori*») potrebbe provocare disturbo al foraggiamento di pesci, tartaruga caretta, mammiferi e disturbo al foraggiamento e alla sosta di uccelli marini in migrazione, svernamento o nidificazione». Inoltre, si potranno avere «*catture accidentali nelle reti da pesca di Poriferi, Attinie e Coralli, possibili riduzioni delle popolazioni di pesci e crostacei e l'impoverimento delle catene trofiche*».

Inoltre, se da un lato alcune maggiori restrizioni («*divieto di ancoraggio, di pesca professionale e di pesca sportiva, di navigazione da diporto e dei mezzi di linea, nelle zone MBs*») potranno avere “*effetti positivi*”, permettere attività attualmente vietate («*navigazione a motore, seppur con limitazioni, e di balneazione/snorkeling, nelle zone MBs*»); «*pesca professionale e pesca turismo*» nella zona MC), seppur

previa autorizzazione, dall'altro lato «*potrebbe alterare il substrato vitale delle specie vegetali e delle specie di animali invertebrate*» e provocare «*sversamenti accidentali di sostanze tossiche o di idrocarburi*».

Si ritiene di segnalare che, rispetto alla necessità di ampliamento del livello di protezione per gli habitat a prateria di Posidonia oceanica lungo le coste dell'Isola di Capraia, la Variante non sembra rispondere completamente, sia perché manca un chiaro confronto tra la mappatura iniziale e quella ultima, sia perché senza le isobate non si riesce ad apprezzare se ci sia stato un reale ampliamento verso il largo, sia perché non è riportata l'esatta estensione della prateria di Posidonia. Inoltre, le minori restrizioni previste nel passaggio da MBrS a MB, dove sono consentite alcune attività (anche se solo per i residenti) non va nella direzione di quanto richiesto e lo stesso Proponente ne segnala i possibili rischi per habitat marini, biodiversità, ecc.

Analoghe considerazioni possono essere espresse per l'Isola di Pianosa, dove la zona MBrS resta ancora troppo ampia rispetto a quanto richiesto, e per l'Isola di Giannutri, dove importanti tratti di prateria di Posidonia oceanica continuano a non essere protetti da alcuna zonazione, come quelli antistanti Punta San Francesco e nella parte meridionale del Golfo dello Spalmatoio, dove non è stata ampliata MBrS.

In generale, inoltre, le modifiche proposte sembrano poco efficaci ai fini della protezione degli habitat marini ed il fatto «*che la maggior parte delle attività sono comunque soggette ad autorizzazione da parte dell'ente Parco*», non sembra offrire sufficienti garanzie a fronte di una riduzione del livello di protezione anche se «*solo parzialmente*».

**Perciò, si ribadiscono le perplessità sulle scelte di zonazione e di deregolamentazione di alcune attività rispetto alle esigenze di tutela di habitat prioritari marini e si riconfermano le proposte già espresse da ARPAT nel contributo per la fase di verifica e preliminare di VAS della presente variante, auspicando anche l'introduzione di una disciplina più cautelativa per ridurre o mitigare i fattori di impatto sugli ecosistemi marini (V punto valutazione di incidenza).**

#### **D. IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

Nel Capitolo 7 del RA che tratta della **valutazione degli effetti ambientali** sono riportate informazioni sulle modifiche apportate alle zonazioni e alla disciplina delle NTA.

a) Nelle NTA, art. 38, comma 5, lettera b, per le Zone D in aree edificate a bassa densità è indicato come indirizzo «*la riqualificazione delle aree di recente edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, evitando sostanziali aumenti dei carichi urbanistici e riducendo al minimo il consumo del suolo agricolo*».

**Per evitare fraintendimenti a livello di attuazione da parte della pianificazione sotto-ordinata sarebbe opportuno quantificare che cosa vi sia inteso per «sostanziali aumenti del carico urbanistico» e riduzione «al minimo» del consumo di suolo agricolo.**

b) Nelle varie schede riportate nel Capitolo 7 del RA, con riferimento alle criticità evidenziate dall'analisi relative a varie matrici ambientali e ai conseguenti indirizzi per la disciplina d'uso, viene fatto rimando ad atti successivi come al Regolamento; a titolo di esempio, per le risorse idriche:

- (pag. 206) per «*Il recupero all'attività agricola di alcune aree è condizionato dalla dimostrazione della disponibilità della risorsa idrica in relazione alle colture e alle tecniche da praticare*» è indicato «*Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1*»;
- (pag. 219) per «*Condizionare l'intervento alla verifica, da parte del gestore del SII, della disponibilità idrica per l'insediamento di nuove attività*» è indicato «*Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1*» e «*Per interventi edilizi che comportino un aumento del carico urbanistico [...]*» è indicato «*Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1*»;
- per «*prevedere l'impianto di verde ornamentale/pertinenziale agli insediamenti e di colture agrarie non idroesigenti e sistemi di recupero, stoccaggio e riciclo delle acque meteoriche e delle acque grigie*» è indicato «*Da demandare al Regolamento, Vd disposizioni indicate dal RA al Cap. 8.1*»;
- (pag. 259) per «*Attuare misure di tutela dell'acquifero*» è indicato «*NTA Art. 12 Il Regolamento del parco dovrà fare proprie anche le disposizioni del piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico*»;
- (pag. 271) per il «*Potenziamento reti di urbanizzazione*» è indicato «*Da demandare alla strumentazione urbanistica comunale e a specifici accordi con AIT e l'Ente gestore del SII*».

**Si prende atto che le analisi relative ai fabbisogni aggiuntivi in termini sia di risorse che di capacità impiantistica non sono state sviluppate a questo livello nella documentazione posta in consultazione, rimandando diffusamente tali specifiche al Regolamento, per cui non è possibile una valutazione di merito in questa sede.**

c) Si segnalano alcuni errori presenti nel par. 7.2 del RA, a titolo di esempio: nella tabella di pag. 207 è indicato un aumento delle aree in Zona B che è incongruente con quanto riportato nella trattazione testuale e

grafica e nella prima tabella di pag. 217; nella seconda tabella di pag. 217 non è riportata la sintesi dell'analisi del contesto per l'area in Località Poggio Falcone; l'indicazione cartografica di tale area non è indicata neanche nella figura di pag. 207.

Si segnala inoltre l'incongruenza tra i dati riportati nelle tabelle del par. 7.3 e quelli riportati nelle tabelle del par. 7.2.

Si suggerisce di rivedere tabelle, figure e testo del par. 7.2 e del par. 7.3, per portarli a coerenza tra loro, o comunque segnalare i necessari errata corrige nella dichiarazione di sintesi.

Si segnala anche che la zona D in corrispondenza della spiaggia del Ferrato, rappresentata a pag. 287 del RA, non corrisponde a quella indicata nella Zonazione Elba Tavola 5.

## **E. MISURE DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE E SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE**

a) Nel RA Capitolo 8 sono indicate **misure di mitigazione/compensazione** degli impatti negativi significativi; nel par. 8.6 "*Adattamento e contrasto alla crisi climatica*", sarebbe opportuno che nelle NTA venisse definita la taglia che si intende corrispondere alla dicitura ivi usata (art. 35, comma 5.1, lettera g.; art. 37, comma 4.1, lettera i.; art. 41, comma 2) di «*piccoli impianti per la produzione d'energia rinnovabile*».

b) Nel Capitolo 9 del RA la trattazione delle **alternative di Piano** risulta molto sintetica, si riferisce solo all'opzione zero e alle modifiche alle NTA per le Zone D, non anche alle altre scelte di piano.

## **F. MONITORAGGIO AMBIENTALE**

Nel Capitolo 10 del RA viene descritto il **monitoraggio ambientale**.

a) Visti gli indicatori di monitoraggio proposti nel RA (tabella pagg. 334-336), non è chiaro quali saranno gli indicatori che renderanno conto della variazione del contesto attribuibile all'attuazione del piano e i relativi valori di riferimento durante il monitoraggio, al raggiungimento o non raggiungimento dei quali è previsto che il piano sia eventualmente reindirizzato.

b) Nel RA è solo indicato che «*Il trend degli indicatori di contesto non è strettamente/direttamente correlato alle strategie e alle azioni della pianificazione territoriale ma dipende da molti fattori tra loro interagenti, che non sempre è semplice identificare per poter effettuare efficienti correzioni*», sottolineando la difficoltà di estrapolare il contributo del piano alla variazione del contesto; non viene fatto alcun ulteriore tentativo di utilizzo di indicatori proxy.

Un documento di riferimento da cui prendere spunto per l'individuazione di indicatori di monitoraggio, per quanto possibile, può essere costituito dalle Linee Guida ISPRA n. 148/2017 4.

c) Si ritiene opportuno che il monitoraggio degli effetti significativi derivanti dall'attuazione della Variante al Piano includa l'adozione di indicatori ambientali specifici, idonei a fornire evidenza dell'efficacia delle misure di mitigazione previste, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Ciò vale in generale per tutte le matrici.

d) In merito ai rifiuti al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità indicato «*Consumi e produzione responsabili (Goal 12 Agenda 2030) - Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il recupero*» si suggerisce di prevedere ulteriori indicatori; a titolo esemplificativo si potrebbe considerare il numero di giornate dedicate a specifiche iniziative di educazione ambientale finalizzate a sensibilizzare sulle buone pratiche comportamentali legate alla gestione consapevole e sostenibile delle risorse ed in particolare sulla riduzione, riutilizzo raccolta differenziata dei rifiuti.

e) In merito all'inquinamento acustico è riportato esclusivamente un indicatore annuale relativo al numero di PCCA oggetto di variante o di adeguamento da reperire presso i Comuni coinvolti. Si ritiene opportuno che sia incluso anche un indicatore che precisi, annualmente, la superficie totale delle aree in classe I e II in rapporto alle altre classi di PCCA (che potranno variare a seguito di varianti o modifiche puntuali) ed un indicatore con il numero di attività o infrastrutture che hanno prodotto la Valutazione di impatto acustico prevista dalla legge e che sono state autorizzate.

f) Sempre in riferimento agli indicatori di monitoraggio della Variante al Piano proposti nel RA, si rileva che nessuno di essi è riconducibile alle problematiche relative al rumore sottomarino. Si ritiene opportuno, quindi, prevedere un indicatore che tenga conto, ad esempio, del numero o degli esiti dei monitoraggi acustici o visivi attivati a seguito degli accordi sopra richiamati o in concomitanza dell'avvio di cantieri o lavorazioni importanti lungo la costa.

**g)** Si fa presente infine che nel RA è indicato «*Le NTA del Piano del Parco disciplinano le attività di monitoraggio all'art. 7 c. 5, così come integrato a seguito del presente processo di valutazione ambientale strategica*», tuttavia nel testo delle NTA posto in consultazione non è presente il comma 5 dell'art. 7. Si suggerisce di correggere o il testo o il riferimento.

### **G. PARERE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Dato atto che lo Studio di incidenza riconosce che le previsioni introdotte dalla Variante determineranno effetti negativi, diretti o indiretti e con differente intensità e probabilità:

- in particolare, per la parte terrestre dei Siti:

- Isola di Capraia: 4 habitat di interesse comunitario e regionale, 2 habitat di specie, 18 specie vegetali, 60 specie animali (11 specie di Invertebrati e 49 specie di Vertebrati);
- Isola di Pianosa: 5 habitat di interesse comunitario e regionale, 1 habitat di specie, 19 specie vegetali, 23 specie animali (3 specie di Invertebrati e 20 specie di Vertebrati);
- Isola del Giglio: 5 habitat di interesse comunitario e regionale, 1 habitat di specie, 5 specie vegetali, 9 specie animali (1 specie di Invertebrati e 8 specie di Vertebrati),.
- Monte Capanne e promontorio dell'Enfola: 8 habitat di interesse comunitario e regionale, 2 habitat di specie, 27 specie vegetali, 17 specie animali (2 specie di Invertebrati e 15 specie di Vertebrati);
- Elba Orientale: 6 habitat di specie, 14 specie animali (uccelli).

Facendo seguito a quanto rilevato al punto 9 del “considerato che” del presente dispositivo, con specifico riferimento ai punti da 1 a 8 e ai punti da 1 a 3 per la zonazione a mare,

**si rilascia ai fini della valutazione di incidenza ambientale, parere positivo condizionato al rispetto, oltre che delle misure di mitigazione indicate nello Studio d'Incidenza integrato, anche delle seguenti prescrizioni:**

### **PRESCRIZIONI PARTE A TERRA**

#### **1. ZONA A:**

In Zona A non consentire interventi di taglio compresi gli interventi di manutenzione, salvo che per motivi di pubblica sicurezza e a seguito di valutazione d'incidenza.

#### **2. ZONA B:**

In Zona B consentire gli interventi edilizi secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, richiamate dalla L.394/91 – Art.12 c.2.

I progetti e gli interventi ricadenti in zona B dovranno comunque essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza Ambientale, tenendo conto, oltreché dei Siti Natura 2000, dei corridoi ecologici e delle prescrizioni della Rete Ecologica Toscana individuate nell'ambito del PIT/PPR. La Valutazione d'Incidenza dovrà prendere in considerazione anche gli effetti cumulativi determinati da altre attività, progetti, piani/programmi caratterizzati da un aumento del carico e/o del disturbo antropico nell'area circostante.

#### **3. ZONA C:**

In Zona C consentire gli interventi edilizi secondo quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, richiamate dalla L.394/91 – Art.12 c.2.

I progetti e gli interventi edilizi e agro-silvo-pastorali, compresi i Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo, dovranno essere sottoposti alla Valutazione d'Incidenza Ambientale tenendo conto, oltreché dei Siti Natura 2000, dei corridoi ecologici, delle prescrizioni della Rete Ecologica Toscana individuate nell'ambito del PIT/PPR e includere gli effetti cumulativi.

#### **4. INTERVENTI SELVICOLTURALI**

Gli interventi selvicolturali (zone B e C), dovranno essere limitati esclusivamente a interventi di avviamento ad alto fusto e, dove ciò non sia possibile per le condizioni stazionali, i soprassuoli dovranno essere rilasciati ad evoluzione naturale. In ogni caso gli interventi dovranno essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza, anche al fine di individuare le prescrizioni necessarie per la tutela degli habitat e delle specie obiettivo di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati. Sono consentiti, previa Valutazione d'Incidenza gli interventi a fini di sicurezza antincendio nelle aree di pertinenza di abitazioni e fabbricati.

I tagli di manutenzione sono possibili, tranne che nelle zone di riserva integrale (zona A); in ogni caso deve essere stabilito che venga rilasciato almeno il 20% della massa legnosa morta. Sono fatti salvi gli interventi per motivi di pubblica sicurezza.

A tutela delle formazioni boscate, gli interventi di trasformazione e ripristino dei paesaggi agrari storici, possono essere consentiti qualora interessino vegetazione cespugliata e in caso di accertata presenza di terrazzamenti preesistenti. Il progetto dovrà essere valutato sulla base di uno studio d'incidenza che

comprenda una dettagliata relazione e caratterizzazione della vegetazione con allegata documentazione fotografica e cartografica, nonché una valutazione degli effetti cumulativi.

#### **Prescrizioni specifiche per Isola di Gorgona:**

5. Individuare una Zona A di Riserva integrale in corrispondenza dei versanti più acclivi in cui la vegetazione è interessata da processi di fluttuazione naturale (almeno le coste occidentali); una zona B che includa le aree a ridosso delle suddette coste comprendendo le formazioni boscate, oltre a quelle della macchia interessate da processi evolutivi (progressione/rigenerazione), cercando altresì di comprendere habitat e microhabitat di particolare valore, o in degenerazione ma con buone potenzialità evolutive verso l'habitat 9340, 8220 e 3170, quindi almeno le aree situate a sud di Cala Maestra, tra Ferro di Cavallo e Punta Gorgona, il bacino di Cala Scirocco e del Fosso dello Scalo (almeno in parte).

#### **Prescrizioni specifiche per Isola di Capraia**

6. I Piani di gestione agro-silvo-pastorale dovranno essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza.
7. Gli interventi di trasformazione agraria siano consentiti solo nel caso che interessino vegetazione cespugliata e in caso di accertata presenza di terrazzamenti preesistenti.
8. Siano escluse da ogni intervento le aree interessate da vegetazione altoarbustiva, soprattutto se con esemplari di leccio alti più di 4 metri.
9. Negli altri casi siano rispettate le misure di mitigazione indicate nello Studio di incidenza integrato. In ogni caso ciascun progetto dovrà essere valutato sulla base di uno studio d'incidenza che comprenda una dettagliata descrizione e caratterizzazione della vegetazione con allegata documentazione fotografica e cartografica.
10. Per quanto riguarda l'area di espansione della zona C più occidentale, siano rivalutati i confini al fine di una eventuale esclusione della parte cacuminale o prevedendo per questa zona una disciplina speciale sulla base degli habitat di specie presenti.
11. Per quanto riguarda l'area di espansione orientale, sia esclusa la zona più vicina alla costa, in particolare la fascia che va dal Belvedere fino a Cala Zurletto, inoltre allontanare dalla costa il confine della zona C fino a Cala Nuova;

#### **Prescrizioni specifiche Isola di Pianosa**

12. L'area ex zona agricola Il Cardon-Agrippa della superficie di circa 11,32 ha dovrà essere mantenuta nella Zona B di riserva generale orientata, dal momento che risulta caratterizzata dalla presenza dell'habitat prioritario 6220\* e di specie di interesse conservazionistico sia faunistiche che floristiche, come tra l'altro evidenziato dal Piano di Gestione attualmente vigente.
13. Sia previsto il ripristino di piccoli invasivi con presenza di acqua anche nei mesi estivi.
14. Nella zona C comprendente il centro abitato di Pianosa, dal momento che sono presenti diversi edifici in stato di abbandono, sia consentito, (previa presentazione di una relazione di caratterizzazione del contesto naturalistico-ambientale di riferimento e di un documento, a firma di tecnico abilitato nel quale si dà atto del rispetto delle prescrizioni e delle misure di mitigazione indicate dal Rapporto Ambientale), solo il ripristino del patrimonio edilizio attualmente presente, evitando la realizzazione di nuovi edifici anche se destinati ad abitazioni rurali e l'ampliamento di quelli esistenti, al fine di evitare consumo di nuovo suolo; In particolare, come riportato nel Rapporto Ambientale dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - disponibilità dell'approvvigionamento idropotabile e del ricorso ove possibile, a forme di raccolta di acque meteoriche per usi non potabili e a tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio idrico;
  - assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative;
  - garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso una corretta differenziazione merceologica;
  - ricorrere a fonti energetiche rinnovabili e a tecniche costruttive e tecnologie impiantistiche volte al massimo risparmio energetico;
  - garantire la massima permeabilità dei suoli non edificati;
  - garantire il rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica del PCCA comunale;
  - assicurare l'adozione di sistemi atti a limitare le emissioni luminose nell'intorno dell'area di intervento.
15. Prima di qualsiasi intervento di valorizzazione, ripristino o razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, obbligo di redazione del Piano d'azione previsto dall'art. 43 delle NTA, che preveda anche la segnalazione e la tutela delle stazioni di *Carduus cephalanthus*, *Linaria capraia* e *Matthiola tricuspidata* interne al paese.

16. Le NTA relative all'edificato esistente, a seguito della trasformazione dell'area del paese in zona C, potranno determinare un consistente aumento del carico antropico sulle risorse naturali e su specie e habitat oggetto di tutela, pertanto gli interventi edilizi dovranno essere sottoposti a valutazione d'incidenza comprensiva di un'analisi degli effetti cumulativi.
17. L'accesso all'isola deve continuare a rimanere contingentato e consentito solo attraverso visite guidate, tranne per il paese e le aree limitrofe ove è attualmente consentito il libero accesso.

## **PRESCRIZIONI PARTE A MARE**

### **Prescrizioni per l'Isola di Capraia**

1. Relativamente alla tutela dell'habitat della Foca Monaca, dovrà essere spostato verso nord il limite proposto tra la zona MA e la zona MB (c/o Punta delle Cote) di almeno 400 m; la restante zona MB (attualmente prevista da Punta delle Cote a sud fino alla Cala del Vetrolo a nord) dovrà essere riconvertita a Zona MBrs o quanto meno dovranno essere vietate la pesca professionale e pesca-turismo per residenti e di pesca sportiva per residenti e proprietari residenti, nonché l'ancoraggio, mentre l'ormeggio sarà consentito in aree individuate dal soggetto gestore.
2. L'introduzione di un'area MB a minor tutela situata in corrispondenza del tratto di costa tra gli scogli del Mosé e Punta della Manza, anche se di piccola superficie ma frapposto ad aree MA o MBrs per quanto sopra esposto non è opportuna, pertanto anche tale area dovrà essere riconvertita a Zona MBrs o quanto meno dovranno essere vietate la pesca professionale e pesca-turismo per residenti e di pesca sportiva per residenti e proprietari residenti, nonché l'ancoraggio, mentre l'ormeggio sarà consentito in aree individuate dal soggetto gestore.
3. Relativamente alla misura di mitigazione "*INDIVIDUAZIONE DI ZONE AD ANCORAGGIO LIBERO*", dovrà essere annualmente aggiornata la mappatura di dettaglio delle zone ad ancoraggio libero in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1120\* "Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)" e 1170 "Scogliere".

### **Prescrizioni per l'isola di Giannutri**

4. L'ancoraggio in zona MC sarà consentito solo previa individuazione e delimitazione dei fondali privi degli habitat 1120\* "Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)".
5. La mappatura di dettaglio delle zone ad ancoraggio libero in corrispondenza di fondali privi degli habitat 1120\* "Praterie di Posidonia (*Posidonium oceanicae*)" dovrà essere annualmente aggiornata.
6. La pesca professionale e la pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell'isola dovrà essere soggetta ad autorizzazione e dovranno essere utilizzate tecnologie a basso impatto, evitando in particolare reti e palamiti.
7. La navigazione a motore nelle Zone MBrs sarà consentita con limitazioni e ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 m.

### **Prescrizioni per l'isola di Pianosa**

8. La zona MA Riserva Marina Integrale sia estesa dalla Punta Secca fino immediatamente a sud della Cala del Cimitero, andando ad includere pertanto l'isolotto La Scuola, a tutela delle specie di interesse conservazionistico, ivi presenti.
9. La navigazione di natanti e/o imbarcazione a motore private anche con propulsori elettrici sia interdetta nella Zona MB almeno entro 500m dalla costa; l'ormeggio sia esclusivamente in campi boe in aree individuate dal soggetto gestore.

## **H. ASPETTI GENERALI E DI CARATTERE NORMATIVO**

**Si rappresenta che il presente parere motivato di VAS è stato predisposto sulla base dei contenuti del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza e degli elaborati di Piano con particolare riferimento alla disciplina contenuta nelle NTA adottate.**

Preme tuttavia evidenziare che nell'ambito dell'istruttoria svolta sono emerse alcune criticità delle NTA del Piano in relazione alla conformità con le disposizioni normative dell'art.12 della L. 394/91.

**A titolo di esempio si rappresenta quanto segue in relazione alla disciplina delle Zone C contenuta nell'art.37 delle NTA del Piano.**

**L'art.12 comma 2 della L.394/91 per le Zone C** "aree di protezione" indica che *"in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo- pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli*

interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso".

**L'art.31 comma 1 della L.457/78** contiene le seguenti definizioni per quanto concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente:

*"1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:*

**a) interventi di manutenzione ordinaria**, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

**b) interventi di manutenzione straordinaria**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

**c) interventi di restauro e di risanamento conservativo**, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

**d) interventi di ristrutturazione edilizia**, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

**e) interventi di ristrutturazione urbanistica, (...).**"

Ulteriori specificazioni circa la tipologia di interventi riguardanti il patrimonio edilizio esistente sono contenute all'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001:

**"a) "interventi di manutenzione ordinaria"**, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

**b) "interventi di manutenzione straordinaria"**, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

**c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

**d) "interventi di ristrutturazione edilizia"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici

comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria

e) "interventi di nuova costruzione" (...);

f) "interventi di ristrutturazione urbanistica"(...)"

Dalla lettura delle norme sopra richiamate pare evidente che nelle zone C del parco siano ammissibili i soli seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi di manutenzione straordinaria;
- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo.

L'art.37 delle NTA del Parco, che disciplina gli interventi e le attività consentite nelle zone C, tuttavia ammette interventi che non sembrano riconducibili alle fattispecie di cui sopra. In particolare:

“art. 37 punto 4.1.- EDILIZIA e RECINZIONI

**a. Sul patrimonio edilizio ad uso residenziale esistente** alla data del 31/10/2023, la cui legittimità sia attestata a norma dell'art. 9bis del DPR 380/2001 s.m.i., sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,

**- ristrutturazione edilizia.**

Per le unità immobiliari superiori a 28 mq. è ammesso l'ampliamento una tantum per una superficie utile non superiore a 30 mq. ad uso residenziale che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio.

Per le unità immobiliari di dimensioni comprese tra 20 mq. e 28 mq., l'ampliamento potrà essere effettuato fino al raggiungimento della superficie di 35 mq. complessivi dell'unità immobiliare, che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio.

**b. Sul patrimonio edilizio ad uso diverso da quello residenziale e agricolo** (turistico-ricettivo; produttivo e direzionale; commerciale) esistente alla data del 31/10/2023, la cui legittimità sia attestata a norma dell'art. 9bis del DPR 380/2001 s.m.i., sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,

**- ristrutturazione edilizia.**

(...)

**c. Sul patrimonio edilizio esistente ad uso agricolo** alla data del 31/10/2023, la cui legittimità sia attestata a norma dell'art. 9bis del DPR 380/2001 s.m.i., sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo.

**- ristrutturazione edilizia,**

**- nuova edificazione**

(...)

È inoltre ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, conformemente agli indici di edificabilità stabiliti dalla legislazione vigente di settore.

(...)

e. È ammessa la realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo e assentite dal Parco con nulla osta. Tali strutture dovranno essere realizzate secondo quanto specificato al successivo Art. 45 e nel Regolamento del Parco.

(...)"

In conclusione si sottopone all'attenzione dell'autorità procedente e del Proponente la necessità di condurre un approfondimento circa la conformità delle NTA della Variante adottata con le disposizioni della L.394/91.

Per quanto concerne le finalità proprie della VAS preme evidenziare che gli interventi ammissibili previsti dall'attuale art.37 per le zone C, aree in cui la normativa dovrebbe essere orientata alla protezione, non appaiono coerenti con le finalità di tutela indicate all'art.1 delle medesime NTA del Piano:

*"a) la conservazione della biodiversità e della geodiversità;*

*b) il riconoscimento dei valori, la tutela e il ripristino del capitale naturale e dei servizi ecosistemici;*

*c) il contrasto ai fattori di pressione e impatto sulle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici;"*

e appaiono anche scarsamente coerenti con la finalità *"d) lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, orientato ad un modello di economia circolare"* specificatamente collegata alle zone D *"aree di promozione economica e sociale"*.

f.to Luigi Idili

f.to Renata Laura Caselli

f.to Gilda Ruberti

f.to Marco Carletti

f.to Sauro Mannucci

f.to Giovanna Bianco

f.to Gianfranco Boninsegni

f.to Marco Masi

f.to David Tei

f.to Antongiulio Barbaro

f.to Carla Chiodini

Il Presidente  
Arch. Domenico Bartolo Scrascia

Allegati parte integrante e sostanziale della presente Determina:

Contributi:

- Direzione Urbanistica e Sostenibilità - Settore Economia Circolare e qualità dell'aria, trasmesso via mail in data 12/12/2025 ore 12.46

- Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale ns prot. 0966019 del 12/12/2025

- Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Transizione Ecologica e Sostenibilità ambientale – ns prot. 0966354 del 12/12/2025